

AC 3354
RELAZIONE TECNICA

(In rosso corsivo le modifiche rispetto alla relazione tecnica originaria del DL 152/2021)

Articolo 1 (Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche)

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit" Misura MIC3, investimento 4.2.1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è riconosciuto, alle imprese alberghiere, alle *imprese che esercitano* attività agrituristica, alle *imprese che gestiscono* strutture ricettive all'aria aperta nonché alle imprese del comparto turistico ricreativo, ivi compresi gli stabilimenti balneari, *i complessi termali*, i porti turistici, i parchi tematici, *inclusi i parchi acquatici e faunistici*, le fiere e i congressi, un contributo sotto forma di credito di imposta fino all'80 per cento delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione in relazione ad uno o più interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024.

In aggiunta al credito di imposta per i medesimi interventi e destinatari, è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto, per un importo massimo pari a 40.000 euro, non superiore al 50 per cento delle spese *di cui al comma 5*, sostenute per

- *interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;*
- *interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;*
- *spese per la digitalizzazione,*

realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro, suscettibile di aumento.

L'importo del contributo può essere aumentato, anche cumulativamente:

- a) fino a ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;
- b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per l'imprenditoria femminile e giovanile tra i 18 anni e 35 anni che operano nel settore del turismo;
- c) fino a ulteriori 10.000 euro, per le imprese *o le società* la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si demanda al successivo atto attuativo la metodologia per l'attribuzione del contributo a fondo perduto che sarà comunque proporzionato alla parte di costi ammissibili per garantirne una progressività e un dimensionamento atto al raggiungimento della platea di soggetti prevista dai target del PNRR (almeno 3500 imprese).

La misura massima del contributo a fondo perduto non potrà superare il limite massimo di 100.000 euro complessivi *per ciascun beneficiario*. L'ammontare massimo dei contributi è erogato, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30% a fronte della presentazione di idonee garanzie.

Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata l'attività imprenditoriale.

Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi ivi compresi gli articoli 14 e 16 del DL 63/2013.

In ogni caso, gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta



regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.

Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Il comma 4 prevede, inoltre, la fruizione degli incentivi, alternativamente, o in favore dei proprietari degli immobili in cui viene esercitata una delle attività imprenditoriali o in favore degli esercenti le medesime. Gli incentivi riconosciuti, in ragione di tale criterio, non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attesa la fruibilità solo in alternanza dei benefici sopraindicati.

Il nuovo credito di imposta e il contributo a fondo perduto si applicano agli interventi avviati dopo l'entrata in vigore del presente decreto nonché a quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per i costi ammissibili di investimento facenti parte di un medesimo progetto unitario non coperti dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2 è possibile utilizzare anche il finanziamento a tasso agevolato previsto dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica, a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica. In pratica, per la parte di costi ammissibili dell'investimento non coperta dai due precedenti strumenti agevolativi (credito di imposta e contributo a fondo perduto) è possibile accedere ad un finanziamento agevolato garantito dal Fondo onde coprire la metà della parte dei costi non incentivati riferibile all'upgrade energetico nei limiti delle disponibilità del Fondo a legislazione vigente.

Gli interventi devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 che rappresenta una condizione vincolante per il finanziamento con le risorse comunitarie. Gli incentivi sono erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziare, secondo l'ordine cronologico delle domande.

Le disposizioni attuative della norma rappresentano il primo "milestone" per la CE che sono previste dover entrare in vigore prima del 31 dicembre 2021 (M1C3-26). Gli importi delle agevolazioni sono delineati in modo che il budget complessivo della misura possa centrare il target previsto di almeno 3500 strutture riqualificate entro il 31 dicembre 2025, come precisato più in dettaglio nel seguito. Agli oneri si provvede, per 500 milioni di euro complessivi, con una riserva del 50% dedicata agli interventi che includano la riqualificazione energetica, a valere sulle risorse riconosciute al Ministero del turismo per la misura M1C3 4.2 del PNRR. La sequenza temporale della distribuzione degli importi dei contributi è pari a 100 milioni nel 2022 e 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni nel 2025. A tali oneri si provvede a valere sul Fondo di Rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo.

Agli interventi conclusi prima della *data di* entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta, le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 in virtù delle disposizioni di cui al comma 12. L'ammissibilità al credito di imposta del 65% (vecchio regime) continua dunque ad essere regolato attraverso le precedenti disposizioni attuative, tuttavia il comma 13 disciplina il venir meno della disciplina attualmente vigente alla fine del 2021, in corrispondenza con l'entrata in vigore di quella prevista dal presente articolo. Conseguentemente, l'ulteriore autorizzazione di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2022, di cui all'art. 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ridotta e un corrispondente importo è destinato ad incrementare la dotazione relativa al credito di imposta di cui al comma 1.



Il combinato dei due regimi offre una copertura finanziaria senza soluzione di continuità tra il precedente incentivo del 65% e il successivo regime dell'80% con fondo perduto.

I contributi sono concessi compatibilmente con il regime di aiuti di stato previsto dal Temporary Framework fino alla sua vigenza e saranno quindi notificati alla Commissione Europea, al suo termine si ritorna in automatico al regime del "de minimis".

In base al comma 8, il credito d'imposta *di cui al comma 1 del presente articolo* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero del turismo, *prima della* comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa *tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate*, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziata a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. *La disposizione prevede che il credito d'imposta e il contributo non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, nonché ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR. La misura configura una rinuncia a maggior gettito.*

Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010.

Le attività amministrative di erogazione delle agevolazioni e, in particolare, quelle previste per il recupero dei crediti di imposta da effettuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché per gli adempimenti relativi al Registro nazionale aiuti di Stato, saranno realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e si ricorrerà alle risorse disponibili a legislazione vigente sui cap.4160 CdR-4 e cap.5070 CdR-5 del Ministero del Turismo.

Tenuto conto degli obiettivi e del grado di raggiungimento degli stessi, al comma 15 si dispone che il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2023 - previa intesa in sede di Conferenza unificata - provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

I commi 17-bis e 17-ter istituiscono nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, le cui modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



La disposizione di cui al 17-bis comporta oneri per la finanza pubblica pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'efficacia dei commi 17-bis-17-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Possibile tiraggio della misura

Nel 2019 lo stanziamento finale è stato pari a 116.700.000,00. Le imprese assegnatarie del credito d'imposta sono state 1975; le imprese non finanziabili per esaurimento fondi circa 400; le imprese non assegnatarie per mancanza requisiti circa 200.

Nel 2018 lo stanziamento finale è stato pari a 120.000.000,00. Le imprese assegnatarie del credito d'imposta sono state 1918; le imprese non finanziabili per esaurimento fondi circa 450.

3.11 L'offerta ricettiva: confronto tra comparto alberghiero ed extralberghiero

Tipologie	Esercizi	Peso %	Var. %	Letti	Peso %	Var. %	Dim. media	
			19/00			19/00	2019	2000
Esercizi alberghieri	32.730	15,0	-1,9	2.260.490	43,7	21,9	69,1	55,6
Esercizi extralberghieri	185.597	85,0	121,3	2.915.313	56,3	41,8	15,7	24,5
TOTALE	218.327	100,0	86,3	5.175.803	100,0	32,4	31,3	33,4

Fonte: Istat, dati relativi al 2019

Sotto regime “de minimis” di 200.000 euro (pari al 65% per intervento di spese ammissibili per circa 308.000 euro), l'importo medio finanziato per il 2019 è stato pari a circa 59.000 euro mentre nel 2018 tale importo medio è ammontato a circa 62.500 euro. Assumendo quindi un importo medio agevolato pari a 60.000 euro, durante il regime del 65% del credito d'imposta, è ipotizzabile un valore medio dell'intervento per un costo ammissibile pari a circa 96.000. In sintesi, mediamente il credito d'imposta al 65% ha soddisfatto circa 1700 imprese turistiche ogni 100 milioni stanziati. Per il 2019-2020 e per il 2021 la misura risulta legata al precedente incentivo al 65% coperto rispettivamente per 180, 200 milioni e 200 milioni. Per tale biennio risulta quindi prevedibile un analogo tiraggio finanziario che potrebbe soddisfare interventi per circa 4500 imprese.

Assumendo per i nuovi incentivi un tasso di attrattività maggiore rispetto al precedente incentivo legato all'introduzione del fondo perduto e all'incremento dell'incentivo all'80% (+15% del precedente) e in base al tiraggio della precedente misura, si stima che l'importo medio delle agevolazioni possa salire a circa 100.000 euro (+37.500 rispetto al precedente), di cui mediamente 30.000 euro da erogare a fondo perduto, per un intervento medio di spesa ammissibile che si stima possa essere di 125.000 euro (+29.000 euro rispetto al precedente) a cui corrisponderebbe, un tasso di soddisfacimento di circa 1000 imprese ogni 100 milioni stanziati (**circa 5.000 imprese complessivamente con la nuova misura**).

Articolo 2 (Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

Per l'attuazione della linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo”, Misura MIC3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una “Sezione Speciale Turismo” per la



concessione di garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, *del presente decreto*, e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico, *nonché in favore dei giovani che intendono avviare attività nel settore agriturismo che abbiano età compresa tra i 18 ed i 40 anni* con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica,

La previsione in favore dei giovani che intendono avviare attività nel settore agriturismo che abbiano età compresa tra i 18 ed i 40 anni determina un possibile ampliamento della platea dei soggetti beneficiari dell'accesso alle garanzie pubbliche offerte dalla "Sezione Speciale Turismo" del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale norma non determina impatti sui saldi di finanza pubblica nella misura in cui tali garanzie sono concesse nell'ambito dello stanziamento previsto, che rimane inalterato.

L'obiettivo dell'intervento è favorire l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie pubbliche che si affiancano, o si sostituiscono, alle garanzie collaterali offerte dai soggetti mutuatari.

La possibilità di accedere al credito bancario è, infatti, spesso ostacolata dalla configurazione del mercato (dovuta alla sua particolare frammentazione in imprese di piccole o piccolissime dimensioni), dall'instabilità della domanda (connessa anche a fenomeni non sempre prevedibili come le condizioni climatiche), nonché dalla sovente mancanza di garanzie da parte dei soggetti proponenti l'investimento.

L'intervento è finalizzato a sostenere sia la ripresa del settore turistico post pandemia attraverso liquidità atta a garantirne la competitività del tessuto imprenditoriale già esistente, sia la nascita di nuova imprenditorialità nel settore del turismo da parte di giovani (fino a 35 anni) e donne che intendano realizzare progetti di impresa improntati sull'innovazione tecnologica e sulla sostenibilità ambientale.

La finalità della disposizione è triplice: a) promuovere la riqualificazione energetica e sostenibile delle imprese del turismo b) incentivare la digitalizzazione e l'innovazione delle PMI del turismo attraverso il rafforzamento delle capacità di trasformazione digitale, e l'adozione di innovazione e soluzioni *smart* da parte delle PMI nell'ecosistema turistico; c) promuovere la qualità e le soluzioni innovative per la gestione del turismo attraverso il rafforzamento della cooperazione nell'ecosistema turistico (anche nei partenariati pubblico-privato) per lo sviluppo di prodotti, servizi, competenze e nuovi modelli di business, innovativi e *smart*.

La sezione speciale per il Turismo prevede delle agevolazioni per le imprese del settore turistico in deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017 per il rilascio delle garanzie. Si prevede, in particolare, che: a) la garanzia è concessa a titolo gratuito; b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro; c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499; d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; e) la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione; f) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020; g) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie; h) per



operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; i) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Dalla data di avvio dell'operatività (gennaio 2000), Il Fondo di garanzia PMI ha rilasciato più di 2,5 milioni di garanzie, attivando nuovi finanziamenti in favore delle PMI per complessivi 277 miliardi di euro e un corrispondente valore di garanzie di 203 miliardi di euro. Solo nell'ultimo anno (2020), il Fondo, nella sua richiamata azione anti crisi, ha rilasciato 1.585.344 garanzie a favore di 1.185.366 imprese, con 125 miliardi di finanziamenti garantiti, con un corrispondente valore delle garanzie per 106 miliardi di euro. Altri elementi di forza del Fondo di garanzia sono rappresentati dall'effetto leva e dalla rotatività dello strumento. Per quanto riguarda il primo aspetto, il Fondo di garanzia consente, con 1 euro di risorse pubbliche, di attivare finanziamenti in favore delle PMI target per un importo, mediamente, 10 volte superiore. Inoltre, le risorse appostate a presidio delle garanzie rilasciate dal Fondo, al netto delle somme necessarie a liquidare la quota minoritaria di perdite registrate sulle operazioni che andranno in default, sono svincolate alla conclusione dell'operazione garantita e, dunque, le predette risorse possono essere utilizzate per nuove garanzie del Fondo. La combinata azione dell'effetto leva e della rotatività conferisce al Fondo di garanzia una efficacia difficilmente raggiungibile da altri strumenti di incentivazione. Di seguito si riporta a titolo di esempio una stima della possibile operatività della Sezione speciale Turismo del Fondo, nel comparto legati ai codici Ateco "Alloggi 55.00.00", "Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing) 79.00.00". per i prossimi sei anni, ipotizzando un intervento dell'estensione massima possibile, ivi compreso l'utilizzo, per l'anno in corso, delle opportunità offerte dal Temporary Framework.

Anno di ammissione	Codici Ateco 55.00.00 e 79.00.00			
	N. operazioni	Importo finanziamenti	Importo garantito	Importo accantonato
Totale 2021-2026	23.515	3.612.377.068,40	2.718.365.548,46	358.000.000,00

In coerenza con quanto previsto dal PNRR in fase attuativa la Sezione speciale sarà indirizzata su specifiche priorità di intervento quali: a) almeno per il 40% verso imprese nelle Regioni del Sud b) un ulteriore 30% verso nuove imprese costituite da giovani under (35) o imprese femminili (senza limiti di età). A titolo esemplificativo si riporta una possibile rappresentazione dei tiraggi della misura che saranno poi verificate in fase attuativa. Occorre peraltro tener conto delle possibili interazioni fra gli universi dei soggetti incentivati. A tal fine, si riportano le stime dell'operatività del Fondo su un analogo orizzonte temporale (2021-2026) riferito alle imprese localizzate nel Mezzogiorno, alle nuove imprese e alle imprese femminili. Chiaramente si tratta di un un mero esempio, non esaustivo, fra aree che si sovrappongono e quindi non una ipotesi esatta di ripartizione dei 358 milioni che saranno invece oggetto di apposito accordo con il MISE.

Imprese del Mezzogiorno

Anno di ammissione	Codici Ateco 55.00.00 e 79.00.00			
	N. operazioni	Importo finanziamenti	Importo garantito	Importo accantonato
Totale 2021-2026	5.140	755.788.887,97	579.806.261,36	85.708.933,16



Nuove imprese

Anno di ammissione	Codici Ateco 55.00.00 e 79.00.00			
	N. operazioni	Importo finanziamento	Importo garantito	Importo accantonato
Totale 2021-2026	8.782	1.085.962.274,37	831.730.582,89	116.981.079,86

Imprese femminili

Anno di ammissione	Codice Ateco 55.00.00 e 79.00.00				
	Totale	N. operazioni	Importo finanziamento	Importo garantito	Importo accantonato
Totale 2021-2026	3.915	530.185.394,52	396.970.013,00	65.883.313,78	

Con il comma 3-bis, nell'attività di rilascio delle garanzie di cui al comma 1, si prevede poi che il consiglio di gestione del Fondo adotti uno specifico modello di valutazione del rischio e che la sua composizione sia integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico-ricettive. La disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Le Regioni e le Province autonome, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione e, previo accordo delle amministrazioni co-finanziatrici con il Ministero del Turismo e Mediocredito Centrale s.p.a., possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, fino a concorrenza delle risorse disponibili, per 358 milioni di euro, a valere sul Fondo di Rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. La ripartizione temporale delle risorse previste nell'accordo comunitario è riportata nella tabella seguente.

Fondo Garanzia	Totale	2021	2022	2023	2024	2025
FdG PMI	358	100	58	100	50	50

Il primo "milestone" vede la definizione del Regolamento Operativo della sezione Speciale del fondo entro il 31 dicembre 2021 e un target finale di raggiungimento di 11.800 imprese, originariamente previsto senza vincolo di riserva del 50% per le misure di riqualificazione energetica o sostenibilità ambientale e che si prevedano liste di esclusione oltre i criteri di eleggibilità ai sensi del principio DNSH. Le analisi effettuate confermano la raggiungibilità del target previsto. In ogni caso, l'avanzamento sarà oggetto di valutazione di fattibilità di medio termine al 2023.

Le misure incentivano la realizzazione di lavori di ristrutturazione di infrastrutture già esistenti e sono finalizzate a ridurre il consumo energetico, aumentare l'efficienza energetica, portare ad un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati, e ridurre significativamente le emissioni di gas serra.

La misura è attribuibile al campo di intervento 025ter "Costruzione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica" in allegato al regolamento RRF, con coefficiente di cambiamento climatico del 40%.



Queste misure fanno parte di un più ampio programma di ristrutturazione edilizia per l'efficienza energetica, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, e portano a un sostanziale miglioramento del rendimento energetico.

L'edificio deve essere conforme a tutte le normative nazionali/regionali applicabili in materia di prestazione energetica ed emissioni di CO2 e con un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito per edifici a energia quasi zero (NZEB - direttive nazionali).

La misura non dovrebbe comportare emissioni significative di gas serra in quanto:

- l'edificio non è destinato all'estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili;
- il programma degli interventi riguarda la realizzazione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica caratterizzati da un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al fabbisogno degli edifici NZEB ed è quindi compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione emissioni di gas serra e della neutralità climatica.

In tal senso, contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica stabilito dalla Direttiva Efficienza Energetica (2012/27/UE) e consentirà il rispetto degli accordi stabiliti a livello nazionale nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima.

Articolo 3 (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo)

Per l'attuazione della linea progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo", Misura MIC3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito il Fondo per gli investimenti nel settore turistico, a valere sul quale sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025. La misura si pone in continuità, ma non in sovrapposizione oggettiva, con le precedenti ed è volta a finanziare ed agevolare investimenti di taglia medio-alta nel settore turistico, fieristico e congressuale. La misura completa, insieme al Fondo per il Turismo Sostenibile-BEI il possibile menù di agevolazione agli investimenti per il settore graduandoli per scala dimensionale andando progressivamente a sostituire le quote di incentivo a fondo perduto con la parte di credito agevolato. Il presente intervento si pone a livello medio andando a coprire una fascia di mercato di dimensione medio grande. Gli strumenti proposti non sono comunque cumulabili fra loro.

Il contributo diretto alla spesa, nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, viene corrisposto nel limite di spesa complessivo di 180 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sul Fondo di Rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1 e con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e innovazione digitale. Gli interventi devono comunque risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852. La scansione temporale del finanziamento concordata a livello comunitario è riportata nella tabella sottostante.

Funds	Total	2021	2022	2023	2024	2025
<i>FRI Fondo per gli investimenti</i>	<i>180</i>		<i>40</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>



<i>nel settore turistico</i>						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

Per la quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni a valere sulle risorse del FRI, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la convenzione che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, assicura, ai sensi dell'articolo 1, comma 356, legge n. 311 del 2014 che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non possa superare l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361 citato.

Il FRI prevede la concessione di prestiti a tasso agevolato, con provvista CDP, cui si aggiungono finanziamenti di pari importo erogati dal sistema bancario a condizioni di mercato, a seguito di valutazione del merito di credito dei potenziali beneficiari e delle iniziative proposte.

Il FRI è stato istituito dalla legge Finanziaria per il 2005 nell'ambito di un processo di riforma delle agevolazioni pubbliche. Attraverso il FRI, CDP eroga credito alle imprese nell'ambito di disposizioni normative che prevedano agevolazioni gestite da Ministeri e Regioni titolari di specifiche misure, in questo caso dal Ministero del Turismo.

La quota a tasso agevolato concessa da CDP copre di norma il 50% del finanziamento complessivo, raggiungendo il 90% nei programmi di ricerca, sviluppo e innovazione.

Il finanziamento agevolato assume la forma dell'anticipazione rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale, non superiore a 15 anni, e ad un tasso di interesse minimo dello 0,50% annuo.

Le condizioni operative del FRI sono ampiamente consolidate e in particolare, in base alla normativa di riferimento, prevedono il riconoscimento in favore di CDP: i) del differenziale tra un tasso standard di riferimento che riflette le condizioni dei mutui con oneri a carico dello Stato (aggiornato periodicamente dal MEF) e il tasso agevolato corrisposto dalle imprese; ii) degli oneri di gestione, in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario potranno accedere altresì alla garanzia rilasciata dalla società SACE a condizioni di mercato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che si ritiene un utile strumento aggiuntivo all'intervento. A riguardo si fa presente che il fondo a copertura delle garanzie coperte dalla società SACE Spa ha una dotazione ai sensi di legge pari a 29,3 miliardi di euro e che l'impatto della misura prevista dalla norma è estremamente contenuto.

In termini di impatto complessivo della misura si evidenzia come, con un contributo a fondo perduto medio del 20 per cento e ipotizzando una dotazione di 180 milioni di euro, sia possibile ottenere un effetto leva pari a cinque volte, sostenendo circa 900 milioni di euro di nuovi investimenti, con importanti esternalità positive in termini di supporto al rilancio, alla crescita del tessuto economico e al sostegno all'indotto. Gli obiettivi degli investimenti ammissibili all'agevolazione saranno strettamente coerenti con quelli individuati dal PNRR con una riserva del 50% per le riqualificazioni in chiave energetica e di sostenibilità ambientale. Il rationale dell'intervento agevolativo è quello di supportare la realizzazione di investimenti di taglio medio-grande (in media 3 milioni di euro), anche al fine di agire in complementarità rispetto allo strumento del credito di imposta, che dovrebbe soddisfare investimenti target di dimensioni più contenute. Si prevede di incentivare investimenti per circa 300 imprese medio-grandi del settore turistico incluse le fiere e i centri congressi.

Le Regioni e le Province autonome, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali



rispetto a quelle previste dal comma 1, previo accordo delle amministrazioni co-finanziatrici con il Ministero del Turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse aggiuntive. Tale previsione di carattere meramente facoltativo deriva dall'interesse specifico partecipativo manifestato dalle suddette istituzioni. Pertanto, l'intervento in questione potrà essere considerato soltanto nei limiti dei vincoli derivanti dalle compatibilità con la finanza pubblica.

Il primo "milestone" vede la definizione del **decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto entro il 31 dicembre 2021 che definirà, tra l'altro**, i criteri di eleggibilità ai sensi del DSNH. Il target per la misura è di 300 medie aziende servite entro il 31 dicembre 2025.

Gli interventi finanziati attraverso **la presente misura** comprendono tra gli altri:

- interventi di riqualificazione energetica
- interventi sull'involucro edilizio e ristrutturazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia)
- interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

La misura incentivata la realizzazione di lavori di ristrutturazione di infrastrutture già esistenti **ed è finalizzata** a ridurre il consumo energetico, aumentare l'efficienza energetica, portare ad un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati, e ridurre significativamente le emissioni di gas serra.

La misura è attribuibile al campo di intervento 025ter "Costruzione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica" in allegato al regolamento RRF, con coefficiente di cambiamento climatico del 40%.

Queste **iniziative** fanno parte di un più ampio programma di ristrutturazione edilizia per l'efficienza energetica, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, e portano a un sostanziale miglioramento del rendimento energetico.

L'edificio deve essere conforme a tutte le normative nazionali/regionali applicabili in materia di prestazione energetica ed emissioni di CO₂ e con un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito per edifici a energia quasi zero (NZEB - direttive nazionali).

L'intervento non dovrebbe comportare emissioni significative di gas serra in quanto:

- l'edificio non è destinato all'estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili;
- riguarda la realizzazione di edifici ad alta efficienza energetica caratterizzati da un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al fabbisogno degli edifici NZEB ed è quindi compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione emissioni di gas serra e della neutralità climatica.

In tal senso, contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica stabilito dalla Direttiva Efficienza Energetica (2012/27/UE) e consentirà il rispetto degli accordi stabiliti a livello nazionale nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima.

Il comma 9-bis introduce una modifica all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 riducendo al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, la quota di risorse non utilizzate del FRI (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca) da destinare alla finalità di promozione di progetti di ricerca e di rafforzamento delle strutture produttive. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a una diversa, nonché temporanea, ripartizione delle risorse del Fondo Rotativo per il Sostegno alle imprese e agli investimenti (FRI) in sede di assegnazione delle stesse tra gli interventi agevolati attivabili dalle amministrazioni a favore delle imprese, anche tenuto conto delle misure previste nell'ambito del PNRR.

Articolo 3-bis (Fondo turismo)

La norma dispone che il Fondo turismo di cui all'articolo 178, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, sia incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025. Alla copertura degli oneri



recati si provvede con corrispondente riduzione delle risorse del FSC – programmazione 2014-2020 – previa delibera del CIPESS volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo”, come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46/2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non determinando effetti finanziari negativi.

Articolo 4 (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator)

La norma introdotta dall’articolo 4 prevede misure per favorire la digitalizzazione del sistema turistico, pensate per sostenere la competitività del settore. *Viene previsto* il riconoscimento per le agenzie di viaggio e tour operator di un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall’articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all’importo massimo complessivo cumulato, di 25.000 euro per ciascun beneficiario e comunque nel limite complessivo annuo di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l’anno 2025. A detti oneri si provvede a valere sul Fondo di Rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.-Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Potranno essere ammesse al credito di imposta le spese per l’acquisto di siti e portali web e la loro ottimizzazione per i sistemi di comunicazione mobile, di programmi per automatizzare i servizi di prenotazione e vendita on line di servizi e pernottamenti, di servizi di comunicazione e marketing digitale, di spazi pubblicitari su piattaforme web specializzate, di progettazione, realizzazione e promozione digitale di proposte di offerta innovativa.

La misura è analoga alla precedente prevista dell’art. 6, comma 3 del D. M. 12 febbraio 2015. La precedente misura, che includeva anche le strutture ricettive, ha soddisfatto più di 2.500 richieste per circa 45 milioni. Si prevede di servire almeno 3.500 imprese.

Per agenzie di viaggio e tour operator, si intendono le aziende con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12. La misura è in regime di *de minimis* e non prevede target specifici da raggiungere.

Funds	Total	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Tax credit digitale</i>	98	0	18	10	10	60

Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modalità applicative del credito di imposta.



Articolo 5 (Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari)

L'articolo introduce misure di semplificazione amministrativa e procedimentale per la programmazione e la pianificazione dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e per l'approvazione dei contratti di programma tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura nazionale, *nonché per il loro aggiornamento annuale*. Trattasi disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma, in particolare, è finalizzata a dare attuazione alla riforma prevista dal PNRR italiano alla Missione 3 Componente 1, che richiede come milestone al 31 dicembre 2021 la riduzione dei tempi dell'iter di approvazione dei Contratti di programma del gestore dell'infrastruttura ferroviaria RFI.

Articolo 6 (Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria)

La disposizione reca una disciplina semplificata per l'approvazione dei progetti di infrastrutture ferroviarie, nonché per gli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, in grado di consentire la riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal PNRR e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nello specifico vengono introdotte disposizioni procedurali di carattere ordinamentale riguardanti lo svolgimento della Conferenza di servizi in forma semplificata finalizzata all'acquisizione delle autorizzazioni, intese e nulla osta previsti dalla legge, comprese quelle riguardanti quelle previste ai fini urbanistici ed edilizi, nonché per la localizzazione dell'opera. La determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e ha ad oggetto il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi disciplinata al comma 1, si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione dei lavori siano richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali in capo al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato.

Con riferimento alla previsione concernente la nomina di un commissario straordinario, la disposizione prevede un rinvio all'art. 4 del DL 32/2019 che nello specifico al comma 5 dispone che la determinazione del compenso del predetto Commissario sia in misura non superiore a quella indicata dall'art. 15, comma 3, del DL 98/2011, da porre a carico di una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare.

Infine, sempre al comma 1, viene consentito a tutti i soggetti pubblici e privati di stipulare appositi atti convenzionali (si pensi, a titolo esemplificativo, ad appositi accordi-quadro) finalizzati ad una realizzazione coordinata ed integrata dei medesimi interventi, mediante l'individuazione di un unico soggetto attuatore e la previsione del ricorso alle misure semplificatorie previste dal decreto in esame. Si precisa, infine, che sono fatte salve le disposizioni relative all'attività di vigilanza, controllo e verifica contabile.

Il comma 2-bis modifica l'articolo 44 del DL 77 del 2021, per semplificare le procedure in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, inserendo un comma 6-bis che prevede che, in relazione agli interventi di cui all'Allegato IV, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri relative al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa.



La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6-bis (Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche)

La disposizione prevede, al comma 1, che le procedure di affidamento dell'attività di progettazione, richiesta dai citati bandi, possano essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6-ter (Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR)

La disposizione modifica il comma 3 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativo alle semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, prevedendo che la pubblicazione, da parte delle stazioni appaltanti, dell'avvio delle procedure negoziate mediante i rispettivi siti internet istituzionali non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta, ferma restando, secondo la novella di cui trattasi, la possibilità per gli operatori economici di manifestare interesse a essere invitati alla procedura. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6-quater (Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti)

L'articolo apporta modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020.

In particolare il nuovo comma 1, alla lettera a), rafforza l'attività del collegio consultivo tecnico per la risoluzione delle controversie che potrebbero insorgere durante l'esecuzione del contratto al fine di una più rapida esecuzione del contratto. Trattasi di disposizione a carattere ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 di cui alla lettera b), è finalizzato ad introdurre dei limiti retributivi ai compensi del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76. La disposizione dispone che tali compensi non possono complessivamente superare lo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; detta percentuale è ridotta allo 0,25% per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro, se il collegio è composto da tre componenti e lo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; detta percentuale è ridotta allo 0,4% per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro, e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro, se il collegio è composto da cinque componenti.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i suddetti compensi sono computati, come espressamente previsto dall'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 76 del 2020, all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

Articolo 7 (Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)

Al fine di consentire la realizzazione del PSN, prevista nell'ambito dell'Investimento 1.1. del PNRR, si prevede l'esclusione del ricorso a Consip s.p.a. da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'avvalimento da parte stessa della società Difesa Servizi s.p.a. quale centrale di committenza per l'espletamento della relativa procedura di gara.

Il comma 2 lettera b) dispone che la società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e



sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma. Si tratta di norma a carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Le attività rientrano tra quelle già previste e finanziate dal decreto legislativo n. 59 del 2021.

Per la realizzazione di tali attività sono assegnati a Difesa Servizi s.p.a. 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Per quanto attiene il comma 5 che prevede che SOGEI S.p.A. continui ad erogare servizi cloud a favore delle amministrazioni per le quali agisce in base ad affidamenti in house ovvero a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza (in base all'autorizzazione disposta al comma 4 della medesima disposizione), nonché delle amministrazioni centrali per le quali già opera in base alla normativa e alle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, si precisa che alle relative spese si provvede con le risorse previste allo scopo a legislazione vigente.

***Il comma 4-bis** prevede che coerentemente con gli obiettivi di transizione digitale della Pubblica Amministrazione e di supporto nella migrazione al cloud previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si intendono realizzare interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti delle unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, cui è affidato un complesso processo di dematerializzazione degli archivi dell'Amministrazione della difesa e di altre Amministrazioni. Gli interventi consentono altresì di potenziare i sistemi di controllo della qualità dei processi produttivi, promuovendo al contempo sinergie produttive con le realtà locali, tutelando i livelli occupazionali e potenziando la capacità industriale delle unità in gestione all'Agenzia, localizzate nel Centro e nel Sud del Paese. L'assegnazione delle risorse già dedicate dal Dicastero a questi scopi direttamente all'Agenzia è una misura di semplificazione che permette di realizzare più efficacemente e in minor tempo interventi urgenti di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza che consentono la riapertura di impianti e linee produttive e uno sviluppo ulteriore delle capacità produttive dell'Agenzia.*

L'intervento è finanziato mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e prevede, in ragione delle esigenze e dei programmi infrastrutturali dell'Agenzia un contributo in due anni di euro 11.300.000 per l'anno 2022 e di euro 7.100.000 per l'anno 2023.

Si fornisce nella tabella che segue il dettaglio dei costi dei programmi infrastrutturali, suddivisi per unità produttiva:

N.	Prov.	Località	Intervento	Importo
1	PG	BAIANO - Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre	Rete idrica - Rifacimento linea alimentaz rete antincendio opera R13 ed opera R14 mediante sostituzione	741.000,00



			<i>conduttura in eternit e relativo smaltimento</i>	
2	PG	BAIANO - Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre	<i>FABBR. 42, 44 - PALAZZINA 1 - Ristrutturazione fabbr. 42 e 44, cunicolo, Palazzina 1 e realizzazione di quattro tettoie di copertura del campo rottami, INSTALLAZIONE DI N. 27 PALI DI ILLUMINAZIONE PERIMETRALE.</i>	877.000,00
3	PG	BAIANO - Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre	<i>RIMOZIONE MCA - Sostituzione copertura e relativo smaltimento fabbricati 127, 128 Opera R.13. Rifacimento tetti fabbricati 5 e 6</i>	497.000,00
4	PG	BAIANO - Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre	<i>Edificio n. 36 - Reparto Lavorazione Munizionamento "C 2°". Manutenzione straordinaria edile ed impiantistica.</i>	614.000,00
5	PG	BAIANO - Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre	<i>Rete Elettrica MT. Manutenzione straordinaria edile ed impiantistica delle cabine di trasformazione.</i>	622.000,00
6	PG	BAIANO - Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre	<i>Rifacimento manto stradale</i>	531.000,00
7	CE	CAPUA - Stabilimento Militare Pirotecnico	<i>PG.40 - 1° Capannone "Fritz Werner" - Interventi di ristrutturazione edilizia ed impiantistica Interventi di</i>	943.000,00



			<i>ristrutturazione edilizia</i>	
8	CE	CAPUA - Stabilimento Militare Pirotecnico	<i>PG.41 - 2° Capannone - Interventi di ristrutturazione edilizia ed impiantistica</i>	811.000,00
9	CE	CAPUA - Stabilimento Militare Pirotecnico	<i>PG.42 - 3° Capannone e Riservetta 14c - Interventi di ristrutturazione edilizia ed impiantistica</i>	821.000,00
10	NA	CASTELLAMMARE DI STABIA - Stabilimento Militare Produzione Cordami	<i>Rete elettrica - Manutenzione straordinaria edile ed impiantistica</i>	448.000,00
11	NA	CASTELLAMMARE DI STABIA - Stabilimento Militare Produzione Cordami	<i>FABBRICATO E: 1. LAVORI di manutenzione straordinaria degli spogliatoi e dei magazzini.</i>	815.000,00
12	FI	FIRENZE - Stabilimento Militare Chimico Farmaceutico	<i>Realizzazione nuovo reparto solidi orali</i>	2.282.000,00
13	LT	GAETA - Centro Dematerializzazione e Conservazione Unico	<i>Palazzina A - Manutenzione straordinaria dei prospetti e sostituzione infissi ammalorati e adeguamento impianto elettrico del fabbricato.</i>	1.327.000,00
14	LT	GAETA - Centro Dematerializzazione e Conservazione Unico	<i>Manutenzione straordinaria viabilità interna sedime e Sostituzione tratti di rete idrica ammalorata</i>	357.000,00
15	ME	MESSINA - Arsenale Militare	<i>SMALTIMENTO PRIMA PIOGGIA - Adeguamento a norma dell'impianto di prima pioggia, reti fognarie e</i>	794.000,00



			<i>impianto di depurazione acque di processo</i>	
16	ME	MESSINA - Arsenale Militare	<i>Impianto e distribuzione - Realizzazione nuovo impianto idrico</i>	531.000,00
17	ME	MESSINA - Arsenale Militare	<i>Fab. 47 - Officina Carpentieri in ferro N. 83PG/9 - Manutenzione straordinaria edile ed impiantistica del fabbricato</i>	1.395.000,00
18	ME	MESSINA - Arsenale Militare	<i>Rete Elettrica MT - Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti.</i>	896.000,00
19	PR	NOCETO - Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento	<i>Realizzazione nuovo deposito rifiuti speciali</i>	265.000,00
20	PR	NOCETO - Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento	<i>FABBRICATI 26, 27, 61, 77 - Manutenzione straordinaria edile e impiantistica dei fabbricati n. 26, 27, 61 a-b-c-d, 77 e manutenzione manto stradale</i>	1.373.000,00
21	PR	NOCETO - Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento	<i>BONIFICA - Bonifica impianti di depurazione dismessi</i>	928.000,00
22	NA	TORRE ANNUNZIATA - Stabilimento Militare Spolette	<i>Edificio n. 21 OFFICINA DI SUPPORTO EX 1° REPARTO - Manutenzione straordinaria edile ed impiantistica del fabbricato - Locale distruzione armi</i>	532.000,00

TOTALE	18.400.000,00
---------------	----------------------

Articolo 8 (Fondo ripresa resilienza Italia)



Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - MIC3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo in esame intende autorizzare la costituzione di uno specifico Fondo di Fondi - con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021 - denominato "*Fondo Ripresa Resilienza Italia*" di cui lo Stato Italiano sarà contributore unico e nel quale verrà conferita quota parte delle risorse previste dal dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) in favore dello Stato Italiano.

Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

I commi 1-bis – 1 quater che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica recano meramente disposizioni di carattere organizzativo e procedurale finalizzate a superare le disomogeneità territoriali nell'erogazione dei servizi sanitari offerti in ambito oncologico con particolare riferimento ai test di profilazione genomica, introducendo pertanto un modello organizzativo nazionale che consenta, a soggetti e professionalità già coinvolti nel percorso del paziente oncologico, la condivisione di dati.

A tal proposto, la norma prevede l'adozione di un decreto del Ministro della salute, su proposta tecnica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con il quale definire i criteri, le modalità e le procedure omogenee per l'istituzione da parte di ogni singola regione e provincia autonoma dei Molecular Tumor Board (MTB) nell'ambito delle Reti Oncologiche Regionali (ROR) e per l'individuazione da parte di ogni singola regione e provincia autonoma dei Centri specialistici per l'esecuzione dei test di profilazione genomica estesa Next-Generation Sequencing (NGS). A tal proposto, si precisa che i MTD costituiscono semplicemente dei modelli organizzativi attraverso i quali si strutturano i percorsi di presa in carico dei pazienti affetti da patologie tumorali prevedendo la compresenza, in sede decisionale, di una serie di professionalità già presenti all'interno della struttura sanitaria.

Con il medesimo decreto sono altresì definiti i compiti e le regole di funzionamento dei MTB, nonché le modalità e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dell'esecuzione di test di profilazione genomica NGS eseguiti dai Centri specialistici individuati. In relazione alla raccolta dati si rappresenta che la medesima può e deve avvenire mediante utilizzo degli ordinari strumenti informatici già presenti all'interno della struttura sanitaria.

L'articolo in esame autorizza, inoltre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) gli accordi necessari (il "*Funding Agreement*" ovvero "*Accordo di Finanziamento*"), a consentire la costituzione del Fondo ed a trasferire le risorse su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Banca Europea per gli Investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è costituito il Comitato per gli Investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR - e composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo.

In analogia con quanto già avviene per i Comitati di alcuni Fondi ESIF già gestiti dalla BEI - per esempio il *Fondo StudioSi* ed il *Fondo Ricerca e Innovazione* - per la partecipazione al predetto organismo non è stato previsto alcun compenso né alcun rimborso spese né gettoni di presenza né altri emolumenti comunque denominati. Ciò in quanto in tali Comitati non sono presenti soggetti esperti esterni ma rappresentanti delle singole Amministrazioni in esecuzione delle loro specifiche funzioni.

Per tutte le attività che verranno assicurate dalla BEI nell'ambito della gestione del Fondo di Fondi e che verranno formalizzate con gli accordi da sottoscrivere di cui ai commi 2 e 3 della presente disposizione normativa è riconosciuto alla BEI a titolo di commissione gestoria un ammontare fino



ad un massimo del 5% dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7% dell'importo totale delle contribuzioni effettivamente erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity, a cui si provvederà a valere sulle risorse del Fondo.

Al riguardo si rappresenta che le citate soglie sono frutto dell'applicazione analogica della normativa comunitaria del *Common Provision Regulation* ("CPR") di cui al Regolamento (UE <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN>) 2021/1060 per la parte che regola strumenti finanziari con struttura equivalente a quella del Fondo di Fondi nonché ai fondi strutturali attualmente gestiti dalla BEI.

Nel caso specifico, si mutua la struttura delle remunerazioni che è attualmente applicata in Italia ai seguenti strumenti:

- Fondo StudioSi (Autorità di Gestione: Ministero dell'Università e della Ricerca; a valere su risorse FSE di cui al PON Ricerca e Innovazione 2014-2020);
- Fondo Ricerca e Innovazione (Autorità di Gestione: Ministero dell'Università e della Ricerca; a valere su risorse FESR di cui al PON Ricerca e Innovazione 2014-2020);
- Fondo Emergenza Imprese Sardegna (Autorità di Gestione: Regione Sardegna; a valere in parte su risorse FESR di cui al POR 2014-2020);
- Fondo Emergenza Imprese Sicilia (Autorità di Gestione: Regione Sicilia; a valere in parte su risorse FESR di cui al POR 2014-2020).

Sebbene il Fondo di Fondi non ricada espressamente nell'ambito di applicazione del CPR, l'utilizzo dei criteri di cui al *Common Provision Regulation* - articolo 68, paragrafo 4 ed articolo 92, paragrafo 2, lettera a- viene adottato su base analogica (come analizzato dalla BEI insieme alla Commissione Europea), al fine sia di assicurare una omogeneità di approccio rispetto al trattamento dei costi degli strumenti finanziari - finanziati con fondi UE - di natura e struttura simili sia di facilitare il riconoscimento e la validazione delle voci di spesa del PNRR relative al Fondo di Fondi da parte della Commissione Europea.

In particolare viene applicato per analogia l'articolo 68 paragrafo 4 del CPR che, disponendo i citati massimali delle commissioni, sancisce che la strutturazione delle commissioni debba tener conto della soglia fino al 5% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali a titolo di prestiti e fino al 7% dell'importo totale dei contributi del programma effettivamente erogati ai destinatari finali a titolo di investimenti in equity e quasi-equity.

Lo schema di remunerazione, già in uso negli analoghi strumenti finanziari sopra menzionati, è composito in quanto prevede una componente calcolata in funzione delle risorse trasferite al Fondo di Fondi (o "Componente base") ed una componente calcolata in funzione degli effettivi livelli di erogazione delle risorse ai destinatari finali (o "Componente di utilizzo").

La Componente base, rilevante per il periodo di eleggibilità e connessa alle attività della BEI inerenti all'acquisizione di provvista al Fondo di Fondi ed alla relativa gestione, va calcolata pro rata temporis sull'ammontare complessivo di risorse trasferite al Fondo medesimo, secondo determinate percentuali;

La Componente di utilizzo invece è connessa alle attività della BEI inerenti al trasferimento della provvista dal Fondo di Fondi agli intermediari finanziari e conseguentemente ai destinatari finali nonché alla relativa gestione e viene calcolata pro-rata temporis sull'ammontare complessivo di risorse effettivamente trasferite ai destinatari finali, secondo determinate percentuali.

Le commissioni di gestione spettanti alla BEI per il periodo di eleggibilità non saranno mai superiori ai massimali indicati in linea, per analogia, con quanto previsto all'articolo 68, paragrafo 4 del CPR. Per l'eventuale *post-investment period* rileverà una commissione calcolata sulla falsariga della Componente di utilizzo.

Tali commissioni sono da considerare quale corrispettivo delle attività principali svolte dalla BEI, tra cui a titolo esemplificativo: individuazione degli intermediari finanziari, definizione della strategia di investimento, interfaccia con il MEF e le strutture di governance del Fondo di Fondi (Comitato per gli Investimenti), negoziazione, conclusione, gestione e monitoraggio dei relativi rapporti contrattuali



inerenti all'implementazione del Fondo medesimo, gestione della provvista, della tesoreria e del portafoglio di investimenti e reportistica circa l'utilizzo dei fondi. Le medesime commissioni inoltre coprono anche i costi sostenuti dalla BEI per servizi di consulenza esterna connessi allo svolgimento delle attività core, quali consulenza legale, consulenza operativa e di supporto per la reportistica ed il monitoraggio.

Eventuali costi connessi ad attività aggiuntive (ad esempio attività straordinarie richieste alla BEI, richieste di risoluzione contrattuale, attività di audit aggiuntive o specifiche richieste dal MEF alla BEI, gestione di contenziosi, specifiche misure di informazione o di marketing richieste dal MEF alla BEI) saranno calcolati in aggiunta alle commissioni di gestione di spettanza della BEI.

Per quantificare ex ante in termini assoluti un dato di costo massimo per il periodo di "spesa" sulla base di soglie percentuali calcolate sugli importi effettivamente erogati dal Fondo di Fondi (quindi su dati reali disponibili solo ex post), non potrà che procedersi a stime o approssimazioni che potrebbero risultare imprecise (probabilmente per eccesso) se sancite in un contesto normativo.

A supporto dell'opportunità di considerare normativamente le soglie percentuali individuate in via analogica nel CPR quale quantificazione massima della remunerazione della BEI per il periodo di eleggibilità (senza individuare ammontari in termini assoluti) agisce la circostanza che la spesa per commissioni di gestione riceve copertura a valere sulla stessa dotazione del Fondo, non richiedendo copertura ulteriore o diretta da parte del Bilancio dello Stato.

Peraltro, per quantificare ex ante in termini assoluti tale dato di spesa massima sulla base delle soglie anzidette, data la dotazione complessiva del Fondo, occorrerebbe:

- stimare l'importo della dotazione disponibile all'erogazione (la dotazione al netto delle commissioni spettanti alla BEI e agli intermediari);
- individuare una ripartizione delle erogazioni ai beneficiari finali tra prodotti loan e prodotti equity e quasi-equity (elemento che sarà definito nelle strategie di investimento);
- assumere l'integrale erogazione della dotazione disponibile sulla base delle quote di ripartizione individuate tra prodotti.

Gli elementi alla base del calcolo, considerati ex ante, presentano una circolarità che non consente precise quantificazioni preventive in quanto sono condizionati non solo dall'effettiva erogazione dei contributi ai beneficiari finali ma anche dalle caratteristiche dei prodotti e dall'eventuale ripartizione delle risorse tra prodotti di diversa natura, che solo le strategie di investimento stabiliranno. Inoltre la misura effettiva delle commissioni spettanti agli intermediari finanziari (anch'esse a valere sulla dotazione del Fondo di Fondi) potrà essere individuata soltanto in esito alla relativa selezione (secondo parametri di mercato come da CPR).

Per l'eventuale *post-investment period*, va altresì considerato che l'importo delle commissioni spettanti alla BEI sarà attinto essenzialmente dal rientro degli investimenti fatti, mentre il corrispettivo spettante agli intermediari sarà, secondo le esperienze di mercato, calcolato sulla base degli importi outstanding e detratto anche esso dai rientri.

Articolo 8-bis (Disposizioni in materia di distretti turistici)

Si modificano le disposizioni in materia di distretti turistici di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2011, n.206. In particolare, viene aggiornata la normativa vigente in funzione dell'intervenuta istituzione del Ministero del Turismo e, pertanto, si prevede - alla lett. a) del comma unico - che i distretti turistici siano istituiti con decreto del Ministro del Turismo, sostituendo il riferimento all'ex Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alla norma originaria (art. 3, c. 4, predetto).

Alla lettera b), si trasla di due anni – dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 - il termine stabilito per la procedura di delimitazione dei distretti turistici effettuata dalle Regioni d'intesa con il nuovo Ministero del Turismo, in luogo dell'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.



La disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9 (Rafforzamento e l'efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e per il miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti)

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 e 2**, di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5**, prevede che alle disposizioni di cui **commi da 3 a 4**, volte a favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di ricerca, si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Commi 6 e 7: non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto l'operazione viene effettuata nei limiti delle risorse già stanziare in favore del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation UE-Italia, a legislazione vigente. *Il comma 6 dispone, poi in ordine alla trasmissione degli schemi dei decreti ministeriali alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.*

Comma 8: istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato *con funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. La disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica atteso che ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e che alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Comma 9: istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – una Unità di missione in supporto al Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa di cui al comma 8. *L'Unità di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unità di missione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unità di missione concorre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009.*

Per le dette finalità sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale e due posti di funzione dirigenziale di livello non generale con incremento della dotazione organica dirigenziale. Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente comma sono pari a euro **571.571** lordi annui a decorrere dall'anno 2022, comprensivi dell'incremento per il rinnovo contrattuale anni 2019-2021 in misura pari al 3,78% (valore medio). Si rinvia alla Tabella di dettaglio degli oneri.

Comma 10: autorizza, per le finalità ivi indicate, il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare per il biennio 2021-2022, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 40 unità con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali. La quantificazione degli oneri complessivi, pari a euro **1.864.375** a decorrere dall'anno 2022, è stata effettuata considerando una retribuzione pro capite di euro 46.609,37 prevista per una unità di Area Terza – F1, comprensiva di una percentuale di incremento pari al 3,78% (valore medio) comprensivi dell'incremento per il rinnovo contrattuale anni 2019-2021.

Si rinvia alla Tabella di dettaglio degli oneri.

Comma 11: prevede che, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo in esame, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi



del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 nel numero massimo di dieci cui viene corrisposto un compenso pro capite di importo massimo pari a euro 50.000 lordi annui entro il limite di spesa complessivo annuo di euro **500.000**. *I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.* Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato altresì a stipulare convenzioni con università, enti ed istituti di ricerca, per i quali si prevede un costo complessivo annuo di euro **100.000**.

Commi 12: *prevede che gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.*

Commi 13 – 14: *Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Comma 15: prevede, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la corresponsione di un compenso onnicomprensivo - per un importo annuo non superiore a euro 8.000 per singola unità – a favore dei componenti dello Standard Setter Board, che fanno parte della Struttura di *governance* istituita presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con determina n. 35518 del 5 marzo 2020. Considerato che la richiamata determina RGS n. 35518, come modificata dalla successiva determina RGS n. 103255 del 26/06/2020, prevede in n. 15 i componenti dello Standard Setter Board, gli oneri per i compensi risultano pari a complessivi **120.000 euro** per gli anni dal 2022 al 2026. Si rinvia alla Tabella di dettaglio degli oneri. Alle spese di funzionamento della Struttura di *governance* si provvede con le risorse umane e strumentali assegnate al Servizio Studi della Ragioneria generale dello Stato, che già supportano la predetta Struttura di *governance*.

Comma 16: prevede che le norme relative ai principi e gli standard contabili elaborati dalla struttura di *governance* di cui ai commi 14 e 15, siano trasmesse alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis del D.lgs. 118/2011 al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del PNRR. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 17: prevede che con una o più determinate del Ragioniere generale dello Stato sono apportate le necessarie modifiche alla richiamata determina RGS n.35518 del 5 marzo 2020. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 18: l'onere derivante dall'attuazione dei commi da 8 a 17 risulta di euro **3.155.946** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di euro **3.035.946** a decorrere dall'anno 2027 cui si provvede **3.155.946** euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Comma 18-bis si prevede la modifica dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 disponendo che con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Non determina effetti finanziari.

Tabella di dettaglio degli oneri



RIEPILOGO ONERI DI PERSONALE ARTICOLO 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficienza dei relativi procedimenti)							
	QUALIFICA	RETRIBUZIONE PRO CAPITE (LORDO DIPENDENTE)	ONERI RIFLESSI E IRAP COMPLESSIVI	RETRIBUZIONE PRO CAPITE (LORDO STATO)	con incremento contrattuale 2019-2021 3,78%	UNITA' DA ASSUMERE	ONERE A REGIME dal 2022
COMMA 9	DIRIGENTE GENERALE	188.000,00	72.154,40	260.154,40	269.988,24	1	269.988
	DIRIGENTE NON GENERALE	105.000,00	40.299,00	145.299,00	150.791,30	2	301.583
							TOTALE ONERE COMMA 9
							571.571
COMMA 10	PERSONALE AREA III			44.911,71	46.609,37	40	1.864.375
							TOTALE ONERE COMMA 10
							1.864.375
COMMA 11	ESPERTI			50.000,00		10	500.000
	CONVENZIONI						100.000
							TOTALE ONERE COMMA 11
							600.000
COMMA 15	COMPONENTI STANDARD SET BOARD			8.000,00		15	120.000
							TOTALE ONERE COMMA 15
							120.000

Articolo 9-bis (Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR)

Si modifica l'articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevedendo una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento. Inoltre, nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, si prevede che il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza. Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 10 (Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

L'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, definisce le modalità di avvalimento dei soggetti previsti dal medesimo articolo 9 da parte delle Amministrazioni titolari di misure individuate nel PNRR. Per consentire anche al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di usufruire del predetto avvalimento è pertanto istituito un fondo per finanziare l'attività di supporto fornita al competente Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, al fine di consentire la più efficace e tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR con uno stanziamento di 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla copertura dei relativi oneri si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e alimentari.

Il comma 2-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una modifica di natura ordinamentale.

Articolo 10-bis (Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

Il comma 1 prevede un incremento del fondo nuove competenze pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Il comma 2 prevede la revisione dei limiti delle minori entrate contributive derivanti dal contratto di rioccupazione.

Gli effetti finanziari di cui all'articolo 41, comma 10 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificati dall'articolo 11, comma 11 del decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, sono di seguito riportati:



(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

Anni	Numero rapporti di lavoro con esonero	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Effetto fiscale indotto	Effetto totale
2021	120.000	-216,0	-	-216,0
2022		-108,0	74,5	-33,5
2023		0,0	6,6	+6,6
2024			-15,3	-15,3

Considerata l'adesione al nuovo contratto molto limitate (finora sono state registrate meno di 10 mila richieste all'Inps) si possono prudenzialmente considerare 60 mila assunzioni con esonero. Pertanto, tenendo conto delle stesse ipotesi effettuate nella relazione tecnica di istituzione del contratto di rioccupazione, si stimano i seguenti effetti finanziari.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

Anni	Numero rapporti di lavoro con esonero	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Effetto fiscale indotto	Effetto totale
2021	60.000	-108,8	0,0	-108,8
2022		-54,4	37,5	-16,9
2023			3,3	3,3
2024			-7,7	-7,7

Gli effetti differenziali prodotti dalla disposizione normativa in esame sono quindi i seguenti:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

Anni	Entrate contributive (lordo fisco)	Effetto fiscale indotto	Effetto totale
2021	107,2	0,0	107,2
2022	53,6	-37,0	16,6



2023		-3,3	-3,3
2024		7,6	7,6

Dal comma 2 derivano maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali per 107,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,6 milioni per l'anno 2022, di cui 100 milioni per l'anno 2021 vengono utilizzate (comma 3) a copertura dell'incremento del fondo nuove competenze (comma 1).

L'effetto fiscale derivante dalla riduzione dei limiti delle minori entrate contributive determina una minore entrata pari a 3,3 milioni di euro per l'anno 2023 che trova copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 11 (Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La realizzazione e implementazione dello sportello unico digitale è infatti effettuata per il tramite dell'apposizione di uno specifico vincolo di destinazione al programma operativo nazionale - il PON Governance 2014/2020 - e in particolare sulla quota React EU assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021, nel limite di 2,5 milioni di euro (vedi lettera c) della disposizione). Siffatta quota è capiente. Per quanto riguarda, nello specifico, la gestione a regime dello sportello unico digitale di cui alla lettera a) i Commissari provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si segnala, altresì, che le vigenti disposizioni conferiscono all'Agenzia per la coesione il compito di supportare i singoli Commissari ZES mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4 comma 7 quater DL 91/2017). Si tratta di contratti di lavoro autonomo che non garantiscono stabilità e continuità alla struttura commissariale, la quale, come noto, a seguito dell'intervento di riforma varato con il DL 77/2021, ha compiti di amministrazione attiva (rilascio dell'autorizzazione unica all'insediamento produttivo). La disposizione mira pertanto a consentire anche l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con personale dotato di esperienza tecnico amministrativa, e che sia legato da un vincolo di dipendenza gerarchica, unico compatibile con il carattere squisitamente provvedimentale dell'attività demandata.

La struttura prevista si compone di 10 unità di personale di cui 2 unità di personale dirigenziale di II fascia e n. 8 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nelle due aree funzionali (A e B) previste dal CCNL comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il reperimento di questo personale costituisce quindi la risposta, predefinita dal legislatore, rispetto alle esigenze minime della struttura commissariale, ferme le risorse già previste a legislazione vigente.

La copertura finanziaria è infatti assicurata dalle risorse già rese disponibili all'art. 4 comma 7 quater del D.L. 91/2017 così come integrato dal comma 3 dell'art. 57 del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, ammontanti ad €. 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

I costi di questa composizione della "dotazione organica" per ciascun commissario sono stati stimati sulla base dei sotto riportati elementi:

Tabella – Costi del personale dipendente PCM Area A e B



AREA	FASCIA ECONOMICA	RETRIBUIZ. TABELLARE ANNUA (per 12 mensilità)	TREDCESIMA MENSILITA'	RETRIBUIZ. TABELLARE (per 13 mensilità) CCNL 2008-2009	INDENNITA' DI PRESENZA MENSILE CCNL 31.07.2009	INDENNITA' DI PRESENZA ANNUA (per 12 mensilità)	INDENNITA' ORGANIZZATIVA CCNL 31.07.2009	INDENNITA' ORGANIZZATIVA (per 12 mensilità)	RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA (per dipendenti)	ONERI RETRIBUTIVI (Fondo pensione INPSAP 24,30% + Opera previdenza/IFR 1,60% + IRAP 8,30%)	COSTO TOTALE ANNUO LORDO	costo orario medio (per 1640,20 ore)
A	F9	35.723,52	2.976,96	38.700,48	676,00	8.112,00	540,00	6.480,00	53.292,48	20.453,65	73.746,13	44,72
	F8	34.168,92	2.847,41	37.016,33	676,00	8.112,00	540,00	6.480,00	51.608,33	19.807,28	71.415,61	43,30
	F7	32.569,52	2.714,13	35.283,65	676,00	8.112,00	540,00	6.480,00	49.875,65	19.142,27	69.017,92	41,85
	F6	30.690,20	2.557,52	33.247,72	676,00	8.112,00	540,00	6.480,00	47.839,72	18.360,88	66.200,60	40,14
	F5	28.747,91	2.395,66	31.143,57	676,00	8.112,00	540,00	6.480,00	45.735,57	17.553,31	63.288,88	38,38
	F4	26.991,80	2.249,32	29.241,12	676,00	8.112,00	540,00	6.480,00	43.833,12	16.823,15	60.656,27	36,78
	F3	24.571,59	2.047,63	26.619,22	635,00	7.620,00	540,00	6.480,00	40.719,22	15.628,04	56.347,26	34,17
	F2	23.260,60	1.938,38	25.198,98	629,00	7.548,00	540,00	6.480,00	39.226,98	15.055,32	54.282,30	32,91
	F1	22.456,56	1.871,38	24.327,94	629,00	7.548,00	540,00	6.480,00	38.355,94	14.721,01	53.076,95	32,18
	B	F9	24.065,32	2.005,44	26.070,76	550,00	6.600,00	440,00	5.280,00	37.950,76	14.565,50	52.516,27
F8		23.265,32	1.938,78	25.204,10	550,00	6.600,00	440,00	5.280,00	37.084,10	14.232,88	51.316,97	31,12
F7		22.539,04	1.878,25	24.417,29	550,00	6.600,00	440,00	5.280,00	36.297,29	13.930,90	50.228,19	30,44
F6		21.808,84	1.817,40	23.626,24	550,00	6.600,00	440,00	5.280,00	35.506,24	13.627,30	49.133,54	29,79
F5		20.572,15	1.714,35	22.286,50	550,00	6.600,00	440,00	5.280,00	34.166,50	13.113,10	47.279,60	28,67
F4		19.338,46	1.611,54	20.950,00	550,00	6.600,00	440,00	5.280,00	32.830,00	12.600,15	45.430,15	27,55
F3		18.687,62	1.557,30	20.244,92	550,00	6.600,00	440,00	5.280,00	32.124,92	12.329,54	44.454,47	26,96
F2		18.036,23	1.503,02	19.539,25	536,00	6.432,00	440,00	5.280,00	31.251,25	11.994,23	43.245,48	26,22
F1		17.411,75	1.450,98	18.862,73	514,00	6.168,00	440,00	5.280,00	30.310,73	11.633,26	41.943,99	25,43

I costi dei dirigenti di seconda fascia, comprensivi del trattamento economico fondamentale ed accessorio e degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, sono stimati in circa euro 145.000 per ciascuna unità dirigenziale di livello non generale, e tengono conto in via prudenziale anche degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali 2016-2018 e 2019-2021, non ancora definiti per la PCM

La disposizione prevede che il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ciò significa che, in base alla norma richiamata il personale del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio presso i Commissari in posizione di comando o di fuori ruolo, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, si provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.

Nel calcolo delle somme necessarie si è considerato per estrema cautela che: a) il personale da reclutare appartenga sia al personale dirigenziale di II fascia che a funzionari (inquadrati nelle fasce economiche più elevate per es. A/F9); b) che sia tutto proveniente da amministrazioni pubbliche non ricomprese nel comparto ministeri, con oneri a carico del chiamante (ACT).

Così procedendo si è stabilito che saranno necessari:

- € 2.320.000 per le n. 16 unità di personale dirigenziale (nr. 2 unità al costo procapite di € 145.000 x le 8 strutture commissariali)

- € 4.719.744 per le n. 64 unità di personale non dirigente (nr. 8 unità al costo procapite di €. 73.746 x le 8 strutture commissariali).

L'importo totale annuo lordo amministrazione è pari a € -7.039.744, ossia un importo pienamente compatibile con lo stanziamento di 8,8 milioni annui disponibili sino al 2034.

Circa il comma 1-bis, recando lo stesso l'interpretazione autentica dell'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41, al fine di chiarire univocamente le modalità di applicazione dei criteri per l'erogazione del beneficio ivi previsto, ha natura interpretativa e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 12 (Borse di studio per l'accesso all'università)

La disposizione, di mera natura ordinamentale, si limita - al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal PNRR nell'ambito INVESTIMENTO 1.7 Missione M4C1-2: in tema di BORSE DI STUDIO PER L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA' (che indica la necessità di accrescere sia l'importo della borsa di studio di un importo minimo di 700 euro sia di ampliare la platea dei beneficiari) – a semplificare la procedura per la definizione dell'importo e dei requisiti di eleggibilità delle borse di studio per l'accesso all'università. Si rammenta, infatti, che, sulla base della legislazione vigente, tale intervento richiederebbe un decreto interministeriale da adottarsi in esito alla procedura indicata dagli articoli di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 68/2012. Con la presente disposizione, dunque, si prevede che gli incrementi delle borse di studio non necessitino della menzionata procedura, ma che, in ragione del loro contenuto vincolato, in quanto “predeterminato” dal PNRR, possano essere recepiti in un mero decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In ragione di quanto esposto, dalla attuazione della presente disposizione, di mera natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13 (Supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca)

La norma reca una mera autorizzazione entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca – che reca le corrispondenti disponibilità.

Articolo 14 (Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea)

La disposizione costituisce la disposizione attuativa della Missione M4C1-1, riforma 1.5, in tema di riforma delle classi di laurea. L'obiettivo generale dell'intervento è quello di aumentare gli elementi di interdisciplinarietà e innovatività dei corsi di studio universitari, riducendo i confini esistenti che limitano in maniera significativa lo sviluppo dei percorsi formativi nel senso di una maggiore apertura e integrazione tra i saperi.

Nello specifico, la disposizione abilita all'inserimento – quale criterio generale per la disciplina degli ordinamenti dei corsi di studio universitari – di una riserva di crediti formativi ad attività, anche seminariali e di laboratorio, vertenti su settori scientifico-disciplinari diversi da quelli previsti per le attività di base o caratterizzanti. In ogni caso, ci si premura di assicurare la coerenza con il profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio, così da non far venire meno il profilo professionalizzante dello stesso.

Con la presente disposizione, pertanto, si inseriscono nuovi principi – coerenti con gli obiettivi di riforma indicati dal PNRR – nell'ambito della disciplina del procedimento per l'adozione dei criteri generali di cui all'articolo. 17, comma 95 e comma 99 della legge n. 127 del 1997 che rimane, sotto tutti gli altri profili, inalterato.

In ragione di quanto esposto, dalla attuazione della presente disposizione, di mera natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2-bis, nel disporre una mera facoltà di autorizzazione alla presentazione delle proposte di ampliamento dell'offerta formativa in deroga ai termini previsti dalle ordinarie procedure, ha valore ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 (Alloggi per studenti)

Con la presente disposizione si introducono modifiche alla procedura di cui alla legge n. 338 del 2000, rese necessarie dall'esigenza di un allineamento alle modifiche *medio tempore* intervenute sul



codice dei contratti pubblici, oltre che in ragione delle esigenze di rapidità richieste dal PNRR, al fine ultimo di rendere disponibili tempestivamente le strutture residenziali, finanziate dalle presenti disposizioni, agli studenti. In particolare, tali innovazioni sono legate agli adempimenti assunti con la Commissione Europea nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza con riferimento al traguardo M4C1-27.

Con la presente disposizione, pertanto, si inseriscono nuovi principi – coerenti con gli obiettivi di riforma indicati dal PNRR – nell'ambito della disciplina del procedimento per l'adozione dei bandi ex lege n. 338 del 2000 che rimane, sotto tutti gli altri profili, inalterato.

In ragione di quanto esposto, dalla attuazione della presente disposizione, di mera natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO II

CAPO I

Articolo 16 (Risorse idriche)

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16-bis (Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa)

Prevede una proroga al 31 dicembre 2025 dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16-ter (Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)

La disposizione permette l'applicazione del meccanismo di maggior tutela ai soggetti economicamente più esposti che vengono individuati sulla base di particolari situazioni. Si tratta di una procedura di acquisizione dei dati in possesso dell'INPS che vengono trasmessi al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a

Non si rilevano impatti finanziari né diretti né indiretti, in quanto la disposizione incide sulle modalità di offerta e di partecipazione ai mercati da parte delle categorie di utenti domestici e vulnerabili.

Per quanto attiene agli eventuali costi derivanti dallo svolgimento delle attività affidate ad Acquirente Unico S.p.A. ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 210 del 2021 (quantificabili in circa 500.000 euro l'anno), questi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto posti a carico degli operatori del settore tenuti al pagamento del corrispettivo unitario a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)

Articolo 17 (Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani)



Per quanto concerne gli impatti sulla finanza pubblica, gli interventi previsti dal Piano d'azione sono finanziati nell'ambito del PNRR sotto forma di prestito.

Articolo 17-bis (Disposizioni per la ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)

L'articolo è volto a prevedere con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 152 del 2021, al fine di procedere alla ripermetrazione dei SIN attualmente esistenti, sentiti gli enti territoriali interessati, al fine di escludere dai SIN le aree che non presentano fattori di inquinamento ambientale e che, per la tipologia di attività cui sono state interessate, risultano escluse dal rischio di contaminazione e conseguentemente non necessitano di specifici interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, secondo la finalità della disposizione

La norma, di carattere procedimentale, non determina ricadute sulla finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate sono già interessate ad oggi nella procedura di perimetrazione e di deperimetrazione dei SIN ai sensi dell'articolo 252 del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché del citato art. 36-bis del decreto legge n. 83 del 2012, pertanto provvederanno alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 18 (Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica)

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Circa la lettera 0a) si precisa che si tratta di attività che rientrano tra le attribuzioni istituzionali dell'Autorità competente nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, che vi provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziaria previste a legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, si precisa che all'articolo 12, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 prima della modifica apportata dall'art. 28, comma 1, lettera a), del DL n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, era già previsto che l'autorità competente potesse definire le necessarie prescrizioni nei confronti dell'autorità procedente.

Il comma 1-bis si limita a specificare quanto già previsto all'articolo 7-bis, comma 8-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, in base al quale "limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234".

Articolo 18-bis. (Modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di misure a carattere procedimentale volte ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi in capo al Commissario unico e superare quanto prima le condanne europee a carico dell'Italia nello specifico settore, riducendo l'importo delle relative sanzioni a carico del bilancio pubblico nazionale.

Articolo 19 (Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici)

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto finalizzata a chiarire in maniera inequivocabile l'applicazione della trattenuta in garanzia sui pannelli fotovoltaici, incentivati e non, in forma cauzionale, da porre in relazione anche alla gestione del fine vita a cura dei sistemi collettivi, come introdotti con il decreto legislativo 49/2014, precisando il ruolo del GSE rispetto a tale materia.



Nel merito, occorre evitare di confondere la garanzia da prestare, prevista dalla legge, con il contributo ambientale da versare al sistema collettivo per coprire i costi della filiera.

Tale equivoco ha generato la convinzione per taluni produttori di aver assolto alla garanzia ricorrendo a una modalità prevista dal GSE nel 2012, superata dalla disciplina introdotta dal decreto legislativo 49/2014 rispetto alla quale lo stesso GSE aveva operato degli adempimenti.

Si definisce così l'obbligo della garanzia operante su tutti gli impianti incentivati dai Conti energia (senza differenziazioni) trattenuta dal GSE, ovvero per gli impianti non incentivati, in presenza di sistemi collettivi, da poter versare agli stessi, senza confonderla con il contributo ambientale dovuto per finanziare la filiera di recupero.

L'ultimo periodo reca proprio ulteriori differenziazioni tra garanzia nella forma di deposito cauzionale, che va restituito al momento dell'asserito avvenuto smaltimento, dal contributo ambientale versato ai consorzi.

Articolo 19-bis (Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

Modifica, in particolare, l'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede che i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi per la loro costruzione ed esercizio possono essere ammessi a regimi di sostegno anche per progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti.

Il comma 4 prevede che incentivazione di tali progetti segua determinate modalità di assegnazione delle risorse.

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interviene esclusivamente sulle modalità di partecipazione ai regimi per interventi di rifacimento su impianti che già beneficiano ovvero abbiano beneficiato di incentivi.

Articolo 19-ter. (Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

Prevede che, a partire dal 1° gennaio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 20 (Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto le risorse sono già state previste dalla legislazione vigente e dal Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con particolare riferimento al comma 2, lettera 0a) che inserisce un vincolo di allocazione delle risorse, nella misura del 40 per cento, alle regioni del mezzogiorno, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto l'allocazione è prevista nei limiti delle risorse vigenti.

Articolo 20-bis. (Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari)

La disposizione per semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, estende la disciplina prevista, per i territori colpiti dal sisma 2016, dall'art. 1-sexies del decreto-legge n.55/2018, in materia di lievi difformità edilizie e pratiche pendenti, ai fini



dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati danneggiati, anche ai territori interessati dal sisma 2009, nonché, per omogeneità di trattamento, anche ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2018 (Area Etnea e Molise).

La disposizione, di natura ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 21 (Piani Integrati)

La disposizione comporta oneri pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, ai quali si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Articolo 22 (Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)

La disposizione di cui al comma 1, avendo natura esclusivamente procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis riveste anch'esso carattere ordinamentale introducendo una possibilità di rimodulazione, in ogni caso nel limite di 800 milioni di euro sopra citato già previsto a legislazione vigente, degli elenchi dettagliati dei nuovi interventi, anche ridefinendo su base territoriale la ripartizione delle risorse finanziarie. Con tale rimodulazione, da adottarsi con DPCM di concerto MEF previa intesa in Conferenza Unificata e da effettuarsi non oltre il 31 dicembre 2023 così da garantire il completamento degli interventi stessi entro il termine del 4 trimestre 2025 (seconda milestone), potranno essere inoltre integrati i criteri di riparto stabiliti dal D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche con riferimento alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi.

Il comma 1-ter è anch'esso di natura ordinamentale in quanto prevede la possibilità di rimodulazione anche per i 400 milioni di euro, già individuati nella programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge di bilancio 2019 e all'articolo 24-quater del decreto legge n. 119/2018 e destinati ad interventi 'a rendicontazione' nell'ambito della citata misura M2C4-12 del PNRR. Con tale rimodulazione potrà essere anche ridefinita entro il 31 dicembre 2023 (così da garantire il rispetto del termine ultimo del quarto trimestre dell'anno 2025 per la realizzazione degli interventi) la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il limite massimo complessivo di 400 milioni. Alla stessa si provvederà eventualmente con appositi decreti dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della PCM, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi.

Le possibili rimodulazioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter risultano conformi al rispetto del target del PNRR del 31 dicembre 2025 e della condizione del 40% per gli interventi al Sud, che costituiscono condizioni a monte stabilite in via generale che non sono incise dalle due disposizioni in questione.

La disposizione contenuta nel comma 1-quater riveste carattere ordinamentale e dalla stessa, volta esclusivamente a riallineare la disciplina del personale in comando o fuori ruolo presso il Dipartimento al quadro normativo generalmente applicabile per tali posizioni, non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione, fermo in ogni caso il rispetto del contingente di cui all'articolo 9-ter, comma 4 del decreto legislativo 303/1999, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, regolando, di fatto, relazioni tra enti.

La norma di cui viene prevista la cessazione non ha prodotto effetti, in quanto la stessa è stata introdotta in corso di gestione nell'esercizio finanziario 2020 e le relative risorse per il rimborso degli oneri di personale hanno continuato ad essere cautelativamente accantonate in bilancio.



Le risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e attribuite al Dipartimento della protezione civile per le relative esigenze consentono pertanto di provvedere ai richiesti rimborsi.

Con riferimento al comma 1-quinquies, si rappresenta che la norma costituisce attuazione della Misura M2C4-2 Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati.

La norma non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, il superamento della frammentazione delle gestioni del servizio idrico integrato consentirà di risolvere le difficoltà degli enti territorialmente preposti alla ricognizione ed individuazione degli interventi volti al superamento delle procedure di infrazione nonché all'attuazione degli stessi, per le quali opera dal 2016 un Commissario unico in materia di acque reflue.

Il comma 1-sexies non comporta nuovi o maggiori per la finanza pubblica in quanto riveste carattere ordinamentale limitandosi a prevedere che nell'individuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si dà conto della valutazione della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del relativo impatto nonché delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi.

Articolo 23 (Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ed estensione delle procedure PNRR)

La norma di cui al comma 1 non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 1 bis parimenti ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico dello Stato.

Circa il comma 1-ter, prevede che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle Regioni interessate e previa delibera del CIPEES su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n 178/2020, ai programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, sino a ridurre fino a un massimo di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento.

Nelle ipotesi di cui al comma 1-ter, gli importi utilizzati sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime Regioni interessate, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. L'applicazione della disposizione di cui al comma 1-ter è ricondotta nell'ambito degli stanziamenti e delle disponibilità di cassa annuali previsti a legislazione vigente.

Articolo 24 (Progettazione di scuole innovative)

I commi 1 e 2 prevedono l'indizione di uno specifico concorso di progettazione per accompagnare la procedura per la costruzione di nuove scuole nell'ambito delle azioni del PNRR e, in particolare, ai fini della realizzazione della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 che prevede lo stanziamento di 800 milioni per la sostituzione edilizia di 195 scuole.

La disposizione comporta i seguenti oneri:

	2022	2023
Compensi Commissioni giudicatrici	2.340.000	0
Premi ai vincitori del concorso	4.233.240	0



Premi e rimborsi ai non vincitori		9.861.360
TOTALE	6.573.240	9.861.360

Per il lavoro della Commissione ovvero delle Commissioni giudicatrici è necessario prevedere uno specifico compenso calcolato nel seguente modo, composta da 1 Presidente, 4 Commissari e 1 Segretario.

Ipotizzando un compenso medio di 400 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per ciascun Commissario per ciascuna seduta e ipotizzando che per ogni area territoriale è necessario prevedere fino a un massimo di 5 sedute, compresa la prima fase valutativa del concorso, è ipotizzabile che ciascun Commissario possa ricevere 2.000 euro per ciascuna area. Moltiplicando tale importo per le 195 aree e ipotizzando che vengano costituite massimo 20 Commissioni territoriali, rappresentative dei diversi territori, è evidente come ogni Commissione possa valutare più aree. In questo modo ai Commissari spetterà un compenso complessivo di 1.560.000,00 onnicomprensivo, al quale va aggiunto il compenso del Presidente che può essere calcolato con un incremento di circa il 20% rispetto al compenso dei commissari di 2.000 euro per ciascuna area. Ipotizzando un importo di 2.400 euro per i Presidenti per ciascuna delle 195 aree, ciò comporta un maggior onere di 468.000,00 euro. A tali importi, va sommato l'importo per le segreterie delle Commissioni calcolato decurtando un 20% dall'importo spettante ai Commissari, pari a 1.600 per ciascuna area valutata. Moltiplicando tale importo per le 195 aree, si ha un maggiore onere di 312.000,00 euro.

In totale, il maggiore onere per le Commissioni giudicatrici è quantificabile in euro 2.340.000,00.

Tale onere grava interamente nell'esercizio 2022

In relazione ai premi e ai rimborsi, gli oneri sono calcolati nel seguente modo.

L'indizione di uno specifico concorso di progettazione per 195 aree di intervento comporta maggiori oneri quantificati nella seguente misura:

- euro 7.215.000,00 per i premi da corrispondere ai vincitori del concorso di progettazione, comprensivi di I.V.A. e cassa;
- euro 6.879.600,00 per i rimborsi spese forfettari per i progettisti non vincitori ammessi alla seconda fase del concorso di progettazione, comprensivi di IVA e cassa;

In particolare, per quanto riguarda i premi per i vincitori del concorso di progettazione, il calcolo effettuato è il seguente:

1° Premio (comprensivo di IVA e Cassa) vedi allegato calcolo compenso PFTE per concorso		37.000,00
Valore complessivo primi premi		7.215.000,00

Infatti, considerato che il valore complessivo per la realizzazione di 195 scuole innovative è stato stimato nell'ambito del PNRR in 800 milioni di euro, che costituisce un limite di spesa, e fermo



restando che ogni scuola ha un importo differente ma che in media ha un costo di circa 4.102.564 euro, un importo medio per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica secondo le tariffe esistenti è pari, in media a circa 37.000 euro, importo comprensivo di IVA e cassa:

Costo medio per intervento	€	4.102.564,10
Importo medio per lavori per singolo intervento	€	3.000.000,00
Incidenza PFTE per concorso 1%	€	30.000,00
Iva e cassa	€	6.864,00
Totale costo PTFE	€	36.864,00

Pertanto, ipotizzando un importo medio di 37.000,00 per la definizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per i vincitori del concorso di progettazione e moltiplicando tale importo medio per le 195 aree dove vanno realizzate le scuole nuove, si arriva a un importo lordo di 7.215.000,00.

Al netto del vincitore del concorso di progettazione che percepirà un importo medio di 37.000,00 euro, per gli altri 4 progettisti partecipanti alla seconda fase del concorso si è ipotizzato un rimborso forfettario di 10.000,00 euro per il secondo classificato, 7.000,00 euro per il terzo classificato, 6.000 euro per il quarto classificato e, infine, 5.000 euro per il quinto classificato.

Per ciascuna area territoriale è, quindi, previsto un rimborso di 28.000,00 euro che, moltiplicato per le 195 aree oggetto del concorso di progettazione, complessivamente comporta un maggiore onere di euro 5.460.000,00, al netto di IVA e cassa e di euro 6.879.600,00, comprensivi di IVA e cassa.

La corresponsione dei premi avverrà nel limite di euro 4.233.240 nell'anno 2022 e per i restanti 9.861.360 nell'anno 2023, quando si prevede di concludere definitivamente la procedura.

Il **comma 3** prevede la copertura delle misure di cui ai commi 1 e 2, disponendo che ai predetti oneri, pari a 6.573.240 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che presenta le necessarie disponibilità.



Il **comma 4** prevede il trasferimento di 62,8 milioni di euro dal Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell’istruzione al Programma operativo complementare “Governance e Capacità istituzionale” 2014-2020 dell’Agenzia per la coesione territoriale *per l’attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali* individuati dal Ministero dell’istruzione.

Il calcolo è stato effettuato sulla base delle tariffe professionali per i diversi profili individuati:

Q.E. generale di progetto TF Edilizia + TF Scuola 01/2022 - 10/2025 (45 mesi)			
	Profili	n. esperti	costo
<i>TF Edilizia scolastica</i>	Senior	11	€ 5.015.374,76
	middle	28	€ 10.457.101,18
	Junior	141	€ 38.303.808,91
		180	€ 53.776.284,85
<i>TF Scuola</i>	Senior	1	€ 425.662,50
	middle	18	€ 6.890.196,41
	Junior	71	€ 19.232.015,38
		90	€ 26.547.874,30
Totali		270	€ 80.324.159,15

In particolare, considerato che il progetto è attualmente già in corso e che questa norma serve per potenziare lo stesso e allungarne la durata fino al 2025, si evidenzia che ad oggi sussistono economie e risorse residue per circa 17,5 milioni e, pertanto, la somma necessaria per incrementare il supporto a favore degli enti locali e delle istituzioni scolastiche è di euro 62.824.159,15:

QUADRO DELLE RISORSE			
	Costo TFES+ TFScuola periodo:2022-2025	Stima somme residue attuale progetto TFES	Risorse necessarie per ampliamento e prolungamento TF



Importi	€	80.324.159,15	€	17.500.000,00	€	62.824.159,15
----------------	---	---------------	---	---------------	---	----------------------

I **commi 5 e 6** intervengono sull'assetto organizzativo del Ministero senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: al comma 5 si prevede la possibilità di porre uffici dirigenziali di livello non generale, già esistenti a legislazione vigente, alle dipendenze dell'Unità di missione ai soli fini di un maggior coordinamento delle azioni; il comma 6 contiene norme ordinamentali di impulso e di semplificazione che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

*Il **comma 6-bis** stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, sia fissato il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano. La disposizione, pertanto, ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Il comma 7 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché stabilisce le modalità e i termini dell'adozione del decreto di fissazione del termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 24-bis. (Sviluppo delle competenze digitali)

L'intervento mira a sostenere lo sviluppo delle competenze digitali, anche attraverso l'insegnamento della programmazione informatica (coding). Nello specifico, si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, il coding rientri tra le priorità del Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 15 luglio 2015, n. 107. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, come indicato al comma 3, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 25 (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN))

L'investimento 1.1 prevede il raggiungimento di importanti target (3.150 progetti finanziati entro il 31.12.2023 e 5.350 progetti entro giugno 2025) da raggiungersi attraverso lo strumento, già presente nell'ordinamento, dei Bandi PRIN.

Per il raggiungimento di tali target è stato già previsto l'avvalimento di bandi adottati nelle more della definizione del PNRR. Tuttavia i progetti "in essere" attualmente previsti a carico della dotazione del PNRR non possono raggiungere, da soli, gli obiettivi di Target previsti dal Piano, con particolare riferimento al numero di progetti di finanziare (5350) e al numero di ricercatori assunti a tempo determinato (900).

Per il conseguimento dei target UE, si rende necessaria una disposizione normativa al fine di consentire lo scorrimento di graduatoria del bando PRIN 2020 e finanziare il numero di progetti indicati.

Tenuto conto che le graduatorie in pubblicazione recano oltre 2500 progetti finanziabili, si ritiene che la norma abilitante in parola offra uno strumento di flessibilità in grado di valutare, anche in relazione alla qualità dei progetti ammissibili, l'opportunità dello scorrimento delle graduatorie ovvero l'indizione di nuovi bandi.

In ragione di quanto esposto, dalla attuazione della presente disposizione, di mera natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 25-bis. (Misure di semplificazione nel campo della ricerca)

La sottoscrizione, l'acquisto e la cessione di partecipazioni sociali da parte delle pubbliche amministrazioni (nozione che, per quanto d'interesse, ricomprende le 67 Università italiane che non operano in regime di diritto privato e gli Enti Pubblici di Ricerca), è assoggettata all'espletamento di procedimenti amministrativi che implicano il rispetto di una pluralità di condizioni volte a garantire i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa. In materia di sottoscrizione e acquisto di partecipazioni sociali, la disciplina di tali procedimenti è rinvenibile, in via generale per università ed enti in quanto amministrazioni pubbliche, negli articoli 4 e 5 d.lgs. 175/2016, che sanciscono, rispettivamente, il divieto di procedere al di fuori di un elenco chiuso di casistiche riconducibili a finalità istituzionali e il generale onere di "motivazione analitica" da trasmettere a Corte dei Conti e Autorità Garante della concorrenza e del mercato

Con la presente disposizione, di natura meramente ordinamentale, ci si limita, a fronte del sicuro interesse di ordine generale derivante dall'attuazione degli interventi connessi al PNRR, qualificare tali attività tra le quale è certamente lecito effettuare azioni di costituzione o di acquisizione di partecipazione societarie da parte di soggetti pubblici. Per le ragioni suesposte la norma ha mero carattere ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 25-ter. (Progetto di rilevante interesse internazionale « Legacy Expo 2020 Dubai »)

La norma prevede l'istituzione di un polo nazionale di alta formazione quale legacy della partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai. La disposizione, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, è finalizzata a promuovere la presenza internazionale dell'Italia nel campo della formazione, della ricerca e della cultura, anche in vista della costruzione di percorsi ibridi, interdisciplinari e interculturali, e di profili professionali innovativi su ambiti di rilevante interesse strategico nazionale. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono stabiliti, quale limite massimo di spesa per il finanziamento per l'avvio ed il primo sviluppo del polo nazionale di alta formazione nella regione mediorientale, pari a 2 milioni di euro per il 2022 e il 2023, 1 milione per il 2024 e il 2025 e 1 milione per il 2026, a valersi sullo stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 - 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il secondo comma prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e sentito il Commissario generale dell'Italia per l'EXPO 2020 di Dubai, è individuata la sede del polo e sono definite le modalità per l'attuazione e la ripartizione dei fondi per i tre percorsi progettuali, relativi alla creazione di un Campus universitario Arabo-Mediterraneo, di un Centro di alta formazione per la Digitalizzazione e Ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie e di un Campus di Ricerca e Alta Formazione sulla trasformazione del cibo.

Il terzo comma individua le risorse cui farvi fronte tramite riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Università e della Ricerca che reca le corrispondenti disponibilità.

*La disposizione relativa alla legacy di Expo 2020 Dubai costituisce anche una importante tappa di ulteriore **accreditamento della candidatura di Roma ad ospitare l'EXPO del 2030.***

Dal punto di vista finanziario, le risorse indicate nella presente disposizione costituiscono un mero contributo statale, previsto quale limite di spesa, al fine di sostenere le iniziative di promozione e di coordinamento che le amministrazioni coinvolte assumeranno di compiere in sede di definizione del decreto, previsto dalla disposizione, del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il



Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e sentiti il Ministro della Cultura e della salute ed il Commissario generale dell'Italia per l'EXPO 2020. Con tale decreto, pertanto, saranno disciplinate in concreto le modalità operative connesse alla promozione di tali progettualità di ricerca che non prevedono, comunque, la realizzazione di alcun soggetto giuridico distinto dalle amministrazioni coinvolte. Tali risorse, infatti, serviranno solo a consentire l'avvio dei progetti, ed il supporto alle azioni di coordinamento degli stessi, il cui consolidamento è rimesso principalmente alla capacità attrattiva delle azioni intraprese dalle amministrazioni competenti in relazione a risorse esterne, acquisite sulla base delle proposte progettuali di ricerca, anche in collaborazione con soggetti esterni (quali università, enti di ricerca ed imprese) ed anche in prospettiva delle risorse del PNRR. Inoltre, si fa presente che le attività previste dalla presente disposizione si rivolgono non tanto alle università ed agli enti di ricerca – i quali nell'ambito della loro autonomia, anche di bilancio, potranno proporre, se vorranno, un loro contributo alle azioni previste dalla norma – quanto alle amministrazioni centrali indicate dalla disposizione medesima. A tali sole amministrazioni, infatti, potranno imputarsi le attività previste dalla disposizione, le quali, come detto, si riferiscono esclusivamente ad azioni di coordinamento e di promozione delle progettualità di ricerca, indicate dalla norma, che dovranno essere attuate dagli altri enti – plausibilmente università ed enti di ricerca – che si candideranno a farlo.

La dotazione finanziaria prevista dalla norma, dunque, serve unicamente a sostenere le attività di coordinamento interministeriale – ad esempio attraverso la costituzione di una cabina di regia – o, al più, a fornire una quota di cofinanziamento alle attività di ricerca promosse dalle predette istituzioni, secondo i noti meccanismi di partenariato pubblico/privato tipici dell'attività di ricerca e, di recente, particolarmente valorizzati dalle misure inserite, in tale campo, dal PNRR.

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che la dotazione finanziaria indicata dalla disposizione sia congrua in relazione all'obiettivo prefissato.

Articolo 26 (Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari)

Con la disposizione di cui al **comma 1**, che novella l'articolo 1 della legge n. 230 del 2005 in materia di chiamata diretta di professori (prima e seconda fascia) e di ricercatori da parte delle università, si mira ad incentivare meccanismi virtuosi di mobilità di studiosi tra Centri di ricerca, Istituzioni universitarie e Infrastrutture di ricerca, in Italia e dall'estero, al fine di migliorare i processi di reclutamento del personale docente e di rafforzare gli standard qualitativi della Ricerca in Italia, nel solco del tracciato di riforma inaugurato con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, degli specifici obiettivi previsti nella Missione "Istruzione e Ricerca".

Nel dettaglio, alla lettera a) si stabilisce che, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere, tra le altre, alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante la chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero ovvero presso istituti universitari o di ricerca stranieri, ancorché ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, con una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca straniere, sulla base di quanto stabilito nelle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN. La ratio della norma è quella di consentire la chiamata diretta anche di studiosi impegnati in attività di insegnamento e ricerca per almeno un triennio presso istituti universitari e di ricerca stranieri che abbiano una sede in Italia (es. *Max Planck-Institut*). Si stabilisce altresì che la valutazione dell'equipollenza delle posizioni accademiche venga effettuata sulla base delle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN.

Con la lettera b) si circoscrive, in un'ottica di chiarezza e di semplificazione, il contenuto del parere di competenza della commissione ASN in ordine alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata.



Al **comma 2**, si modifica l'articolo 7 della legge n. 240 del 2010 in materia di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori.

In particolare, viene introdotto il comma 5-bis, prevedendo la possibilità per le università, pur sempre nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e per far fronte a specifiche esigenze didattiche o di ricerca o di terza missione, di procedere, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università, alla chiamata di professori ordinari e associati che ricoprono tale qualifica accademica da almeno cinque anni presso altre università e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 2010 ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN. Disposizioni specifiche sono infine introdotte per favorire i meccanismi di mobilità da e per gli Enti di ricerca e gli IRCCS.

Al riguardo le modifiche introdotte dalla presente disposizione, non modificando la cornice finanziaria degli istituti qui considerati (la chiamata diretta ex articolo 1 della legge 230 del 2005) e la mobilità dei docenti (ex articolo 7 della legge n. 240 del 2010) – che risultano attivabili pur sempre nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle università – risultano di mera natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulla base di quanto detto si giustifica, pertanto, l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, cpv. comma 5-*quater*.

Si prevede, inoltre, che la procedura di chiamata diretta di cui al comma 5-bis dell'articolo 7 rientra nel vincolo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010. In quanto norma di natura ordinamentale dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2-bis prevede, mediante l'inserimento dei commi 3-bis e 3-ter all'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti pubblici di ricerca possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università

Il successivo comma 2-ter prevede che le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute.

Le disposizioni, che introducono procedure di mobilità del personale che avvengono comunque nell'ambito della programmazione del personale degli enti interessati ed a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 27 (Semplificazione e il rafforzamento dei servizi digitali)

L'implementazione delle modifiche previste con il **comma 1, lettere a) e c)** non comporta oneri aggiuntivi in quanto le attività trovano copertura nei finanziamenti già disponibili per lo sviluppo e la gestione di INAD e ANPR.

Le previsioni di cui al **comma 1, lettere b), d), e), e al comma 2**, disponendo semplificazioni di carattere ordinamentale, non determinano costi aggiuntivi.



I commi da 2 – bis a 2-sexies recano norme volte a garantire all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario. Il comma 2 bis prevede l'assegnazione di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al Fondo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'articolo 32-ter comma 1 del dlgs nr.58/1998 (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori)

Il comma 2 quater provvede alla relativa copertura mediante riduzione del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

Il comma 2-septies prevede l'organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software che dovrà essere applicata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-octies è una norma di coordinamento, a carattere ordinamentale, che non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La misura introdotta all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, con il comma 2-novies., è volta a consentire che l'estensione degli obblighi di accessibilità ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, avvenga in modo graduale, proporzionato e soprattutto si realizzi in coerenza con il complesso di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che saranno emanate, entro il termine di recepimento (28 giugno 2022) previsto per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (cd Atto europeo sull'accessibilità). La disposizione, pertanto, ha tutte natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-decies si inserisce nel quadro normativo vigente che regola le comunicazioni obbligatorie telematiche dei rapporti di lavoro, inserendo una specifica disciplina nel caso del c.d "lavoro mediante piattaforma digitale" allo scopo di fornire dati precisi sul fenomeno all'Osservatorio permanente in materia di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali, istituito presso il Ministero del lavoro, secondo quanto previsto dal d.lgs n. 81 del 2015.

La modifica normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse necessarie a garantire il nuovo adempimento saranno reperite nell'ambito delle dotazioni finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali disponibili a legislazione vigente sul capitolo 7821. La modifica normativa prevede oneri pari a 12.200 euro comprensivi di IVA al 22%. I costi, così come determinati, si riferiscono all'anno 2022.

Il comma 2-undecies è una norma a carattere ordinamentale, che non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 28 (Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

L'intervento normativo ha ad oggetto la costituzione di un servizio dedicato alle imprese di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono stabiliti, quale limite massimo di spesa per il finanziamento della realizzazione della piattaforma, l'erogazione del servizio e la manutenzione dello stesso, da determinarsi in convenzione, in 1 milione di euro a valere sul 2021, 6 milioni di euro sul 2022 e 3 milioni di euro sul 2023. Agli oneri descritti si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1) "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante il Piano nazionale complementare che concorre al finanziamento della Missione 1 Componente 1 prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).



Il comma 3 bis interviene prevedendo una modifica all'individuazione della figura del Commissario per ciascuna delle Camere di commercio che, nelle more della riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana, è scelto tra segretari generali delle Camere di commercio accorpate, ovvero tra i dirigenti pubblici o tra esperti di comprovata esperienza professionale, come previsto dall'articolo 5, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante scioglimento dei consigli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 28-bis. (Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche)

Commi 1 e 2. *Si prevede che un'amministrazione pubblica possa attribuire benefici economici, comunque denominati e nei limiti delle risorse disponibili a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuarsi attraverso POS fisici o virtuali, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e che i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo vengano svolti da PAGO PA.*

Comma 3. *La disciplina di attuazione ivi compreso il sistema di interazione con i sistemi informativi esistenti, e la definizione del cronoprogramma procedurale di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura tecnologica sono demandati ad uno o più decreti adottati dal MITD di concerto con il MEF e sentito il Garante per la privacy. All'utilizzo della piattaforma le PA provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.*

Comma 4. *Si prevede che la struttura della PCM competente per la transizione digitale comunichi semestralmente le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti, anche sulla base delle informazioni rilevate dai sistemi di monitoraggio previsti per il PNIC (art. 1, comma 7, DL 59/2021).*

Comma 5. *Il MEF stipula con NOIPA una o più convenzioni non onerose per definire le modalità dei tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici e le relative modalità di accreditamento.*

Agli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

Quanto alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma, pari a 1 milione di euro per il 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi del comma 3 e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, per la quota riferibile al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fondo a carattere permanente come risulta dal rifinanziamento operato nella Sezione II della legge di bilancio n. 178 del 2020.

La PagoPA S.p.A. utilizzerà quanto già sviluppato in relazione all'articolo 21 del D.L. n. 124 del 2019, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tanto determina un risparmio in termini di costi e di tempi consentendo di utilizzare una tecnologia già esistente all'interno della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

Il costo complessivo massimo per lo sviluppo, gestione, manutenzione, sperimentazione e prima applicazione e messa in esercizio delle infrastrutture di erogazione dei benefici è quindi stimato in 10 milioni di euro per il 2022 e 2023, così ripartiti:



Tipologia di spesa	2022	2023
Analisi e sviluppo della piattaforma backend	€ 3.000.000,00	€ 800.000,00
Analisi, sviluppi e aggiornamento frontend	€ 1.000.000,00	€ 700.000,00
Gestione e Operatività infrastrutture	€ 700.000,00	€ 2.500.000,00
Assistenza di primo e secondo livello	€ 300.000,00	€ 1.000.000,00
Totale	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00

Articolo 29 (Fondo per la Repubblica Digitale)

La disposizione in esame, al **comma 1**, prevede, nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e competenze digitali" del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, l'istituzione di un «Fondo per la Repubblica Digitale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il predetto Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea.

Con il protocollo d'intesa di cui al **comma 3** sono altresì definite le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede l'istituzione di un Comitato strategico di indirizzo e di un Comitato scientifico per i quali si prevede l'esclusione della corresponsione ai componenti di retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Il **comma 4-bis** è norma a carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo che a decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, è presentata annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati ai sensi del comma 2.*

Il **comma 5** prevede il riconoscimento, agli enti di cui al comma 1, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti



individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la disposizione che prevede che la cessione del credito concessa dallo stesso articolo sia esente dall'imposta di registro si configura come una rinuncia a maggior gettito.

Il **comma 6** prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.

Infine, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1 comma 7, del decreto legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e sugli obiettivi conseguiti

Il **comma 7** individua le risorse con cui farvi fronte nel Fondo costituito per il Piano nazionale per gli investimenti complementari "Servizi digitali e cittadinanza digitale" di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

Articolo 30 (Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata)

La norma in esame reca misure finalizzate ad accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con specifico riguardo alla PLN, si ricorda che l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha autorizzato, per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, rimettendo ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'individuazione delle tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e degli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.



In attuazione di detta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che ha destinato le sopra menzionate risorse alla corresponsione di contributi per la realizzazione di un sistema (piattaforma) di gestione della rete logistica nazionale che permetta la interconnessione dei nodi di intercambio modale (interporti) anche al fine di migliorare la sicurezza del trasporto delle merci.

L'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010, la cui autorizzazione di spesa è stata integralmente ridotta dal successivo decreto legge 27 maggio 2008, n. 93.

A partire dall'anno 2012, il contributo previsto dal citato articolo 2, comma 244, è stato parzialmente ripristinato e progressivamente incrementato.

In particolare, l'articolo 61 -bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto uno stanziamento, a titolo di contributo, di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per l'anno 2013, il comma 12-terdecies dell'art. 23, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ha previsto l'ulteriore incremento dei fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attività dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose. Successivamente tale stanziamento, pari a complessivi 5 milioni di euro, è stato ridotto in conseguenza degli accantonamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, l'incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Successivamente, l'articolo 4-bis, del decreto - legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha previsto, ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, uno stanziamento, a titolo di contributo, di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022.

Inoltre, l'articolo 16-ter, decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese, ha autorizzato la realizzazione di un sistema automatico per la deteazione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di *vehicle ramming-attack* attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN). A tal fine, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019 nonché, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge 27 dicembre 2019, n. 160, di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021. Successivamente tale stanziamento, pari a complessivi 10 milioni di euro, è stato



ridotto a complessivi 9.290.677 di euro in conseguenza degli accantonamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze in forza del combinato disposto degli articoli 16 e 50 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2014, n. 50.

L'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto un incremento dello stanziamento di cui all'articolo 4-*bis* del decreto – legge n. 243 del 2016 di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019.

L'articolo 11 – bis decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha previsto un contributo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci.

Infine, è intervenuto l'articolo 48, comma 4, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha provveduto a modificare, in più parti, il citato articolo 11- bis del decreto – legge n. 124 del 2019.

Ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 11- bis del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a stipulare con la società UIRNet S.p.A. appositi atti convenzionali, l'ultimo dei quali, datato 8 ottobre 2018, mai attuato in quanto collegato alla fruizione dei servizi della PLN.

Relativamente al valore delle convenzioni ancora in essere (comma 2), si riporta di seguito la tabella con le informazioni relative alla legge di finanziamento, l'oggetto della convenzione, gli estremi della stipula, il relativo decreto di approvazione, la scadenza, il finanziamento erogato e l'eventuale residuo ancora da erogare e attualmente disponibili sui Capitoli 7305/2, e 7264.



Legge di finanziamento	Oggetto	Convenzione	Decreto di approvazione	Scadenza	Finanziamento	Erogato	Residuo
Articolo 1, comma 456, legge 30 dicembre 2004, n.311 (10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007)	Realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione ed a ridotto impatto ambientale (piattaforma logistica nazionale - PLN)	Convenzione stipulata il 29 gennaio 2009	Decreto di approvazione del Capo dipartimento n.227/CD/09 del 22 settembre 2009 registrato dalla Corte dei Conti in data 3 novembre 2009	31.12.2018	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00
Articolo 61-bis decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 (1 milioni di euro per il triennio 2012/2014) e articolo 23 comma 12 terdecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (2 milioni di euro per l'anno 2013). Tali articoli hanno parzialmente ripristinato il contributo previsto dall'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	estensione della PLN ai porti, piastre logistiche e centri merci	I Atto alla Convenzione aggiuntivo stipulato il 24 dicembre 2012	Decreto direttoriale di approvazione n. 750 del 21 marzo 2013 registrato dalla Corte dei Conti in data 18 giugno 2013	31.12.2018	4.937.893,00	4.937.893,00	0,00
Articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (4 milioni euro per 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016) Ulteriore incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	Integrazione della PLN mediante l'inserimento di nuovo aree di sosta servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto	Il Atto Aggiuntivo alla Convenzione stipulato in data 19 maggio 2014	Decreto di approvazione del Capo Dipartimento n.194 RD del 25 giugno 2014 registrato dalla Corte dei Conti in data registrato alla Corte in data 29.10.2014	31.12.2018	9.290.677,00	9.036.215,13	€ 254.461,87
Articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n.18 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022) Ulteriore incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	Realizzazione nodi logistici nel Mezzogiorno	Convenzione stipulata in data 25 luglio 2017	Decreto di approvazione del Capo Dipartimento n.86 del 1 agosto 2017 registrato dalla Corte dei Conti in data 11 agosto 2017	31.12.2022	30.000.000,00	4.075.601,87	25.924.398,13
Articolo 16-ter del decreto legge 20 giugno 2017, n.91 convertito in legge del 3 agosto 2017, n. 123 (0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019). Ulteriore incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	Realizzazione sistemi di controllo dei flussi di traffico nei centri storici di Palermo e di Matera	Convenzione stipulata in data 6 dicembre 2017	Decreto di approvazione del Capo Dipartimento n. 205 del 19.12.2017 registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2018	31.12.2019	4.000.000,00	51.367,92	3.948.632,08
Articolo 1, comma 17, legge 27 dicembre 2019, n. 160, (2 milioni di euro per il 2020 e 2 milioni di euro per il 2021). Ulteriore incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	Realizzazione sistemi di controllo dei flussi di traffico nei centri storici di Palermo e di Matera				4.000.000,00		4.000.000,00
Articolo 1, comma 583 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019) Ulteriore incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	Copertura oneri derivanti dalla gratuità della concessione per il primo biennio	Convenzione stipulata in data 8 ottobre 2018	Decreto di approvazione del Capo Dipartimento n. 101 del 17.10.2018 registrato dalla Corte dei Conti in data 14.11.2018	31.12.2019	1.500.000,00	-	1.500.000,00
TOTALE					79.028.570,00	43.401.077,92	35.627.492,08
					Ulteriori somme da erogare	208.355,49	
					Saldo	35.419.136,59	
					Ulteriori somme richieste dal soggetto attuatore	292.976,77	
					Saldo	35.126.159,82	
Articolo 11 - bis, comma 1 del decreto - legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157	Digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, nonché per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.	=====	=====	=====	5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2020	=====	somme integralmente disponibili

Tanto premesso, la norma prevede, al capoverso **comma 1**, il trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore della PNL al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in considerazione della rilevanza strategica dell'infrastruttura *de qua* e delle problematiche emerse nella fase di realizzazione dalla stessa.

Il successivo **comma 2** prevede la cessazione degli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n.311, dall'articolo 61 – *bis*, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 288, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto – legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,



dall'articolo 16-ter, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1, comma 583, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 3** prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro *centoventi* giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazione di spesa:

a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 288;

b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 243 del 2016 e dell'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 91 del 2017, nonché in relazione alle attività previste dall'articolo 11-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e documentati, *derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti*, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e strettamente afferenti le attività previste dalle citate disposizioni.

Il comma 4 prevede che entro il medesimo termine, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate nel primo periodo, nonché quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.

I commi da 1 a 4 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** stabilisce che per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità possa avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel limite *di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000,00 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti s.p.a.*

Ai sensi dell'articolo 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la società R.A.M. s.p.a. è una *società in house* del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la quantificazione degli oneri delle convenzioni è stata effettuata avendo riguardo ai criteri stabiliti dall'Accordo di Servizio stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società R.A.M. s.p.a. del 26 giugno 2020.

Nella tabella seguente si riportano i valori considerati ai fini della quantificazione. Si rappresenta che per "Altre voci di costo", calcolate forfettariamente (9,5% del costo del personale impiegato), si intendono le spese sostenute in relazione a viaggi e spese di missione, costi assicurativi e altri costi di produzione.



Livello	Profilo	Tariffa gg/uomo(€)	N. personale	N. giornate anno	Totale
Senior Program Manager	Appartengono a questa categoria le risorse di comprovata esperienza professionale di almeno 10 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il livello di Dirigente o Quadro o abbiano raggiunto almeno il I livello del CCNL utilizzato dalla Società e ricoprono una posizione organizzativa di Responsabile di un Settore aziendale. Tali risorse in particolare assumono la gestione e la responsabilità di programmi e progetti complessi, coordinano i diversi team di lavoro previsti, orientandoli al conseguimento degli obiettivi ed ai risultati previsti. Possiedono competenze di rappresentanza e di comunicazione con i committenti, i partner, le istituzioni e gli altri soggetti coinvolti.	686	1	96	65.856
Program Manager	Appartengono a questa categoria le risorse di comprovata esperienza professionale di almeno 7 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il I livello o almeno il II livello del CCNL utilizzato dalla Società e ricoprono una posizione organizzativa di Referente di un Settore aziendale. Tali risorse in particolare assumono la responsabilità operativa di team di lavoro nell'ambito di programmi e progetti complessi, coordinando le risorse interne e gli specialisti. Possiedono una spiccata capacità di analisi e di soluzione di problemi.	514	2	96	98.688
Senior Professional	Appartengono a questa categoria le risorse con esperienza professionale di almeno 5 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il II livello o almeno il III livello del CCNL utilizzato dalla Società e abbiano un'anzianità lavorativa superiore ai dieci anni. Tali risorse sono in grado di svolgere funzioni di coordinamento e di promuovere innovazioni di processo e sono dotati di competenze specifiche. Possiedono una capacità di analisi ed un'attitudine al lavoro in team.	436	3	96	125.568
Professional	Appartengono a questa categoria le risorse che svolgono attività operative coerenti con le direttive ricevute ed i compiti assegnati dai responsabili di funzione. Possiedono un'attitudine al lavoro in gruppo.	260	14	96	349.440
					639.552,00
				Altre voci di costo 9,50%	60.448,00
				TOTALE (a decorrere dall'anno 2022)	700.000,00
				TOTALE (1 mese relativo all'anno 2021)	58.333,33

Infine, il comma 6, fermo quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede che la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti s.p.a. è autorizzata, in deroga all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assumere a tempo indeterminato, nell'anno 2021 e nell'anno 2022, 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza *multidisciplinare* in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri. La medesima società provvede al reclutamento del personale di cui primo periodo mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2019, n. 175. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del Commercio.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal presente comma, nella tabella seguente si riporta il dettaglio del personale considerato dalla disposizione unitamente agli effetti finanziari derivanti dallo stesso. Si rappresenta che in maniera prudentiale, ai fini della quantificazione del costo relativo agli impiegati, si è tenuto conto della retribuzione stabilita per il 1° livello.

INQUADRAMENTO	Unità di personale	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA							ONERI				Costo unitario ANNUO	Costo totale ANNUO		
		CCNL del Commercio - Stipendio tabellare Anno da 1.1.2020	13° e 14°	Totale Stipendio Annuo - lordo dip.	Contingenza + EDR	Altri elementi	Premio di produzione	Totale retribuzione annua - lordo dip.	Inps + altri	Inail	TFR	IRAP			Oneri totali	
								quadro 31,14%	0,54%	6,91%	8,50%					
								livelli 30,22%								
Quadro	2	22.759,68	3.793,28	26.552,96	7.565,18	3.679,62	9.000,00	46.797,76	14.572,82	250,84	3.233,73	3.977,81	22.035,19	68.832,95	137.665,91	
1° livello	17	20.501,88	3.416,98	23.918,86	7.525,28	28,98	7.000,00	38.473,12	11.626,58	206,22	2.658,49	3.270,22	17.761,50	56.234,62	955.988,55	
	19													125.067,57	1.093.654,46	
														Spese di funzionamento	10%	109.365
														Altre spese	10.000	190.000
														Oneri accessori		32.186
														Totale		1.425.206



Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 119 mila euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Relativamente alla copertura finanziaria si rappresenta che le somme utilizzate risultano disponibili e non sono gravate da impegni giuridicamente vincolanti.

Infine, si precisa, altresì, relativamente alla destinazione delle risorse disponibili, che le stesse saranno utilizzate per le medesime finalità individuate dalle disposizioni che hanno disposto l'autorizzazione di spesa e nel dettaglio riportate nelle tabelle precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettere a) e b).

Il comma 6-bis introduce un'ulteriore misura di semplificazione prevedendo che le opere inerenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari adiacenti ai porti, sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Al riguardo si ricorda che il citato articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando le aree tutelate di interesse paesaggistico, al comma 2 prevede espressamente specifiche deroghe all'applicazione della citata disciplina, includendo tra queste le zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, esonerandole dall'applicazione delle disposizioni previste dal Titolo I "Tutela e valorizzazione" del medesimo decreto legislativo. La disposizione, pertanto, semplificando le procedure per l'approvazione delle opere inerenti alla realizzazione di centri intermodali ferroviari adiacenti ai porti, è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, consentendo una riduzione dei tempi previsti per la realizzazione delle opere di cui trattasi e favorendo, al contempo, una riduzione di risorse umane destinate alle prescritte attività istruttorie.

La norma introduce modifiche di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 30-bis. (Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche)

Apporta modifiche ad alcuni articoli del codice civile relativi ai contratti di spedizione e di trasporto, in maniera da razionalizzare le attività logistiche collegate all'attuazione delle misure del PNRR. Nella specie, si prevedono interventi all'articolo 1696 c.c., la cui rubrica è sostituita con quella di "Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate", in materia di limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate, nonché alla disciplina codicistica in materia di spedizione al precipuo scopo di garantire alle imprese attive nel settore norme più vicine alla dinamica commerciale, recependo elaborazioni giurisprudenziali consolidate circa il perimetro dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità dei contraenti. Inoltre, l'intervento riguarda innovazioni all'articolo 1737 c.c. riguardo alla possibilità di configurare il contratto di spedizione come contratto di mandato con rappresentanza e con la precisazione che il contratto di spedizione può avere ad oggetto anche la stipula di più contratti di trasporto con diversi vettori, rendendo così la disciplina codicistica conforme alla prassi commerciale. La disciplina della legge 14 novembre 1941, n. 1442 è estesa anche a coloro che svolgono occasionalmente l'attività di spedizioniere in qualità di imprenditore, ai sensi del codice civile ex art. 2082 c.c. con riguardo ai diritti ed obblighi ivi previsti. La modifica all'articolo 1739 c.c. provvede all'inquadramento del contratto di spedizione come



mandato e pertanto, lo spedizioniere è tenuto ad osservare, nell'esecuzione del suddetto mandato, le disposizioni del mandante e non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.

Riguardo all'articolo 1741 c.c. riformulato, si evidenzia l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 1696 c.c., nel caso di perdita o di avaria delle cose spedite.

Infine, l'intervento sull'articolo 2761 c.c., riconosce anche per i crediti derivanti dal contratto di spedizione - oltre che a quelli di trasporto, mandato, deposito e nel caso di sequestro delle cose - il privilegio sulle cose trasportate o spedite fino a quando le stesse permangono nella disponibilità dello spedizioniere e anche nel caso di beni oggetto di un trasporto e/o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché relativi all'esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. In ultimo, si prevede anche il riconoscimento del privilegio di cui all'articolo 2752 c.c., per crediti derivanti dal pagamento di diritti doganali da parte del mandatario per conto del mandante.

Le disposizioni presentano carattere ordinamentale equiparando le situazioni soggettive di coloro che trattano stessi rapporti sui beni oggetto di contratti di uguale natura, e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articoli 30-ter – 30 sexies

La disposizione introduce misure in materia di crisi d'impresa necessarie per l'attuazione degli obiettivi indicati nel PNRR nell'ambito della riforma dell'insolvenza, da realizzare entro il 31 dicembre 2021.

L'articolo 30-ter crea collegamenti stabili tra la piattaforma istituita per l'operatività della composizione negoziata e le banche dati del sistema bancario e dei creditori pubblici qualificati al fine di agevolare l'esperto nella conduzione della composizione lasciando ferma la disciplina generale sul trattamento dei dati e sulle conseguenti eventuali responsabilità. Al riguardo, si sottolinea che tali collegamenti potranno essere realizzati nell'ambito della specifica autorizzazione di spesa indicata nell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 che prevede per la realizzazione della stessa piattaforma una spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e, a decorrere dall'anno 2023 una spesa di euro 200.000 per la gestione evolutiva del sistema informatico. Si assicura, pertanto, che per le attività di collegamento alla banca dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, dell'Agenzia delle entrate, dell'Inps e dell'agente di riscossione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale implementazione risulta già ricompresa nell'ambito delle attività finanziate mediante l'apposita autorizzazione di spesa, inserita all'articolo 3 sopra richiamato.

L'articolo 30-quater consente a ciascun creditore di accedere alla piattaforma e ai documenti ivi inseriti dal debitore per il buon esito delle trattative. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e in coerenza con la natura riservata della composizione negoziata, con la quale si incentiva l'imprenditore a valutare precocemente la propria situazione economico-finanziaria e le possibilità di ristrutturazione dell'impresa, l'accesso dei creditori alla documentazione inserita nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto o nel corso delle trattative è subordinato al consenso di quest'ultimo. In senso del tutto analogo, anche i creditori devono prestare espresso consenso affinché l'imprenditore possa prendere visione dei documenti e dei dati che essi inseriscono nella piattaforma. Si rappresenta che lo scambio di documentazione e dati tra imprenditore e creditori, contenuti nella piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, è gestito in maniera digitale attraverso i sistemi



informatici elaborati all'interno del software gestionale realizzato per tale procedura. Si ribadisce, pertanto, che tutti gli adempimenti e le attività collegate alla procedura negoziata sono garantite con le risorse finanziarie indicate al predetto articolo 3 del D.L. 118/2021, rinviando per un maggior dettaglio a quanto riportato all'articolo 30-bis.

L'articolo 30-quinquies inserisce nella piattaforma, con il primo comma, uno strumento di diagnosi precoce che consente all'imprenditore, di qualsiasi dimensione, di verificare la sostenibilità del debito complessivamente accumulato.

Il secondo comma prevede la creazione di un software gratuito pensato per le imprese di minori dimensioni con il quale, in presenza di indebitamenti non consistenti - vale a dire non superiori a complessivi trentamila euro -, viene automaticamente elaborato un piano di rientro. Tale piano è comunicato dall'imprenditore ai creditori e, ove nessuno manifesti il proprio dissenso nei successivi trenta giorni, diviene vincolante per tutti con conseguente esdebitazione della piccola impresa (che, adempiendo al piano, ristruttura il proprio debito). Qualora uno o più creditori manifesti il proprio dissenso, il piano "pre-confezionato" non si potrà considerare anche "pre-approvato" ma potrà essere utilizzato dall'imprenditore come base di lavoro per le trattative da condurre alla presenza dell'esperto nella composizione negoziata o in qualsiasi procedura di risoluzione concordata della crisi alla quale l'impresa potrà fare ricorso.

Il terzo comma demanda ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare la configurazione del programma informatico, l'individuazione delle informazioni e dei dati da inserire al suo interno per la verifica di sostenibilità del debito e per la predisposizione del piano automatico di ristrutturazione comprendente gli interessi applicabili ai crediti rateizzati, le specifiche tecniche necessarie per il suo funzionamento. Si rappresenta che il programma informatico predisposto a titolo gratuito per gli imprenditori che non superano i trentamila euro realizza uno strumento pratico ed operativo per elaborare il piano di risanamento e consentire una definizione ancora più accelerata della crisi, consentendo di avere chiarezza della situazione debitoria ed approntare le soluzioni più opportune a garantire la celerità delle liquidazioni. Pertanto, rientrando tale applicativo nella gestione evolutiva del sistema informatico della menzionata piattaforma, si assicura che gli adempimenti collegati alle attività di predisposizione e perfezionamento del programma informatico saranno assolti attraverso le risorse finanziarie indicate al predetto articolo 3 del D.L. 118/2021, rinviando per un maggior dettaglio a quanto riportato all'articolo 30-bis.

L'articolo 30-sexies introduce dei meccanismi di allerta precoce tramite i quali l'impresa che raggiunge una determinata esposizione debitoria nei confronti dei creditori pubblici qualificati – INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione – viene da questi ultimi avvisata dell'esistenza del debito e della possibilità di fare ricorso alla composizione negoziata per risolvere l'eventuale stato di crisi in cui potrebbe trovarsi. La segnalazione è inviata all'imprenditore e, se esistente, all'organo di controllo (con la precisazione che, in caso di organo collegiale, la segnalazione è inviata al presidente del collegio sindacale) e mira a stimolare la singola impresa affinché si attivi tempestivamente per verificare le cause dei propri inadempimenti e per porvi rimedio con gli strumenti disciplinati dal decreto- legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Il primo comma determina l'ammontare dei debiti superato il quale sorge l'obbligo di segnalazione prevedendo soglie distinte per i crediti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, quelli dell'agenzia delle entrate, per IVA non riscossa e, infine, per quelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.



Il secondo comma stabilisce il termine entro il quale le segnalazioni vanno fatte e il terzo comma prevede che la segnalazione deve far presente all'impresa debitrice la possibilità di fare ricorso alla composizione negoziata di cui al citato decreto-legge n. 118 del 2021 se ne ricorrono i presupposti.

Il quarto comma disciplina il periodo a partire dal quale vanno computate le esposizioni debitorie rilevanti ai fini della segnalazione, e dunque il periodo a partire dal quale scatta l'obbligo di segnalazione, individuandolo nel primo trimestre del 2022 per l'Agenzia delle entrate, nel 1° gennaio 2022 per l'INPS e nel 1° luglio 2022 per l'agente della riscossione. La diversa decorrenza stabilita per l'Agenzia delle entrate-Riscossione si giustifica in ragione dei tempi presumibilmente necessari per realizzare le misure organizzative idonee all'invio delle segnalazioni. La disposizione ha natura procedurale e si limita a disciplinare le soglie di debito per il quale scatta l'obbligo di segnalazione da parte dei suddetti creditori pubblici qualificati (Inps, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione) nonché le tempistiche afferenti alla procedura di segnalazione e la decorrenza del meccanismo descritto. Pertanto, dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 31 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)

La misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non interviene sul limite finanziario stabilito a legislazione vigente.

Parimenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato l'eliminazione, introdotta al comma 7-ter del DL 80 del 2021, del divieto di c.d. pantouflage per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del DL 80 del 2021 ai fini dell'attuazione del PNRR, nonché l'introduzione al comma 7-quater di una modalità applicativa mediante l'adozione di un decreto interministeriale. In particolare si prevede che i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, senza oneri a carico del professionista, vengano disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n.103. Pertanto, considerato il suo carattere ordinamentale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Circa il comma 1-bis che prevede che possano essere conferiti incarichi di consulenza e collaborazione nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, della durata non superiore al 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti per la stessa tipologia di prestazioni.

Tale possibilità è contingentata sia dal punto di vista quantitativo in quanto limita nel numero massimo di quindici gli incarichi conferibili da ciascun comune, sia per quanto attiene l'aspetto dei compensi che non possono eccedere la l'importo di euro 30.000 per singolo contratto, nell'ambito di un limite di spesa complessivo annuo di euro 300.000.

La previsione opera nel limite delle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

Articolo 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno)

Comma 1. *Prevede che al fine di consentire l'attuazione dei progetti del PNRR i comuni coinvolti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 e all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo, n. 267/2000, assumere personale non dirigenziale a tempo determinato per*



un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 Tali assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, e la spese che ne consegue, anche nel caso di applicazione del regime di «scavalco condiviso» previsto dai CCNL, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019 e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006.

Comma 2. Prevede l'istituzione presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca e di un posto di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca; prevede altresì l'istituzione presso il Dipartimento del Tesoro di un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca.

Agli oneri complessivi, comprensivi dell'incremento contrattuale prudenziale del 3,78 per cento in virtù del rinnovo contrattuale 2019-2021, pari a euro 598.858 annui a decorrere dal 2022, sono illustrati nella seguente tabella, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-202, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi di riserva" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Qualifica	Retribuzione pro capite (lordo dipendente)	Oneri riflessi e IRAP complessivi	Retribuzione pro capite (lordo stato)	Incremento contrattuale 2019-2021 3,78%	Unità	Oneri a regime
Dirigente fascia CSR I	156.000	59.873	215.873	224.033	2	448.066
Dirigente fascia CSR II	105.000	40.299	145.299	150.792	1	150.792

Comma 3. Prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del TUEL previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) da effettuare entro venti giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

Comma 4. Prevede che alle predette assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 2 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge n. 80/2021 finalizzate alla futura stabilizzazione di tale personale.

Comma 5. Quale concorso agli oneri sostenuti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 2, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Tali risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con apposito DPCM, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

I comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti PNRR il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

Comma 6. Prevede che agli oneri di cui al comma 5 pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004.



Comma 7. Per le esigenze progettuali del PNRR nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al PON «Governance e capacità istituzionale 2014-2020»

Comma 8. Il personale selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge n. 80/2011, e previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione, e tali contratti non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine al' accesso ai ruoli dell'Agenzia.

Comma 9. Il personale assunto ai sensi dei commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

Comma 10. La disposizione prevede che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, la possibilità di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto decreto legislativo, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con oneri a carico dei propri bilanci.

La disposizione non determina nuovi oneri a carico degli enti ma una riduzione del 20 per cento degli stessi rispetto alla spesa sostenuta per tali strutture di diretta collaborazione con gli Organi di governo, con conseguente riduzione dell'assegnazione del personale previsto dei rispettivi Regolamenti di organizzazione.

Tabella 1
(Articolo 31-bis, comma 1)

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25
250.000-1.499.999 abitanti	0,3
60.000-249.999 abitanti	0,5
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5



Articolo 31-ter (Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università e della ricerca)

La disposizione modifica l'articolo 64 del DL 77/2021 inserendo il nuovo comma 6-ter.2 prevedendo, per effetto del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al DL 1/2020 e al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, che a decorrere dall'anno 2022, i limiti di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale norma non determina effetti finanziari.

La disposizione prevede altresì che in ragione del predetto processo di riorganizzazione è rideterminata la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

Il quarto periodo prevede una modifica dell'art. 1 comma 1050, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 relativa alla composizione dell'unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi.

Articolo 32 (Procedure idoneative e concorsuali per il PNRR e in materia di FormezPA)

La disposizione è finalizzata all'ampliamento della compagine associativa di FORMEZ PA e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 33 (Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni)

Si prevede l'istituzione del "Nucleo PNRR Stato-Regioni", struttura temporanea presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 31 dicembre 2026.

Il **comma 4** prevede che la struttura sia costituita da 23 unità di personale composta e quantificata come di seguito:

1 dirigente di livello generale, il cui trattamento economico è pari a euro **312.651** lordi annui.

2 dirigenti di livello non generale, il cui trattamento economico pro capite è pari a euro **176.263** lordi annui.

Tali importi comprendono l'incremento contrattuale previsto dall'ipotesi del CCNL Area VIII 2016/2018 già sottoscritta, nonché l'incremento prudenziale del 3,78 per cento (valore medio), in virtù del rinnovo contrattuale per il periodo 2019-2021. Inoltre, relativamente al posto di funzione dirigenziale di livello generale, si rappresenta che l'importo della retribuzione di posizione variabile considerato è quello massimo previsto per gli incarichi di Coordinatori di Uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il trattamento economico riferito al posto di funzione di livello non generale è computato con riferimento alla fascia economica massima riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri. -

Si è ipotizzato prudenzialmente che debba essere rimborsato l'intero trattamento economico al personale dirigenziale di prestito.

10 unità da inquadrare nell'area A, posizione economica F1, del Comparto PCM facenti parti del contingente di cui alla tabella A del DPCM 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9



giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. **I relativi oneri sono già coperti dal predetto articolo 7 del d.l. 80/2021.**

10 unità di personale non dirigenziale appartenente ai ruoli della PCM o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, rientranti nel Comparto delle Funzioni centrali o delle Funzioni locali. Tenuto conto dello specifico ordinamento della PCM, i relativi oneri vanno coperti integralmente se personale del Comparto Funzioni locali e limitatamente al trattamento accessorio se personale del Comparto Funzioni centrali. Si è comunque ipotizzato prudenzialmente che debba essere rimborsato l'intero trattamento economico anche al personale non dirigenziale di prestito, prendendo a riferimento l'area A, posizione economica F1, del Comparto PCM, per una retribuzione pro capite di euro **66.007,04** lordi annui, comprensiva di una percentuale di incremento pari al 3,78% (valore medio) relativa all'incremento per il rinnovo contrattuale anni 2019-2021.

Il **comma 6** chiarisce che sono assegnate al "Nucleo PNRR Stato-Regioni" le risorse pari ad euro 200.000 annui per gli anni dal 2022 al 2026 di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, destinate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. **I relativi oneri sono già coperti dal predetto articolo 7 del d.l. 80/2021.**

Il **comma 7** prevede che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie può altresì avvalersi di esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Gli oneri derivanti dall'articolo sono quindi complessivamente pari ad euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro **1.625.247** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 secondo la seguente tabella riepilogativa cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Qualifica	Costo unitario	Unità interessate	Onere 2021	Onere complessivo dal 2022 al 2026
Dirigente generale	312.651	1	26.054	312.651
Dirigente non generale	176.263	2	29.377	352.526
Personale non dirigenziale in prestito	66.007	10	55.006	660.070
Esperti				300.000
TOTALE	-	-	110.437	1.625.247

Articolo 34 (Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR)



Il **comma 1** prevede che al MiTE venga assegnato, fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di 152 unità di personale, nel limite di spesa di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, considerando per ciascun esperto un compenso onnicomprensivo medio di euro 50.000 annui.

Il **comma 2** ha carattere ordinamentale in quanto è volto a indicare la procedura di selezione degli esperti di cui al comma 1.

Il comma 2-bis non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività di pubblicazione previste nella norma sono già svolte, da ciascuna amministrazione, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" di ciascun sito istituzionale.

Il **comma 3** prevede che, per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di personale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

Si tratta di esigenze relative all'incremento delle spese per la cancelleria, l'acquisto di attrezzature informatiche e il potenziamento della rete informatica, il mobilio, il fitto locali, gli interventi di sanificazione, derivante dal personale di nuova assunzione. Si precisa che ai sensi della legge n. 178 del 2020 "bilancio 2021", sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) sui capitoli relativi all'acquisto di beni e servizi e su quelli per i sistemi informativi sono stati stanziati complessivamente 12,8 M€ circa, a fronte di una dotazione organica pari a complessive 907 unità ai sensi del DPCM n. 97 del 2019 (poi abrogato con il DPCM n. 128 del 2021), con un costo pro capite stimato in 14.000 euro. Tale valore è stato preso a riferimento per stimare il maggior costo di funzionamento derivante dall'assunzione delle 152 unità di personale previste nella norma in esame: in particolare, la spesa ulteriore per il funzionamento è stata stimata in via prudenziale pari a 1,4 M€ con un costo unitario di 9.000 euro, tenendo conto della quota di spesa relativa a costi fissi non direttamente connessi all'entità del personale impiegato nella struttura ministeriale e delle carenze organiche per le quali sono in corso le procedure assunzionali già previste a legislazione vigente.

Peraltro, l'importo indicato nella norma costituisce un limite massimo di spesa in base al quale gli oneri in argomento verranno "modulati", pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

	2022	2023
Comma 1	7.600.000	7.600.000
Comma 3	1.400.000	1.400.000
Totale annuo	9.000.000	9.000.000

Il **comma 4** stabilisce che agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 9.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e,



per euro 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 34-bis (Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La disposizione prevede un incremento di 100 unità del contingente di dipendenti a contratto a legge locale ex articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, da distribuire negli uffici all'estero. L'incremento del contingente consentirà di potenziare le attività che possono essere attribuite al personale a contratto negli uffici all'estero, compresi gli Istituti italiani di cultura.

Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato come segue:

Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2021)	
Voce	Valore
Retribuzioni (comprehensive di trattamento di famiglia)	€ 70.406.106
Oneri a carico del dipendente	€ 5.673.585
Oneri a carico dell'amministrazione	€ 16.017.338
TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI	€ 92.097.029
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (comprensivo della spesa per l'aumento della base imponibile INPS)	€ 2.762.911
SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO)	€ 94.859.939
Dipendenti a legge locale al dicembre 2020	2243
COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE (arrotondato all'unità superiore)	€ 42.292

Considerato un tasso medio annuale di aumento del monte retribuzioni del personale considerato del 3% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli ultimi anni), il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere stimato come da tabella di seguito riportata, che considera l'assunzione, nel primo anno dall'approvazione della norma, di 100 contrattisti per metà anno (a partire dal 1° luglio 2022), mentre dal 2023 il costo è valutato a regime.

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amm.)	Unità	Onere totale
2021		€ 42.292		



2022	3%	€ 43.561	100 (6 mesi)	€ 2.178.050
2023	3%	€ 44.868	100	€ 4.486.800
2024	3%	€ 46.214	100	€ 4.621.400
2025	3%	€ 47.600	100	€ 4.760.000
2026	3%	€ 49.028	100	€ 4.902.800
2027	3%	€ 50.499	100	€ 5.049.900
2028	3%	€ 52.014	100	€ 5.201.400
2029	3%	€ 53.574	100	€ 5.357.400
2030	3%	€ 55.181	100	€ 5.518.100
2031	3%	€ 56.837	100	€ 5.683.600

Lo stanziamento sarà attribuito ai pertinenti capitoli del bilancio MAECI come segue:

Anno	Onere totale	1275/1	1275/2	1275/3	1278/1
2022	€ 2.178.050	€ 1.698.879	€ 65.342	€ 108.903	€ 304.927
2023	€ 4.486.800	€ 3.499.704	€ 134.604	€ 224.340	€ 628.152
2024	€ 4.621.400	€ 3.604.692	€ 138.642	€ 231.070	€ 646.996
2025	€ 4.760.000	€ 3.712.800	€ 142.800	€ 238.000	€ 666.400
2026	€ 4.902.800	€ 3.824.184	€ 147.084	€ 245.140	€ 686.392
2027	€ 5.049.900	€ 3.938.922	€ 151.497	€ 252.495	€ 706.986
2028	€ 5.201.400	€ 4.057.092	€ 156.042	€ 260.070	€ 728.196
2029	€ 5.357.400	€ 4.178.772	€ 160.722	€ 267.870	€ 750.036
2030	€ 5.518.100	€ 4.304.118	€ 165.543	€ 275.905	€ 772.534



2031	€ 5.683.600	€ 4.433.208	€ 170.508	€ 284.180	€ 795.704
------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Il comma 2 reca la copertura finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per 2.178.050 euro per l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 34-ter (Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Il comma 1 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa assumere ulteriori 10 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato da inquadrare nell'area III posizione economica F1 nel profilo professionale giuridico. Da tale previsione deriva un onere complessivo pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. L'onere è stato quantificato in base al trattamento fondamentale e accessorio per ciascuna unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III posizione economica F1 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comprensivo dell'incremento contrattuale prudenziale del 3,78 per cento in virtù del rinnovo contrattuale 2019-2021, che ammonta a 40.962,13 euro annui.

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE				Oneri riflessi			Totale Pro Capite (TRATTAMENTO FONDAMENTALE) - LORDO STATO	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2020 - Lordo Stato - (Media pro capite)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO	Incremento contrattuale (3,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR.
Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	Totale	Pensione	Buonuscita	Irapp					
22.291,78	1.857,65	2.772,72	26.922,15	6.515,36	1.529,18	2.288,38	37.254,87	2.215,29	39.470,15	1.491,97	40.962,13

All'onere complessivo così quantificato si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che presenta la necessaria disponibilità.

Il comma 2 prevede l'incremento delle risorse stanziate sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'indennità accessoria del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'aumento è stabilito, rispettivamente, in 423.720 euro, 102.540 euro e di 36.016 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che presenta la necessaria disponibilità.

Nella successiva tabella viene stimato l'onere per l'integrazione dell'indennità accessoria del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.



Indennità accessoria spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

CONTINGENTE DI PERSONALE (art. 8, comma 1 del DPCM 20 gennaio 2015, n. 77)	
Uffici di diretta collaborazione art. 1, comma 2, lettere da a) a e)	90
Segreterie Sottosegretari di Stato (n. 2 Sottosegretari) art. 1, comma 2, lett. f), e art. 7, comma 3	16
TOTALE	106

PROSPETTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE Capitolo 1003 "Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive" - Piano gestionale 3 "Competenze accessorie agli addetti al Gabinetto e alle Segreterie particolari al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore".				
Fasce	Importo unitario	Unità di personale	Spesa mensile	Spesa annua
I	€ 1.350,00	17	€ 22.950,00	€ 275.400,00
II	€ 1.050,00	62	€ 65.100,00	€ 781.200,00
III	€ 800,00	27	€ 21.600,00	€ 259.200,00
TOTALE		106	€ 109.650,00	€ 1.315.800,00
TOTALE ANNUO COMPETENZE ACCESSORIE				€ 1.315.800,00

PROSPETTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI Capitolo 1003 "Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive" - Piano gestionale 5 "Contributi sociali a carico del datore di lavoro sulle competenze accessorie".		
Percentuale ritenuta	Base imponibile	Importo
24,20%	€ 1.315.800,00	€ 318.423,60
TOTALE ANNUO RITENUTE PREVIDENZIALI		€ 318.423,60

PROSPETTO DELLE RITENUTE ERARIALI



<i>Capitolo 1008 "Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti" - Piano gestionale 2 "IRAP sulle competenze accessorie".</i>		
Percentuale ritenuta	Base imponibile	Importo
8,50%	€ 1.315.800,00	€ 111.843,00
TOTALE ANNUO RITENUTE ERARIALI		€ 111.843,00

ONERE COMPLESSIVO ANNUO DELL'INDENNITA' ACCESSORIA RIDETERMINATA	
VOCE DI SPESA	IMPORTO
COMPETENZE ACCESSORIE	€ 1.315.800,00
RITENUTE PREVIDENZIALI	€ 318.423,60
RITENUTE ERARIALI	€ 111.843,00
TOTALE ONERE COMPLESSIVO ANNUO	€ 1.746.066,60

Richiesta integrazione per competenze accessorie Capitolo 1003 - Piano gestionale 3		
<i>Stanziamiento attuale</i>	<i>Stanziamiento necessario</i>	<i>Richiesta integrazione</i>
€ 892.080,00	€ 1.315.800,00	€ 423.720,00
TOTALE RICHIESTA		€ 423.720,00
Richiesta integrazione per ritenute previdenziali Capitolo 1003 - Piano gestionale 5		
<i>Stanziamiento attuale</i>	<i>Stanziamiento necessario</i>	<i>Richiesta integrazione</i>
€ 215.883,00	€ 318.423,60	€ 102.540,60
TOTALE RICHIESTA		€ 102.540,60
Richiesta integrazione per ritenute erariali Capitolo 1008 - Piano gestionale 2		
<i>Stanziamiento attuale</i>	<i>Stanziamiento necessario</i>	<i>Richiesta integrazione</i>
€ 75.827,00	€ 111.843,00	€ 36.016,00
TOTALE RICHIESTA		€ 36.016,00

Articolo 35 (Rafforzamento organizzativo in materia di giustizia)

La norma prevede, al **comma 1**, modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n.80 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021, n.113. L'attuale formulazione del secondo periodo dell'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge n.80/2021, prescrive che il bando di reclutamento per i profili di cui all'articolo 11 del decreto-legge citato, debba prevedere la riserva di posti per gruppo linguistico su base regionale, comprensiva quindi della Provincia autonoma di Trento.

Tale indicazione normativa, frutto della formulazione del periodo in oggetto, presenta profili di asistematicità rispetto al quadro generale delle norme in tema di reclutamento in ambito PNRR, per quanto attiene la disciplina generale della materia, da individuarsi nel decreto del Presidente della



Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in tema di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

L'articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) prevede che: "1. Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. 2. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa. 3. I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione".

Anche il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (uno dei decreti legislativi con cui sono state adottate norme di attuazione dello Statuto regionale) prevede la riserva dei posti solo per il personale delle pubbliche amministrazioni "in provincia di Bolzano" (articoli 2, 8 comma 3, e 16), e l'articolo 33 prevede testualmente: "i posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione").

Pertanto la riserva dei posti è prevista dal sistema vigente per il solo personale statale in servizio "in provincia di Bolzano", mentre la riserva per le lingue ladina e tedesca si applica ai dipendenti regionali ma non ai dipendenti statali.

In vista dell'imminente adozione del bando di concorso previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, al fine di rispettare la riguida tempistica imposta dall'agenda concordata con l'Unione europea per le attività ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e resilienza si impone, dunque, l'urgenza di adottare disposizioni correttive del vigente testo del secondo periodo del comma 12-*bis* del citato articolo 14, al fine di prevedere, in coerenza con il descritto quadro normativo, che la riserva di quote per gruppi linguistici si applica alle sole assunzioni per la provincia di Bolzano.

L'intervento correttivo ha lo scopo di evitare ingiustificati disallineamenti nel vigente sistema che regola la riserva di posti nelle amministrazioni statali a favore dei gruppi linguistici nel delicatissimo contesto socio-culturale dell'Alto Adige- Suedtirolo, in conformità di un consolidato assetto delle relazioni tra tali gruppi.

Il testo vigente, in assenza della riformulazione correttiva, porterebbe invece ad applicare all'intero territorio regionale, e quindi anche alla provincia di Trento, una incoerente estensione della riserva in questione, idonea a comportare non solo squilibri nell'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa e delle relazioni istituzionali, ma anche a innescare, dopo il bando, prevedibili contenziosi che potrebbero evidenziare irragionevoli disparità di trattamento tra gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 3 della Carta costituzionale.

La proposta di modifica urgente lascia ferma invece la disciplina, distinta, seppur correlata a quella sulle quote di riserva, sul bilinguismo, inteso come garanzia, a favore dell'appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta, della possibilità di usare la lingua materna, quale diretta espressione di una speciale protezione costituzionale accordata al patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico, a prescindere dalla circostanza concreta che l'appartenente alla minoranza stessa conosca o meno la lingua ufficiale.

Sotto il profilo finanziario, si rappresenta che la disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e fornisce organicità al sistema nel rispetto della tutela delle minoranze linguistiche di cui è conservato il patrimonio culturale, pertanto, la stessa non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al comma 2 si prevedono modifiche al d.lgs. 300/1999 tese a incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario



nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché a garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica. A tal fine si prevede la creazione di una nuova struttura dipartimentale, con compiti in materia di servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e finalizzata: alla gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione, alla gestione delle attività connesse all'analisi statistica e organizzativa, al coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. In particolare rispetto all'attività connessa all'analisi statistica, si prevede che il nuovo dipartimento dovrà: a) gestire la raccolta, l'organizzazione e l'analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; b) implementare le procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; c) effettuare il monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari. Inoltre, il comma 2 prevede di inserire un nuovo comma dopo il comma 3 del citato articolo 16, dove viene indicato che il Ministero della giustizia, per poter esercitare le funzioni e i compiti di cui sopra, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati riguardante i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari. Infine, si prevede che i Dipartimenti di cui si compone il Ministero della giustizia passino da quattro a cinque.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che in relazione alle procedure informatizzate connesse all'attuazione della norma in esame, con particolare riferimento alla gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi ai servizi della giustizia, all'implementazione delle procedure di raccolta dei dati stessi e della relativa elaborazione statistica, nonché al monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia, si potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che l'architettura informatica che gestisce l'inserimento, la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici, già consente, attraverso opportune integrazioni sistemiche nell'ambito degli attuali contratti di sviluppo evolutivo del settore informatico, l'accesso diretto da parte del Ministero della giustizia ai dati raccolti dagli uffici giudiziari.

Al **comma 3**, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore al **1° marzo 2022**, si prevede l'incremento, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, di un posto di Capo dipartimento e un posto di vice Capo dipartimento, nonché un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento. Inoltre, si prevede la stabilizzazione della struttura di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 16, comma 12, del DPCM 15 giugno 2015, n. 84, da collocare nel dipartimento istituito ai sensi del comma 2, lett. c). Nell'ambito della predetta struttura sono istituiti due uffici dirigenziali non generali. Di conseguenza la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.

Il nuovo Dipartimento sarà composto dai seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione Generale dei Sistemi informativi automatizzati, che transiterà dal Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria al nuovo Dipartimento, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale, senza determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato;
- Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa, che transiterà dal Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria al nuovo Dipartimento, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale, senza determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato
- Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, già prevista dall'attuale regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui all'articolo 16, comma 12, del d.P.C.M. 84/2015, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale.



Le nuove posizioni dirigenziali generali di Capo dipartimento e Vice capo dipartimento sono destinate alla nuova struttura dipartimentale, mentre una posizione dirigenziale non generale è destinata alla direzione dell'Ufficio del Capo dipartimento.

ASSETTO ATTUALE		ASSETTO PREVISTO DALLA MODIFICA NORMATIVA
Dipartimento organizzazione giudiziaria		Dipartimento transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione
Capo Dipartimento		(nuovo) Capo Dipartimento
Vice Capo Dipartimento		(nuovo) Vice Capo Dipartimento
	Ufficio del Capo Dipartimento	(nuovo) Ufficio del Capo Dipartimento
	Direzione generale personale e formazione	
	Direzione generale magistrati	
	Direzione generale bilancio e contabilità	
	Direzione generale risorse materiali e tecnologie	
	(transita) Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati	(acquisito) Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati
	(transita) Direzione generale statistica e analisi organizzativa	(acquisito) Direzione generale statistica e analisi organizzativa
	Direzione generale coordinamento politiche di coesione	(nuovo) assorbe la nuova posizione dirigenziale generale Direzione generale coordinamento politiche di coesione - (nuovo) assorbe due delle nuove posizioni dirigenziali non generali



Con riferimento al personale amministrativo di cui si comporrà il nuovo Dipartimento, si rappresenta che i relativi contingenti transiteranno dagli uffici ove attualmente prestano servizio, senza modifiche delle sedi di lavoro e avvalendosi dei beni strumentali già utilizzati dalle attuali Direzioni generali. Per quanto premesso si rappresenta che l'istituzione del nuovo Dipartimento nell'ambito del Ministero della giustizia comporterà nuovi oneri connessi alle nuove posizioni dirigenziali generali di Capo Dipartimento, Vice Capo Dipartimento e Direttore generale (della DG coordinamento politiche di coesione) nonché delle 3 nuove posizioni dirigenziali non generali destinate all'Ufficio del Capo Dipartimento e ai 2 uffici dirigenziali non generali della Direzione generale coordinamento politiche di coesione, quantificati in via prudenziale in euro 1.303.869 annui come rappresentato nella tabella che segue:



	Lordo dipendente da CCNL 2016-2018	Lordo dipendente (con parte fissa e retribuzione di risultato)	Aumento contrattuale del 3,78% periodo 2019-2021	Totale Lordo dipendente con aumento contrattuale del 3,78%	Previdenziale		Assistenziale	IRAP	LORDO STATO	LORDO STATO (onere unitario)	Nuove Unità	Totale onere ANNUALE
					24,2	5,68						
Capo Dipartimento	240.000,00	180.000,00			43.560,00	10.224,00	15.300,00	69.084,00	328.704,00	328.704,00	1	328.704,00
		60.000,00			14.520,00		5.100,00	19.620,00				
Vice Capo Dipartimento	202.549,39	173.139,62	6.544,68	179.684,30	43.483,60	10.206,07	15.273,17	68.962,83	289.149,11	289.149,11	1	289.149,11
		29.409,77	1.111,69	30.521,46	7.386,19		2.594,32	9.980,52				
Dirigente generale	202.549,39	173.139,62	6.544,68	179.684,30	43.483,60	10.206,07	15.273,17	68.962,83	289.149,11	289.149,11	1	289.149,11
		29.409,77	1.111,69	30.521,46	7.386,19		2.594,32	9.980,52				
Dirigente non generale	92.633,01	80.046,01	3.025,74	83.071,75	20.103,36	4.718,48	7.061,10	31.882,94	132.289,01	132.289,01	3	396.867,02
		12.587,00	475,79	13.062,79	3.161,19		1.110,34	4.271,53				
TOTALE ONERE ANNUO												1.303.869,24



Ai fini della quantificazione del trattamento economico annuo lordo della figura del Capo Dipartimento è stato utilizzato come parametro stipendiale l'importo determinato ai sensi del D.M. del 5 dicembre 2012, il quale stabilisce che, per il personale in regime di diritto pubblico, l'ammontare complessivo annuo lordo non può essere superiore ad euro 240.000.

Inoltre, con il citato decreto 5 dicembre 2012 viene stabilito il trattamento economico annuo lordo della figura del Vice Capo Dipartimento e del Direttore generale, rispettivamente in euro 190.000 e in euro 180.000, in caso in cui l'incarico è ricoperto da personale in regime di diritto pubblico; in via prudenziale nella quantificazione dell'onere è stato considerato il parametro stipendiale relativo al personale dirigenziale contrattualizzato pari rispettivamente in euro 210.206 e in euro 96.135 comprensivo dell'aumento contrattuale del 3,78% per il periodo 2019-2021.

Riepilogo oneri:

anno 2022 (decorrenza 1° marzo 2022)	euro 1.086.558
anno 2023 e a regime	euro 1.303.869

Il **comma 4** prevede l'incremento di 1 unità di dirigente generale penitenziario nell'ambito della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022.

Tale incremento si rende necessario in relazione all'attuale organigramma della Direzione generale del personale e delle risorse, composta da ben 11 uffici, che risulta troppo vasta e con gestione di materie complesse ed eterogenee, con aree di intervento a rischio (gestione del personale, concorsi, attività contrattuali, edilizia, acquisizione di beni e servizi). L'introduzione dell'unità in argomento, pertanto, consentirebbe una gestione più efficiente del personale, con la scissione delle competenze dell'attuale Direzione Generale del personale e delle risorse e l'istituzione della Direzione Generale dei beni, dei servizi e dell'edilizia penitenziaria.

Con riferimento alle 11 posizioni dirigenziali non generali di cui si compone attualmente la Direzione generale del personale e delle risorse, si rappresenta che le stesse verranno ripartite, sulla base delle relative competenze, nell'ambito delle due Direzioni generali oggetto del presente intervento.

Gli oneri stipendiali relativi alla predetta unità dirigenziale generale penitenziaria sono stati quantificati come di seguito:



Riepilogo oneri

anno 2022 (con decorrenza dal 1° marzo)	euro 198.818
anno 2023	euro 238.581
anno 2024	euro 242.387
anno 2025	euro 242.387
anno 2026	euro 246.192
anno 2027	euro 246.192
anno 2028	euro 249.998
anno 2029	euro 249.998
anno 2030	euro 253.803
anno 2031	euro 253.803
anno 2032 e a regime	euro 257.609

Comma 4-bis. *La riforma del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, operata dal D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, ha soppresso la Direzione generale del personale e la Direzione generale dei beni e servizi, unificandole in un unico ufficio dirigenziale di livello generale denominato Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, accorpandone le competenze.*

Il nuovo ufficio ha, inoltre, ampliato il numero di personale e strutture territoriali da gestire per effetto dell'acquisizione delle competenze sul personale e degli uffici di esecuzione penale esterna in precedenza gestiti dall'Amministrazione penitenziaria.

A distanza di oltre 5 anni, gli effetti di tale scelta organizzativa ha evidenziato criticità in termini di ricadute sull'operatività ed efficienza del sistema:

- *l'accorpamento in un'unica Direzione generale di materie eterogenee e di particolare complessità, come l'amministrazione del personale, l'approvvigionamento e la gestione delle risorse, l'acquisizione della dirigenza penitenziaria, sono fonte di enormi difficoltà gestionali che determinano inevitabilmente la commistione tra uffici e servizi che si caratterizzano per la sostanziale diversità di competenze ed obiettivi istituzionali;*

- *l'accentramento in un unico ufficio dirigenziale non generale delle competenze, precedentemente attribuite a cinque uffici dirigenziali, richiede un impegno tanto gravoso ed assorbente, per la molteplicità di attribuzioni e il volume di affari trattato, da non essere assolto con l'efficacia necessaria.*

Per quanto premesso, l'esperienza maturata suggerisce di procedere ad una riorganizzazione funzionale della Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, nel senso di incrementare la pianta organica dei dirigenti non generali di Area II – Comparto funzioni centrali - del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di una unità con decorrenza 1° luglio 2022.

L'ufficio di nuova istituzione sarà destinato agli Uffici centrali dell'amministrazione, con specifico riferimento all'area contrattuale per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con compiti di programmazione, coordinamento e di "stazione appaltante" centrale, nonché di gestione degli alloggi demaniali e locazioni passive; l'istituendo Ufficio sarà collocato nell'ambito della Direzione generale del personale, risorse e attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.



Con riferimento agli aspetti economico finanziari, si rappresenta che il maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nella norma, è stato quantificato in euro 132.289 annui, compressivo dell'incremento contrattuale prudenziale del 3,78 per cento in virtù del rinnovo contrattuale 2019-2021, con una decorrenza dal 1° luglio 2022, come analiticamente indicato nella seguente Tabella:

Stipendio + 13 [^]	Posizione fissa	Posizione variabile	Totale Lordo dipendente	Tesoro	Previdenza	IRAP	Totale Oneri riflessi Stato	TOTALE ANNUO LORDO
				24,20%	5,68%	8,50%		
45.260,77	12.565,11	22.220,13	80.046,01	19.371,13	4.546,61	6.803,91	30.721,66	110.767,67

RETRIBUZIONE RISULTATO (valore medio)	Tesoro	IRAP	TOTALE CON ONERI RIFLESSI STATO	ONERE COMPLESSIVO	INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALI	ONERE ANNUO COMPLESSIVO
	24,20%	8,50%			3,78%	
12.587,00	3.046,05	1.069,90	16.702,95	127.470,61	4.818,35	132.289,01

Riepilogo oneri:

2022 (dal 1°luglio 2022) **euro 66.145**

2023 **euro 132.289**

2024 e successivi **euro 132.289**

Il **comma 5** prevede l'emanazione, entro il 30 giugno 2022, del regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso degli uffici di diretta collaborazione, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Al **comma 6** si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 23



dicembre 2014, n. 190 (*Fondo da destinare al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico*).

Con particolare riferimento alla sostenibilità della copertura finanziaria a decorrere dall'anno 2023 attraverso la riduzione delle risorse iscritte sul predetto "Fondo efficienza", si rappresenta che in sede di quantificazione delle risorse necessarie alla riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 21-quater del DL 83/2015, il calcolo era stato fatto su un differenziale stipendiale di circa 3665 euro pro-capite, per una platea di circa 7.000 unità di personale potenzialmente riqualificabile. Tale contingente si è progressivamente ridotto a seguito del collocamento in quiescenza del personale, soprattutto negli ultimi 2 anni per effetto della c.d. "Quota 100".

Considerato che negli ultimi 5 anni sono state accertate cessazioni per oltre 500 unità di personale (delle 7.000 inizialmente previste) e applicando il differenziale di 3.665 euro pro-capite annuo, il risparmio sul Fondo di cui all'articolo 1 comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 può essere quantificato in misura pari 1.832.500 euro all'anno.

Inoltre si assicura che l'espletamento delle attività, di cui al presente articolo, non darà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V. 1.2 - Giustizia civile e penale – CDR "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" – Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" – capitolo 1501, che reca uno stanziamento di €. 45.993.808 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, nonché sul capitolo 7203, che reca uno stanziamento di €. 193.333.667 per l'anno 2021, di €. 165.271.036 per l'anno 2022 e di €. 137.604.864 per l'anno 2023.

Riepilogo complessivo oneri:

anno 2022 (decorrenza dal 1° marzo)	euro 1.351.521
anno 2023	euro 1.674.739
anno 2024	euro 1.678.545
anno 2025	euro 1.678.545
anno 2026	euro 1.682.350
anno 2027	euro 1.682.350
anno 2028	euro 1.686.156
anno 2029	euro 1.686.156
anno 2030	euro 1.689.961
anno 2031	euro 1.689.961
anno 2032 e a regime	euro 1.693.767

Articolo 35-bis (Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari)

La disposizione in esame è volta a perseguire uno degli obiettivi del PNRR da realizzare entro il 31 dicembre 2021, con specifico riferimento all'adozione di modelli organizzativi efficaci per consentire lo smaltimento dell'arretrato e la riduzione del Disposition Time, e in particolare, per quanto previsto dalla Milestone avente ad oggetto i necessari meccanismi di monitoraggio, apporta una serie di modifiche all'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto l'istituto dei programmi di gestione nel settore civile, estendendo l'applicazione di tali programmi anche al settore penale, nel quale, diviene essenziale il confronto anche con il Procuratore della Repubblica e l'attuazione dei criteri di priorità, sia elaborati dalla legge, sia individuati dal Consiglio Superiore della magistratura.



Attesa la natura procedimentale delle disposizioni contenute nella norma, non si rinvencono profili di onerosità per la finanza pubblica.

Articolo 35-ter (Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale)

La norma è tesa favorire la specializzazione dei giudici che si occupano, anche in misura non prevalente, della materia concorsuale per il perseguimento di uno degli obiettivi del PNRR relativi alle procedure per la risoluzione della crisi d'impresa e di insolvenza, da perseguire entro il 31.12.2021, come previsto nella relativa specifica Milestone. Lo svolgimento delle funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali viene non solo accompagnato dalla previsione di obblighi formativi che incidono sulla valutazione di professionalità del singolo magistrato, ma anche valorizzato attraverso l'espressa previsione di un meccanismo di prevalenza nell'assegnazione di posti che trattano procedimenti nelle suddette materie o in caso di partecipazione a concorsi banditi per i trasferimenti ad altro ufficio.

*In particolare, il **comma 1** prevede l'obbligatoria partecipazione ad almeno due corsi annuali nella materia concorsuale banditi dalla Scuola superiore della magistratura. In considerazione del limite massimo di dieci anni previsto dalla legge per la permanenza nelle funzioni di giudice delegato presso lo stesso ufficio, l'obbligo è stabilito fino agli otto anni di svolgimento delle funzioni al fine di evitare la necessità di ulteriore formazione nell'imminenza del cambio di funzioni.*

*Con il **comma 2** è rafforzato l'obbligo formativo previsto dal comma 1, prevedendo che la continua formazione nella materia concorsuale rappresenta uno specifico indicatore della "capacità" prevista dall'articolo 11 del decreto legislatore 5 aprile 2006, n. 160, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 25 luglio 2005, n. 150". Si tratta, nello specifico, di una distinta voce che dovrà essere valorizzata ed esplicitata nei rapporti redatti per la valutazione di professionalità, ulteriore rispetto a quella "dell'impegno" di cui di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 206 del 2006 (che continuerà a riguardare l'aggiornamento più in generale in concorrenza con gli altri fattori indicati nella stessa disposizione citata).*

*Il **comma 3** prevede che l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma 1 e la permanenza per almeno tre anni nello stesso ufficio da parte del magistrato che svolge le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali rappresentano, in caso di trasferimento ad altro ufficio giudiziario, criteri assoluti di prevalenza nella assegnazione dei posti che comportano la trattazione di procedimenti nella materia della crisi d'impresa e insolvenza. Il termine minimo di due anni previsto dall'articolo 128 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022, adottata il 23.7.2020 dal Consiglio superiore della magistratura, è innalzato a tre al fine di garantire una maggiore stabilità nelle funzioni giurisdizionali svolte nella materia concorsuale e dunque una maggiore specializzazione dei giudici che se ne occupano.*

*Il **comma 4** prevede l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo in caso di domanda di trasferimento presentata, a seguito di bando di concorso ordinario, dal magistrato che ha svolto in via prevalente le funzioni di giudice delegato nelle procedure concorsuali, per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziari.*

*Il **comma 5** demanda al CSM l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione delle nuove disposizioni, mediante integrazione o modifica della normativa secondaria esistente in materia di valutazione di professionalità e di trasferimenti ordinari.*

Si rappresenta che la disposizione in esame è tesa a valorizzare la professionalità dei giudici delegati alle procedure concorsuali, attesa l'importanza che tale materia riveste nel tessuto economico e sociale del paese e in particolare, come dimostrato dalla collocazione fra i Milestone del PNRR. A tal fine si prevede di realizzare il rafforzamento degli obblighi formativi e di aggiornamento di tali figure e contemporaneamente riconoscere meccanismi di preferenza dei magistrati che hanno



ottemperato agli obblighi richiesti in caso di trasferimento ad altro ufficio ed assegnazione a posti che comportino la trattazione della medesima materia. Pertanto, in considerazione della natura ordinamentale delle disposizioni in esame, si segnala l'assenza di profili di onerosità per la finanza pubblica, dal momento che gli incentivi proposti nella presente norma non rivestono carattere economico, risolvendosi in criteri di prevalenza attraverso il riconoscimento di punteggi aggiuntivi per la specializzazione conseguita.

Si specifica, infine, che i percorsi formativi istituiti in materia saranno inseriti nella riprogrammazione dei piani didattici già formulati dalla Scuola superiore della magistratura per fronteggiare gli ulteriori fabbisogni formativi emersi dalla esigenza di una puntuale specializzazione per assolvere ai nuovi compiti in materia di procedure concorsuali secondo le innovazioni apportate dalla legislazione in tale ambito (nuovo CCI e decreti attuativi del medesimo).

Al riguardo, si segnala che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la formazione specifica dei magistrati verrà garantita dalla Scuola superiore della magistratura che è preposta sia alla formazione iniziale che all'aggiornamento di tali figure professionali, anche in materie specifiche come quella delle procedure concorsuali. Pertanto, agli oneri derivanti dall'attivazione di percorsi specifici di formazione si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia - Missione 6- programma 1.2- Giustizia civile e penale- CdR Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- Azione "Funzionamento della Scuola Superiore della magistratura", capitolo 1478 che reca uno stanziamento pari a euro 13.335.928 per ciascuno degli anni nel triennio 2021-2023.

Articolo 36 (Potenziamento dell'unità per la semplificazione)

L'intervento legifica l'attuale assetto dell'Unità per la semplificazione istituita dal DPCM 12 giugno 2013, attuativo del vigente articolo 1, comma 22-bis, del DL 181/2006, il quale prevede già 4 dirigenti di II fascia, incrementando l'organico ivi previsto con un posto di funzione dirigenziale di livello generale ed al contempo riducendo da quattro a tre il contingente di posti di livello dirigenziale non generale. Resta confermato per le restanti figure previste dal comma 1, lettera d), l'organico previsto dal richiamato DPCM 12 giugno 2013.

Pertanto, i maggiori oneri derivanti dall'intervento, tenuto conto dell'attuale assetto di cui al richiamato DPCM sono dunque relativi alla differenza di trattamento economico derivante dall'incremento di un dirigente di prima fascia con funzioni di coordinatore - pari a euro **312.651** lordi annui e dal decremento di un dirigente di seconda fascia - il cui trattamento economico risulta pari a euro 176.263 lordi annui. Tali importi comprendono l'incremento contrattuale previsto dall'ipotesi del CCNL Area VIII 2016/2018 già sottoscritta, nonché l'incremento prudenziale del 3,78 per cento (valore medio), in virtù del rinnovo contrattuale per il periodo 2019-2021. Inoltre, relativamente al posto di funzione dirigenziale di livello generale, si rappresenta che l'importo della retribuzione di posizione variabile considerato è quello massimo previsto per gli incarichi di Coordinatori di Uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il trattamento economico riferito al posto di funzione di livello non generale è computato con riferimento alla fascia economica massima riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A tali maggiori oneri, quantificati in euro **22.732** per l'anno 2021 e in euro **136.388** annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 36-bis (Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il



Giubileo 2025)

Prevede l'incremento di 2 unità (1 senatore e 1 deputato) del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025 di cui al comma 645 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020. La disposizione non determina effetti finanziari.

Articolo 36-ter. (Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Prevede che alla Cabina di regia di cui all'art. 2 del DL 77/2021, al Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, partecipino anche i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro Regione o Provincia autonoma.

Inoltre, si prevede che la Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri operi in raccordo, per gli interventi di interesse delle Regioni e delle Province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, non determinano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 37 (Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

La disposizione prevede l'incremento da 11 a 12 dei componenti della Commissione tecnica per i fabbisogni standard prevista dall'art. 1, comma 29, della legge 208/2015.

Tenuto conto che l'art. 1, comma 30 della legge 208/2015 prevede espressamente che ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 38 (Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana per il farmaco - AIFA)

La norma in quanto misura di semplice proroga del funzionamento delle Commissioni in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto al funzionamento già in corso, atteso che in continuità con quanto già previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, agli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione unica si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

La disposizione interviene sull'art. 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 prevedendo che dal triennio formativo 2023-2025 l'obbligo formativo dei professionisti sanitari sia correlato all'efficacia delle polizze assicurative in modo da rafforzare l'obbligo di formazione continua ritenuta essenziale per il servizio sanitario nazionale.

L'intervento è finalizzato a rendere più stringente l'obbligo formativo dei professionisti sanitari, anche in considerazione dell'inserimento negli investimenti di cui alla Missione 6 Salute del PNRR di altri interventi in materia di potenziamento delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario (PNRR-Investimento par. 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario), laddove si afferma che "Il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica richiedono che gli operatori sanitari siano regolarmente aggiornati e formati per garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN."

Tale potenziamento "avverrà attraverso un programma di assegnazione di borse di studio ed erogazione di corsi di formazione specifici da realizzare entro l'orizzonte del PNRR (metà 2026)."

La disposizione, avente natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 38-ter (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La disposizione integra la disposizione già introdotta con l'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 29 luglio 2021, il quale prescrive che ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, possano applicarsi gli istituti della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con tale norma, in linea con lo stesso PNRR, si precisa che il Ministro della Salute, in quanto amministrazione responsabile delle misure, promuove, sottoscrive e coordina l'attuazione degli interventi inseriti nei singoli contratti istituzionali di sviluppo.

Tale disposizione, avente natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 38-quater (Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare)

Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 6 - Salute e politiche sociali - volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio nazionale con interventi di innovatività terapeutica nonché a velocizzare il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, la disposizione mira ad estendere anche per i medicinali orfani la possibilità di essere immediatamente disponibili sul territorio nazionale senza attendere l'inserimento dei medesimi nei piani terapeutici ospedalieri regionali.

Si osserva che quando un farmaco, al termine del processo di negoziazione e dell'approvazione da parte del CdA dell'AIFA, è inserito nell'elenco dei farmaci a carico dell'SSN, significa che la spesa prevista è considerata accettabile a fronte del beneficio in termini di salute apportato dal nuovo farmaco, ed è compatibile con i tetti di spesa in vigore a livello nazionale. Pertanto, accelerare le procedure per consentire ai pazienti l'accesso alle cure, rispetto alla formalizzazione dell'inserimento nei prontuari regionali, è una iniziativa che va valutata nel rispetto della preliminare valutazione di compatibilità con i tetti della spesa in vigore a livello nazionale. Peraltro, nel caso in cui l'accesso a un farmaco rimborsabile dall'SSN viene ritardato a livello regionale, si determina la mancanza di un trattamento efficace ai pazienti che rientrano nelle indicazioni approvate dall'AIFA. Il ritardato accesso, con variabilità dei tempi nelle diverse Regioni, implica anche una disuguaglianza fra i pazienti delle Regioni che garantiscono processi più rapidi rispetto a quelle con processi più lenti. In conclusione, una volta stabilito che l'impatto di spesa di un nuovo farmaco approvato a carico dell'SSN è compatibile con i benefici per i pazienti e con i tetti di spesa farmaceutica, è necessario garantire l'accesso in tutte le Regioni entro tempi certi e ragionevolmente brevi.

La norma, pertanto, riducendo i tempi necessari per conseguire la disponibilità dei suddetti farmaci, ne agevolerebbe l'accesso sul territorio regionale. Nei termini che precedono, si conferma che la disposizione, avente natura ordinamentale, non incide su aspetti autorizzativi e di rimborso a livello centrale, che restano comunque propedeutici, ed è da considerarsi pertanto finanziariamente neutra.

Articolo 38-quinquies (Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La norma si inserisce nell'ambito del potenziamento del sistema della ricerca biomedica in Italia, volto tra l'altro a rafforzare la capacità di risposta dei centri di eccellenza presenti in Italia nel settore delle patologie rare.



Si fa riferimento, in particolare, ai progetti Proof of Concept (PoC) volti a ridurre il gap fra i risultati del settore della ricerca scientifica e quello dell'applicazione per scopi industriali, ai progetti nel campo delle malattie rare e dei tumori rari nonché alle malattie altamente invalidanti, progetti specificatamente previsti nell'investimento 2.1. della Missione 6 componente 2, concernente l'innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario, del PNRR.

Relativamente alla quantificazione degli oneri, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente occorre prendere in considerazione le tre tipologie di progetti previsti dal PNRR oggetto di valutazione e la relativa ripartizione delle risorse prevista dal PNRR: da ciò discende che per quanto riguarda la tematica dei "Tumori rari" e delle "Malattie rare" sono stati destinati per ciascuna tematica 50 milioni di euro; relativamente ai progetti Proof of Concept (PoC), si stimano 100 milioni di euro mentre per la tematica delle malattie altamente invalidanti, ne vengono stimati circa 320 milioni di euro.

Pertanto, considerando che per ciascun progetto si ritiene necessario destinare un finanziamento di circa 1.000.000,00 euro, risultano finanziabili un totale di circa 520 progetti.

Al fine di addivenire alla selezione del predetto numero di progetti di ricerca finanziabili si ritiene che dovranno essere oggetto di selezione e quindi di valutazione almeno un numero quattro volte superiore a quelli finanziabili, pari quindi a circa 2.100 progetti.

Stante quanto precede, tenuto conto che il sistema di valutazione della Peer Review prevede almeno due valutatori per ciascun progetto, cui si potrebbe aggiungere una terza valutazione, la cosiddetta valutazione d'accordo, si rende necessario impiegare nel processo di valutazione proposto almeno 4.200 revisori.

Si precisa che il corrispettivo per la predetta attività di valutazione da parte di ciascun revisore ammonta a circa 150 euro con una valorizzazione complessiva pari a 630.000 euro. In particolare, la stima tiene conto dei costi di revisione del Ministero dell'università e della ricerca che riconosce un compenso per tale attività fino a euro 250 a revisione, in base alla complessità del progetto ed alla entità dei fondi a tal fine stanziati. La stima economica dei costi tiene conto pertanto del valore dei progetti che si stima di finanziare, e che risulta di circa il 50% inferiore rispetto alla media europea.

Si precisa che la valutazione cd "di accordo" non comporta ulteriori oneri rispetto al costo stimato di 150 euro trattandosi di una fase di rivisitazione dei giudizi espressi solo eventuale e come tale già ricompresa nel processo valutativo.

Il calcolo del fabbisogno di euro 630.000 scaturisce in definitiva dal seguente calcolo.

Progetti ammessi alla valutazione: 2100 (pari a 4 volte il numero dei progetti da finanziare pari a 520).

Numero valutatori per ciascun progetto: 2×2100 progetti = 4200 valutatori.

Costo unitario della valutazione: 150×4200 (numero complessivo dei revisori, compresa la eventuale valutazione di accordo) = 630.000 euro.

Infine, considerando anche le spese relative alla costituzione delle varie commissioni di valutazione del panel scientifico, successive alle singole valutazioni di entrambi i revisori, si ritiene ipotizzabile una spesa totale di circa euro 700 mila.

A tal proposito, si precisa che il processo di valutazione per Peer Review prevede che i progetti revisionati singolarmente dai singoli revisori siano riesaminati da un Panel di valutazione scientifico indipendente per individuare possibili anomalie nella valutazione che possano inficiare la qualità del processo valutativo, condizionando la graduatoria di merito finale. Difatti, il processo di valutazione per peer review prevede sempre due fasi distinte di valutazione: una prima valutazione individuale e poi una valutazione da parte di un panel scientifico per armonizzare i giudizi espressi tra i revisori. Tale attività di valutazione da parte del suddetto Panel di valutazione scientifico non rientra nelle attività di audit e di controllo e, pertanto, tra quelle di assistenza tecnica, e viene remunerata quale attività di valutazione scientifica dei progetti, anche comparativamente ad altri finanziamenti erogati dal Ministero.



In merito all'attività di audit/controllo del processo attuativo del bando, si precisa che la stessa è svolta dal CTS-Comitato Tecnico Sanitario-sezione ricerca sanitaria e non determina oneri a carico dell'amministrazione.

I Panel di valutazione scientifici, dovrebbero essere costituiti, per coprire le diverse aree di expertise, da almeno 12 componenti per la sezione Proof of Concept, 12 per Malattie Rare e tumori Rari e 12 per le patologie altamente invalidanti. Tenuto conto poi che il PNRR prevede due bandi successivi, saranno necessari complessivamente 72 componenti che opereranno in momenti diversi e che dovrebbero svolgere lavori per due giorni a sessione e sezione. È stato quindi calcolato un gettone omnicomprendivo non inferiore a euro 970,00 compresi i costi di viaggio, per un ammontare complessivo di euro 70.000 (970,00 x 72 = 69.840,00, approssimato ad euro 70.000,00).

Pertanto, l'attuazione della norma in esame determina oneri stimati in euro 700.000,00 (630.000,00 + 70.000,00) a cui si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai predetti progetti, a valere sui finanziamenti previsti dall'investimento 2.1 della missione 6 componente 2 del PNRR.

Da ultimo, in relazione all'indicazione delle annualità di riferimento dell'onere, si precisa che trattasi di tutte le annualità di applicazione del PNRR, in quanto i revisori partecipano anche alle attività di monitoraggio tecnico scientifico dei risultati.

Per quanto riguarda il primo bando, il pagamento dovrebbe avvenire al termine delle procedure di valutazione, pertanto alla fine dell'anno 2022, inizio 2023, per il secondo bando si avvierebbe il pagamento entro il 2023, che dovrebbe avvenire alla fine dell'2023, inizio 2024.

Tuttavia, si evidenzia che i tempi di valutazione non sono determinabili con precisione proprio a causa delle caratteristiche di un sistema di PEER REVIEW internazionale.

Articolo 39 (Inviato speciale per il cambiamento climatico)

La disposizione comporta minori oneri per la finanza pubblica pari a euro 138.380 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, corrispondenti al compenso del commissario, come quantificati ai sensi dell'articolo all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, richiamato dal primo periodo del comma 3 dell'articolo 17-novies del decreto-legge n. 80 del 2021, nel testo attualmente vigente, che non è più contenuto nel succitato comma 3 come novellato dalla disposizione in esame.

Articolo 40 (Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale)

La disposizione è funzionale ad una razionalizzazione ed accelerazione del procedimento di reclutamento dei giovani operatori del Servizio civile universale, attualmente disciplinato dal d.lgs. n. 40/2017. L'intervento normativo è finalizzato, da un lato, a ridurre il numero di procedimenti attualmente in essere nell'ambito del Sistema di servizio civile universale e, dall'altro, a razionalizzare e migliorare la qualità della programmazione degli interventi.

Il primo obiettivo, ovvero la riduzione del numero dei procedimenti, è conseguito mediante l'eliminazione del procedimento finalizzato alla redazione e approvazione dei Piani annuali. Detta modifica non incide sulla possibilità di modificare o adeguare i Piani triennali in quanto è stata salvaguardata (vedasi la modifica di cui al comma 1 dell'articolo 4 del d.lgs. 40/2017) la facoltà di intervenire con un aggiornamento del Piani triennale di programmazione, laddove richiesto da valutazioni contingenti o da esigenze attuative dell'indirizzo indicato dall'autorità politica delegata in materia.

Il contenuto degli attuali Piani annuali potrebbe confluire, quindi, per gli aspetti sopraggiunti e ritenuti qualificanti, nell'eventuale documento di aggiornamento del citato Piani triennale, e riflettersi, dal punto di vista del corretto ed efficiente impiego delle risorse, nel Documento di programmazione economico finanziaria, di cui all'articolo 24 del d.lgs. 40/2017, che ha cadenza annuale.

La stessa *ratio* si potrebbe individuare nell'eventuale previsione - mediante modifica della normativa secondaria o in via amministrativa - di un avviso per la presentazione di programmi di intervento pubblicato con cadenza triennale e finalizzato a valutare i suddetti programmi presentati da soggetti



iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale.

Conseguentemente, in luogo dell'attuale avviso annuale di cui all'articolo 5, comma 5 del d.lgs. 40/2017 – per il quale sono previsti dal DPCM del 16 luglio 2010, n. 142, termini di conclusione del procedimento pari a 180 gg per ogni anno – si potrebbe prevedere ogni triennio la pubblicazione di un solo avviso che determina una razionalizzazione della onerosa attività amministrativa di selezione dei programmi/progetti che impegna il Dipartimento per circa 6 mesi all'anno.

In tal modo detta attività amministrativa potrebbe essere ridotta di due terzi proprio in ragione della sostituzione dell'avviso annuale con l'avviso triennale per la cui conclusione sarebbero previsti gli stessi termini.

Inoltre, la previsione di un avviso triennale sarebbe coerente con gli obiettivi e i termini assunti nella programmazione, anch'essa triennale, del servizio civile universale (articolo 4 d.lgs. 40/2017): in tal modo l'orizzonte temporale triennale diventerebbe il parametro sia della programmazione che della realizzazione degli interventi, consentendo una migliore verifica degli obiettivi, in termini *di input, di output e di outcome*.

La presentazione di programmi triennali potrebbe determinare anche un miglioramento della qualità dei programmi di intervento sottoposti a valutazione, considerato che potrebbero essere inseriti, mediante opportuna revisione della normativa secondaria, elementi di premialità per quei programmi che offrano migliori performance e maggior coerenza con gli obiettivi fissati in sede di programmazione nell'arco temporale triennale.

Il procedimento di selezione e di avvio dei volontari rimarrebbe sostanzialmente invariato rispetto al precedente regime.

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica

Articolo 40-bis (Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)

La disposizione prevede che al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza ANPAL Servizi Spa è autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni medesime per svolgere le predette attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022.

La predetta proroga avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.

Articolo 41 (Comprensorio Bagnoli- Coroglio)

Primo comma, le lettere a), b), d), e), f) e g) non comportano oneri trattandosi di norme di carattere ordinamentale.

Per quanto concerne la lettera c) del predetto articolo gli oneri riferiti alla struttura di supporto del Commissario, sono stimati considerando un costo per il trattamento accessorio del personale pari a 21.309 € (lordo stato) annui per ognuno dei dipendenti e 66.903 € (lordo stato) per ognuno dei dirigenti.

Ai fini del calcolo degli oneri nel 2021 si ipotizza che la struttura sarà operativa a partire del mese di novembre, pertanto si considerano gli ultimi 2 mesi dell'anno.

Costi del personale	2021 (2 mesi)	2022	2023	2024	2025	
10 Dipendenti	35.515 €	213.090 €	213.090 €	213.090 €	213.090 €	



2 Dirigenti	22.301 €	133.806 €	133.806	133.806	133.806	
Totale	57.816 €	346.896	346.896	346.896	346.896	

Si precisa, in relazione alle disposizioni di cui al comma 11-bis, dodicesimo periodo, che possono escludersi duplicazioni di costi poiché la norma espressamente prevede che in caso di sostituzione per singoli interventi, si provveda alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al soggetto attuatore, con conseguente trasferimento delle predette somme al nuovo soggetto incaricato. Lo stesso dicasi per le sostituzioni in caso di inadempienza previste dai commi 13-bis.1 e 13-bis.2.

Per quanto concerne gli oneri riferiti al funzionamento della struttura non si ipotizzano spese ulteriori posto che il Commissario, nella persona del sindaco pro tempore, in forza delle disposizioni approvate potrà avvalersi delle strutture e degli uffici comunali.

La disposizione prevede, altresì, che il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può nominare, dal 2022 al 2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La disposizione comporta un onere per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 pari a 197.317 euro, comprensivo degli oneri riflessi.

Articolo 42 (Città di Taranto)

La norma si rende necessaria in ragione della complessità e difficoltà degli interventi da attuare per i quali è urgente garantire al Commissario continuità di azione nel tempo insieme alla possibilità di agire con il supporto di una struttura dedicata alle sue dirette dipendenze. All'interno di questa struttura, infatti, potrebbe individuare i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) per gli interventi di diretta competenza.

Dalla ricostruzione riportata nella tabella che segue, emerge come gli interventi per i quali il Commissario risulta stazione appaltante sono consistenti e, escludendo i due sostanzialmente già conclusi, richiedono una immediata ripresa dei lavori per la quale è necessario nominare un RUP o, nei casi più critici, procedere ad una riprogrammazione delle risorse finanziarie.



**Interventi di diretta attuazione
del Commissario per gli interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto
(attuazione al 15 ottobre 2021 - valori in Meuro)**

Stazione Appaltante	Titolo intervento	CUP	Importo finanziato	Impegni risultanti da BDU	Pagamenti risultanti in BDU	Stato attuazione	Azioni da intraprendere
Commissario Bonifica	Aree esterne pertinenti alle scuole "Deledda", "De Carolis", "Gabelli", "Giusti" e "Vico" del quartiere Tamburi di Taranto. Sistemazione e riqualificazione funzionale delle aree esterne e delle dotazioni sportive dei plessi scolastici.	J57D17000280001	1,17	0,00	0,00	Concluso	Non monitorato in BDU. Risulta concluso
	Caratterizzazione, analisi di rischio e bonifica aree non pavimentate Cimitero San Brunone – Quartiere Tamburi	J54G16000010001	13,85	6,78	0,00	Bloccato Affidamento lavori annullato. Progettazione da rivedere	Il RUP, individuato nella Struttura di Missione Investitalia, è decaduto il 15-09-2021 in conseguenza alla dismissione della stessa struttura. Da individuare
	Interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del bacino del MAR Piccolo-I Seno di Taranto e delle aree ad esso prospicienti:		55,00	Si tratta di un vasto Programma di bonifica e riqualificazione del Mar Piccolo finanziato inizialmente per 12 milioni con il FSC 2007-2013 cui si sono aggiunti 34 Milioni di FSC 20214-2020. Si articola in quattro progetti di seguito riportati in dettaglio. Il costo in OpenCup non è stato aggiornato e risulta ancora di 21 milioni			
	a) Rimozione e smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto		3,77	0,00	0,00	Bloccato Lavori in corso fino al 15-09-2021	Il RUP, individuato nella Struttura di Missione Investitalia, è decaduto il 15-09-2021 in conseguenza della dismissione della stessa struttura. Da individuare con urgenza per completare i lavori.
	b) Rimozione materiali antropici depositati sul fondale del mar Piccolo I seno. Completamento primo lotto	J56J14000460001	4,89	0,00	0,00	Bloccato Appalto aggiudicato febbraio 2020, lavori mai avviati	Appalto aggiudicato nel febbraio 2020, in corso di definizione l'accordo con il Comune di Taranto per la nomina a soggetto attuatore.
	c) Intervento di risanamento e messa in sicurezza dei fondali del mar Piccolo		39,35	0,00	0,00	Bloccato	Secondo il Prefetto di Taranto in qualità di Commissario di Governo fino al 2 ottobre 2021, l'intervento andrebbe riprogettato per intero.
	c) Altri interventi Mar Piccolo		6,94	Si tratta delle risorse residue rispetto ai 55 milioni programmati che al momento non risultano assegnate a nessun intervento specifico.			
	Piattaforma per un sistema integrato di riqualificazione dell'area vasta di crisi ambientale comprensive di attività di monitoraggio e tecniche innovative sperimentali - I stralcio funzionale	nd	20,49	0,00	0,00	Bloccato Da riprogrammare	Dalla relazione del Prefetto (3. agosto 2021), risultano spese pari a 5.569.268,35 euro, di cui: Accordi collaborazione P.A. 1,6 meuro, Verde amico per 2,5 meuro, compensi per 51 consulenti 1,5 meuro. Il Commissario aveva proposto la riprogrammazione delle risorse residue su altri interventi.
Ventilazione meccanica controllata (vmc) delle scuole E. Giusti, G. B. Vico, A. Gabelli, G. Deledda, U. De carolis	J54G17000030001	3,411	0,00	0,00	Concluso Manca collaudo	Il Commissario prima di cessare il suo mandato ha nominato in collaudatore e il processo di collaudo è in corso	
Commissario Bonifica Totale			93,92	6,8	0,0		

Oltre agli interventi di diretta responsabilità attuativa del Commissario, è necessario esercitare un indirizzo e un controllo, anche in termini di popolamento dei dati nella BDU, per gli interventi finanziati dalla Contabilità Speciale di competenza del Commissario e che sono attuati da stazioni appaltanti diverse. La seguente tabella restituisce un quadro complessivo anche di questi interventi.



**Altri interventi finanziati dalla Contabilità Speciale e sui quali è necessario il presidio
del Commissario per gli interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto
(attuazione al 15 ottobre 2021 - valori in Meuro)**

Stazione Appaltante	Titolo intervento	CUP	Importo finanziato	Impegni risultanti da BDU	Pagamenti risultanti in BDU	Stato attuazione	Azioni da intraprendere
Autorità Portuale	Intervento per il dragaggio di 2,3 Mmc di sedimenti in area Polisettoriale e per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto	D57G1300004000 3	16,91	57,54	43,55	In esecuzione E' necessario allineare i dati in BDU	L'intervento complessivo presenta un costo di 82,9 milioni, di cui 16,9 di competenza del Commissario che non sembra essere stati monitorati in BDU.
	Riqualificazione del molo Polisettoriale del Porto di Taranto – Ammodernamento della banchina di ormeggio	D54H1300082000 5	34,48	0,00	0,00	Concluso E' necessario allineare i dati in BDU	Il progetto, dal costo complessivo di 75 milioni di cui 34 milioni di competenza del Commissario, risulta concluso ma i dati non sono allineati in BDU.
Totale Autorità Portuale			51,38	57,54	43,55		

Comune di Statte	Completamento della rete pluviale urbana del territorio di Statte in Provincia di Taranto	J75E18000060001	1,60	0,00	0,00	In Progettazione	
	Interventi comunali per il risanamento dei siti degradati da discariche abusive a cielo aperto	J74F18000320001	0,70	0,00	0,00	Lavori in corso	Lavori ultimati. L'Intervento è in fase di chiusura contabile e certificazione di regolare esecuzione, per quanto attiene al contratto d'appalto. Dati in BDU non allineati
	Opere di convogliamento acque pluviali in area ospedale "San Giuseppe Moscati" nel territorio di Statte	J75E18000070001	0,40	0,00	0,00	Bloccato	
	Progettazione della bonifica ambientale con misure di sicurezza della Gravina di Leucaspide in area SIN	J74J18000120001	0,30	0,00	0,00	Lavori in corso	Gara aggiudicata. Al via l'esecuzione dei servizi di caratterizzazione. Dati in BDU non allineati
	Messa in sicurezza terreni e falda aree industriali Comune di Statte: completamento della caratterizzazione, progettazione e realizzazione intervento. Bonifica ambientale con misure di sicurezza della falda profonda della zona PIP di Statte	J73J12001570001	37,00	36,00	0,00	Deve essere approvato programma operativo	Il procedimento è ripartito dalla progettazione, tenuto conto della bocciatura del progetto definitivo in conferenza dei servizi MITE del 28 luglio 2020. Il procedimento, dunque, è ripartito a maggio del 2021 con la nomina a Soggetto Attuatore al Comune di Statte, avvenuta con Decreto Commissariale prefettizio n. 23398 del 4 maggio 2021. Rielaborazione del progetto da parte del Comune di Statte (Tavolo CIS del 22.01.2021) con possibile ulteriore fabbisogno finanziario. Prerogativa del Commissario è la richiesta al MITE di apertura CdS per l'approvazione di un progetto definitivo.
Totale Comune di Statte			40,00	36,00	0,00		

Comune di Taranto	Caratterizzazione ed analisi di rischio delle scuole Deledda, De Carolis, D' Aquino nel Quartiere Tamburi	E55E1200036000 1	0,11			Concluso	Non monitorato in BDU
	Scuola "G. B. Vico"	E57E1300027000 1	2,07			Concluso	Non monitorato in BDU
	Scuola "G. Deledda"	E57E1300024000 1	2,25			Concluso	Non monitorato in BDU
	Scuola "Gabelli"	E57E1300025000 1	0,87			Concluso	Non monitorato in BDU
	Scuola "Giusti"	E57E1300026000 1	1,31			Concluso	Non monitorato in BDU
	Scuola "U. De Carolis"	E57E1300023000 1	1,66			Concluso	Non monitorato in BDU
Totale Comune di Taranto			8,27				

Comune di Crispiano	Lavori per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nel centro abitato primo stralcio funzionale.	I96J16000710001	3	0,00	0,00	In progettazione	
---------------------	--	-----------------	---	------	------	------------------	--

Comune di Massafra	Interventi per la riqualificazione ambientale del Comune di Massafra	C23H1800000000 1	3,00	0,00	0,00	In progettazione	
--------------------	--	---------------------	------	------	------	------------------	--

Comune di Montemesola	Interventi per la riqualificazione ambientale del Comune di Montemesola	C45G1800006000 1	3,00	0,00	0,00	In progettazione	
-----------------------	---	---------------------	------	------	------	------------------	--

Commissario ex Cemerad	Messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel Comune di Statte	J72H04000000001	10	0	0		In carico al Commissario per i rifiuti pericolosi e radioattivi. Il CUP si riferisce ad un intervento concluso del 2004. Dati in BDU non allineati
------------------------	---	-----------------	----	---	---	--	--

Totale Interventi su cui il Commissario Bonifica deve esercitare una supervisione			118,65	93,54	43,55		
--	--	--	---------------	--------------	--------------	--	--

Complessivamente le risorse assegnate al Commissario sulla Contabilità Speciale per interventi di bonifica nell'area di Taranto ammontano quindi a più di 210 milioni per i quali è necessario imprimere



una forte accelerazione in quanto dal quadro ricostruito emergono forti ritardi nell'avanzamento delle opere.

Oltre all'indispensabile presidio per gli interventi in corso di attuazione riportati nelle precedenti tabelle, la necessità di un'adeguata struttura di supporto tecnico – amministrativo trova fondamento nelle specifiche tematiche che vengono di seguito riportate:

- Intervento di risanamento e messa in sicurezza dei fondali del Mar Piccolo (39,35 milioni di euro): necessità di riprogrammare l'utilizzo dei fondi pianificando diversi interventi in coerenza con gli sviluppi delle progettazioni in corso sul Mar Piccolo e con lo sviluppo della mitilicoltura di qualità. L'iniziativa sulla eventuale proposta di riprogrammazione è sotto la responsabilità del Commissario Straordinario.
- Piattaforma per un sistema integrato di riqualificazione dell'area vasta di crisi ambientale comprensive di attività di monitoraggio e tecniche innovative sperimentali - I stralcio funzionale (20,5 milioni di euro): sono stati spesi solo 5,5 milioni per attività prodromiche; e necessario verificare se riprogrammare le risorse per interventi effettivi di bonifica Mar Piccolo. L'iniziativa sulla eventuale proposta di riprogrammazione è sotto la responsabilità del Commissario Straordinario.
- Messa in Sicurezza Permanente dell'area PIP nel Comune di Statte, si sta procedendo alla rielaborazione del progetto da parte del Comune di Statte, da cui potrebbe emergere un ulteriore e significativo fabbisogno finanziario. Anche su questo intervento grava l'assenza del Commissario Straordinario per l'istruttoria, la valutazione e la conseguente scelta della proposta progettuale da approvare in CdS.
- Intervento di bonifica delle aree non pavimentate del cimitero San Brunone (13,85 milioni di euro): deve essere individuato rapidamente un RUP in conseguenza delle dimissioni del precedente di Investitalia, struttura che ha cessato le sue funzioni il 15 settembre 2021. La nomina del RUP è in carico al Commissario Straordinario.
- Occorre infine individuare un nuovo RUP anche per l'intervento di Rimozione e smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto, che si prevede verrà comunque concluso entro l'anno. La nomina del RUP è in carico al Commissario Straordinario.

Infine si ricorda che il mandato assegnato al Commissario Straordinario nel 2012 con il Decreto Legge n. 129 "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della Città di Taranto", convertito senza modifiche dalla legge n. 171 del 4 ottobre 2012, con cui l'area di Taranto è stata riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa, riguarda l'attuazione di interventi urgenti di bonifica ma anche di ambientalizzazione e riqualificazione (definiti nell'ambito di un Protocollo d'intesa sottoscritto nel luglio del 2012 tra i Ministeri interessati, la Regione e gli Enti Locali); le responsabilità del Commissario Straordinario investono quindi un ambito quindi ben più ampio di quello relativo alle sole bonifiche, che rappresentano tuttavia il settore certamente più sfidante per le significative complessità di natura tecnica e procedurale.

Gli oneri riferiti alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, sono stimati considerando un costo per il trattamento accessorio del personale pari a 21.309 € (lordo stato) annui per ognuno dei dipendenti e 66.903 € (lordo stato) per il dirigente. Ai fini del calcolo degli oneri nel 2021 si ipotizza che la struttura sarà operativa a partire del mese di novembre, pertanto si considerano gli ultimi 2 mesi dell'anno.

Costi del personale	2021 (2 mesi)	2022	2023
5 Dipendenti	17.757,5 €	106.545	106.545



1 Dirigente	11.150,50 €	66.903	66.903
Totale	28.908	173.448	173.448

Articolo 43 (Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive)

Il comma 1, lettera d), è volto a prevedere la possibilità per il Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive di provvedere su richiesta delle regioni agli interventi di bonifica e messa in sicurezza indicati al comma 1. Si tratta di una attività facoltativa in capo del Commissario, previa intesa con le regioni interessate ovvero con il Ministero della transizione ecologica, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti al Commissario, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera c) potenzia la struttura di supporto del Commissario, aumentandone il numero massimo di componenti da dodici a quindici. Per le tre unità aggiuntive si applica, analogamente agli altri componenti della struttura di supporto, la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge n. 111 del 2019, in forza della quale può essere attribuito un compenso per lavoro straordinario nei limiti di 70 ore mensili pro capite. Poiché si tratta di una previsione facoltizzante, a sensi del citato articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, tale compenso sarà erogato in relazione alle ore in eccedenza all'orario di servizio effettivamente svolte e comunque nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, senza determinare pertanto ricadute negative per la finanza pubblica.

Ai subcommissari, qualora individuati dal Commissario per la bonifica delle discariche abusive, verrà attribuita una indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro lordi annui pro capite (con una spesa massima complessiva di 90.000 euro lordi annui), in aggiunta al trattamento economico fondamentale. Si precisa che i subcommissari vengono individuati tra i componenti della struttura di supporto del Commissario, i quali provengono dalle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141; inoltre, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del comma 1 in argomento, tale indennità sostituisce il compenso per lavoro straordinario previsto all'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019.

Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), quantificati complessivamente nel limite massimo di 324.000 euro (90.000 euro per l'indennità onnicomprensiva e 234.000 euro per il trattamento economico fondamentale per i tre subcommissari), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

INDENNITA' ONNICOMPENSIVA (TRE SUBCOMMISSARI)	€ 90.000
TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (TRE SUBCOMMISSARI)	€ 234.000
TOTALE	€ 324.000

Articolo 43-bis (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)



Viene prevista la destinazione delle risorse pari a 35 milioni di euro versate dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, al Fondo per la ricostruzione per le aree terremotate di cui al decreto legge 189 del 2016 (Sisma centro Italia) per l'esercizio 2021. Tali risorse saranno poi trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 43-ter (Modifica all'articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

La norma stabilisce che il credito di imposta di cui all'articolo 18-quater del D.L. n. 8 del 2017 a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"». La norma ha carattere sostanzialmente formale e pertanto non si ascrivono effetti di gettito.

Articolo 43-quater (Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria)

La norma, richiamando espressamente il rispetto del quadro economico generale degli interventi per come già approvato a legislazione vigente, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Essa è volta a riallineare la disciplina legislativa in materia di rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria, di cui al Decreto Legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni con Legge 30 dicembre 2020, n. 181 all'attuale assetto della disciplina di attuazione, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, recante la nomina del Presidente dott. Occhiuto a Commissario ad acta per l'attuazione delle relative misure.

Nello specifico, la modifica legislativa riporta nell'ambito delle competenze istituzionali del suddetto Commissario ad acta l'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute.

L'attuazione di tali interventi, all'interno del vigente ordinamento, risulta infatti attribuita alle competenze della diversa struttura commissariale per l'emergenza covid-19, di cui all'articolo 122 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La modifica legislativa, in tal senso, si pone l'obiettivo di implementare significativamente l'operatività della struttura commissariale specificamente dedicata all'azione di rilancio del sistema sanitario della Regione Calabria con riferimento all'ambito strategico dell'edilizia sanitaria.

Tenendo conto del quadro costituzionale di riferimento, ed in particolare delle previsioni di cui all'art. 120 della Costituzione, anche alla luce del prolungato stato di criticità del sistema sanitario della Regione Calabria e delle carenze rappresentate da parte dell'apparato organizzativo dell'amministrazione regionale, si ritenuto opportuno ampliare le possibilità di istituire forme di supporto tecnico-specialistico per le attività della struttura commissariale, con specifico riferimento all'affidamento e alla gestione della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria attraverso il ricorso alle competenze specialistiche di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza in materia



di appalti di lavori, nonché ad ulteriori eventuali figure di elevata professionalità e comprovata esperienza, individuati tramite procedure di selezione comparative e trasparenti.

La modifica legislativa è volta, inoltre, a riallineare la disciplina in materia di affidamento delle commesse per la realizzazione di interventi di edilizia sanitaria nell'ambito dell'azione di risanamento del sistema sanitario della Regione Calabria, rispetto all'ordinamento nazionale e dell'Unione Europea in materia di contratti pubblici di lavori, attraverso la abrogazione dei vigenti riferimenti alle procedure di aggiudicazione in deroga, di cui procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

In relazione alla possibile ed eventuale nomina di esperti, si evidenzia che gli oneri eventualmente da porre a carico del quadro economico dei progetti in caso di loro utilizzo, è funzionale alla realizzazione del progetto medesimo. Di tale coerenza se ne assume la responsabilità il Commissario di Governo. Peraltro l'Accordo di Programma, propedeutico all'utilizzo delle somme, è soggetto alla procedura autorizzativa e di verifica di cui all'art. 20 della legge n.67/1988 che prevede il parere di congruità tecnica ed economica del relativo Nucleo di valutazione presso il Ministero della Salute che vede la presenza, oltre a rappresentanti del Ministero della Salute, di rappresentanti delle regioni e di Agenas.

Articolo 44 (Disposizioni in materia di Alitalia)

La norma non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il rimborso avviene nei limiti dello stanziamento già previsto a legislazione vigente.

Articolo 44-bis (Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche)

Il comma 1, lettera a), reca disposizioni per l'inserimento, dopo il comma 132 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del comma 132-bis, idonee a consentire il rispetto del termine della gestione commissariale per la liquidazione di EXPO2015 S.p.A., già fissato al 31 dicembre 2021, assicurando in tal modo l'immediato afflusso al bilancio delle amministrazioni pubbliche socie (MEF, Comune di Milano, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza) dell'esito del riparto dell'avanzo della liquidazione stessa, minimizzando, allo stesso tempo, gli oneri necessari alle gestione delle circoscritte posizioni ancora pendenti a tale data.

La norma in esame consente, pertanto, di accelerare la chiusura della procedura liquidatoria in esame, agevolando, per tale via, l'afflusso al bilancio dello Stato e degli altri soggetti pubblici soci dei relativi proventi.

Il Commissario straordinario di EXPO2015 in liquidazione provvederà, secondo quanto previsto dal combinato disposto della presente disposizione e della cornice normativa di cui ai commi da 126 a 133 dell'articolo unico della Legge n. 232/2016, in cui sarà incardinata, a versare alle amministrazioni socie, nel periodo immediatamente successivo al 31 dicembre 2021 (entro il 28 febbraio 2022), l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della procedura liquidatoria in argomento (al momento stimato in circa 44.000.000 euro, da ripartire tra le amministrazioni socie in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale della società), al netto delle posizioni da ricondurre ai rapporti giuridici pendenti a tale data, per i quali è previsto il trasferimento – finalizzato alla loro successiva gestione - a FINTECNA (o a diversa società da questa interamente partecipata), con immediati benefici per la finanza pubblica.

Per quanto concerne i rapporti giuridici attivi e passivi, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, si tratta esclusivamente di procedimenti aventi natura contenziosa e già incardinati innanzi alle competenti giurisdizioni, per i quali sono già stati appostati in bilancio i relativi accantonamenti ai fondi rischi derivanti da eventuali soccombenze in giudizio, che confluiranno all'interno del patrimonio separato, preservando, in tal modo, il patrimonio della società trasferitaria da ogni effetto che dalla gestione delle posizioni confluite nel patrimonio separato all'uopo previsto potrà



derivare.

La previsione di un limite massimo alla determinazione, con successivo DM, del compenso da riconoscere alla società trasferitaria per la conduzione delle attività ad essa affidate ex lege, in misura non superiore a 500.000 euro, consentirà notevoli risparmi di spesa, alla luce del fatto che, in assenza di un intervento quale quello previsto, l'incertezza legata ai tempi necessari alla definizione dei rapporti giuridici in essere al 31 dicembre 2021, tutti di natura contenziosa, si tradurrebbe nella prosecuzione, sino agli esiti di tali procedimenti, sia dell'Ufficio del Commissario straordinario (il cui compenso annuo lordo ammonta a 100.000 euro), sia della società EXPO2015 in liquidazione, i cui costi annuali di gestione, sulla base del conto economico allegato al rendiconto dell'esercizio 2020, ammontano a circa 5,8 milioni di euro.

Con riferimento al quarto periodo del predetto comma 132-bis prevede l'esenzione da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse per gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo comma. La suddetta esenzione, alla luce dei chiarimenti sopra riportati, configura una rinuncia a maggior gettito, considerato che i trasferimenti in parola avranno luogo a seguito dell'approvazione della disposizione in esame.

Il comma 2 prevede che alla società Fintecna Spa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale norma non determina effetti finanziari negativi, in quanto la società è entrata nella lista S13 nel 2021 per cui le misure di contenimento della spesa non sono state ancora scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 45 (Compensazione per le imprese agricole)

Le norme integrano la regolamentazione sul DURC al fine di allinearla compiutamente alla normativa dell'Unione europea secondo il principio di carattere generale per il quale lo Stato membro deve garantire pari trattamento agli operatori economici per l'accesso alle sovvenzioni. Dai qui la necessità di non prevedere requisiti di ammissibilità ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità degli operatori stessi nell'ambito dell'Unione.

La disposizione conferma, anche a seguito di interlocuzioni con le istituzioni europee da parte dell'Organismo di coordinamento, la legittimità di tale impostazione della normativa in materia di DURC che prevede il recupero dei debiti inerenti i contributivi previdenziali compensandoli con i pagamenti degli aiuti europei. Viene inoltre introdotta, per estendere tale procedura di semplificazione amministrativa, la possibilità di effettuare la predetta compensazione anche in relazione ai pagamenti degli aiuti nazionali. Quest'ultima modifica consente in particolare di accelerare l'erogazione degli aiuti introdotti per fronteggiare i danni della pandemia da COVID-19 che attualmente, in sede di pagamento di saldo devono essere sottoposti alla richiesta del DURC nonché i futuri pagamenti che deriveranno dall'attuazione dei progetti del PNRR. Peraltro, la procedura di compensazione è ormai ampiamente collaudata e consolidata dagli Organismi pagatori riconosciuti e dall'INPS, in quanto in vigore dal 2006.

Tale norma rende uniforme la modalità di trattamento degli aiuti connessi agli investimenti alla generalità degli aiuti corrisposti alle imprese agricole. In altri termini, con tale norma, il meccanismo generale di applicazione della normativa nazionale in materia di DURC viene ricondotto alla procedura di compensazione da parte degli Organismi pagatori riconosciuti tra aiuti comunitari e nazionali e crediti previdenziali.

La semplificazione recata dalla norma sta nell'estendere la possibilità di intervenire direttamente sul debitore dell'ente previdenziale, incrementando le possibilità di recupero mediante il pagamento e senza gravare ulteriormente sull'impresa agricola.

Ulteriore elemento di semplificazione è dato dal fatto che la norma riconduce alla sola compensazione gli adempimenti propedeutici all'erogazione dell'aiuto, consentendo una significativa riduzione dei tempi, a vantaggio degli agricoltori e dell'erario per il recupero dei crediti previdenziali.



Per tali ragioni, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 46 (Fondi per il rilancio del sistema sportivo)

La disposizione prevede che sia riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 in favore di Sport e Salute S.p.A. All'onere, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 46-bis (Finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell'attività sportiva di base)

Il fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base nei territori, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, prevede, per l'anno 2022, una capienza complessiva pari ad euro 110,75 milioni (di cui 20 previsti nella legge di bilancio e 90,75 derivanti dal riversamento da parte di Sport e Salute spa delle somme non utilizzate per le indennità dei collaboratori sportivi, articolo 6 del dl 127/2021, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165).

La disposizione in esame prevede che una quota non inferiore al 50 per cento del detto fondo venga destinata al finanziamento degli organismi sportivi quali, a titolo esemplificativo, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e enti di promozione sportiva, al fine di perseguire finalità di promozione dell'attività sportiva di base nei territori.

La presente misura non pregiudica gli interventi e gli impegni già in essere a valere sul predetto fondo e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 47 (Amministrazione giudiziaria e di controllo giudiziario delle aziende)

La norma prevede che il tribunale in caso di agevolazione occasionale valuti la possibilità di sostituire il provvedimento adottato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 48 del presente decreto. Si prevede, inoltre, che le misure dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario vengano comunicate al prefetto dove ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

La norma ha carattere ordinamentale e all'attuazione della disposizione si potrà far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 48 (Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia)

La norma ha carattere ordinamentale e si riferisce a tipologie di attività già poste in essere dalle prefetture. All'attuazione della disposizione si potrà, quindi, fare fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 48-bis (Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia)

La disposizione mette a regime la previsione - già esistente nel nostro ordinamento e rinnovata di anno in anno con i vari decreti milleproroghe - dell'esonero dalla presentazione della certificazione antimafia per i soggetti che ricevono aiuti in agricoltura da fondi europei. Stante la natura ordinamentale, la disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 49 (Prevenzione collaborativa)

La norma introduce la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa in alternativa all'interdittiva antimafia, tra cui la nomina di esperti, individuati nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari, ponendo i relativi oneri a carico dell'impresa.

Tutte le misure in questione attengono a tipologie di attività già poste in essere dalle prefetture e pertanto esse potranno essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 49-bis (Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della



comunicazione antimafia)

La norma, di natura ordinamentale, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 50 (Abrogazioni)

Le disposizioni di cui all'articolo 50 hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 51-bis (Clausola di salvaguardia)

La norma, di natura ordinamentale, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a introdurre una clausola di salvaguardia in favore delle Autonomie speciali

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

21/12/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

